

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

## **PARTE GENERALE**

## **Introduzione**

### **1. - Il Decreto Legislativo n. 231/01. La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

- 1.1. - Natura della responsabilità e ambito di applicazione
- 1.2. – La responsabilità dell’ente e le funzioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- 1.3. - Le sanzioni a carico della Società conseguenti all’accertamento degli illeciti
- 1.4. - Le “Linee Guida di Confindustria”

### **2. – Ecoambiente S.r.l.**

- 2.1. – Descrizione della Società
- 2.2. - La scelta di Ecoambiente S.r.l.

### **3. - Il processo di adozione del Modello. Approccio metodologico preliminare**

- 3.1. - Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio (*as is analysis*)
- 3.2. - Predisposizione delle schede di rilevazione
- 3.3. - Completamento dell’analisi di *risk assessment* e individuazione delle criticità (*gap analysis*)

### **4. - Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Ecoambiente S.r.l.**

- 4.1. - Finalità del Modello
- 4.2. - I rapporti tra il Modello ed il Codice Etico
- 4.3. - La struttura del Modello. La Parte Generale, l’individuazione delle fattispecie di reato rilevanti e le Parti Speciali
- 4.4. – Rapporti tra il Modello e la normativa “anticorruzione” *ex* L. n. 190/2012
- 4.5. - Destinatari del Modello
- 4.6. - Diffusione del Modello
- 4.7. - Attività di formazione e informazione
- 4.8. - Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

### **5. - Organismo di Vigilanza**

- 5.1. - Costituzione dell’OdV
- 5.2. - Nomina e cessazione dall’ufficio dei membri dell’OdV. Cause di ineleggibilità e decadenza
- 5.3. - Funzioni e poteri dell’OdV
- 5.4 - Obblighi di informazione verso l’OdV
- 5.5. - Reportistica da parte dell’OdV

5.6. - Modalità di archiviazione delle informazioni ricevute e documenti raccolti

## **6. - Sanzioni disciplinari ed altre misure di tutela in caso di violazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico**

6.1. - Funzioni del sistema disciplinare

6.2. - Violazioni del Modello e relative sanzioni

6.2.1. - Sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza di cui all'art. 5 lett. b) del Decreto

6.2.2. - Adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza

6.2.3. – Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5 lett. a) del Decreto

6.2.4. - Adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti in posizione apicale

6.2.5. - Sanzioni nei confronti dei collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, dei consulenti esterni, degli agenti, fornitori e appaltatori

## **7. - Aggiornamento e adeguamento del Modello**

7.1. - Verifiche e controlli

7.2. - Aggiornamento e adeguamento

## GLOSSARIO

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello:

**Apicali:** le persone che rivestono, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

**Aree di Rischio:** le aree di attività aziendali di Ecoambiente S.r.l. nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

**As is analysis:** raccolta di documentazione e informazioni utili alla definizione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo, preliminare all'adozione del Modello.

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società

**Codice Etico:** documento, costituente parte integrante del Modello, contenente i principi di deontologia, i diritti, i doveri e le responsabilità che caratterizzano l'esistenza e improntano in via generale l'attività della Società.

**Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni alla Società, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

**Consulenti Esterni:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

**Delega:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

**Destinatari:** tutti i soggetti cui è rivolto il Modello cioè gli organi societari, i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Agenti, i Consulenti e i Collaboratori esterni, gli Appaltatori, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

**Decreto:** il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 delle legge 29 settembre 2000, n. 300*", e successive modifiche e integrazioni.

**Ente o Enti:** soggetti giuridici sottoposti alla disciplina del Decreto

**Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali della Società.

**Gap analysis:** analisi del differenziale intercorrente tra la situazione attuale del sistema di controlli interni riferibile a ciascun processo sensibile e quella ottimale desumibile dal Decreto, dalle Linee Guida di Confindustria e dalla *best practice* affermatasi in materia.

**Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

**Modello o Modelli:** il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto.

**Organi Sociali:** l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e i loro componenti.

**Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

**Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzio, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinate a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree di Rischio.

**Process owner:** chi svolge ogni singola attività rilevante del processo produttivo aziendale.

**Processo Sensibile:** l'insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale della Società in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come "Aree di Rischio".

**Reati presupposto:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto.

**Responsabile Interno:** soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree di Rischio.

**Risk assessment:** valutazione delle funzioni ed attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto.

**Società:** Ecoambiente S.r.l., con sede legale in Via Monfalcone, Km 2.500 – 04010 Borgo Montello, Latina, P.I. 01899930596.

## **Introduzione**

Il presente Modello di gestione e controllo, elaborato ai sensi del D. Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231, è strutturato in due parti principali (denominate “Parte Generale” e “Parti Speciali”).

La Parte Generale illustra i contenuti del Decreto, descrive la realtà societaria ed aziendale di Ecoambiente S.r.l., delinea il processo di elaborazione, la struttura e le caratteristiche del Modello, definisce l’Organismo di Vigilanza descrivendone le funzioni e i poteri ed illustra il sistema disciplinare adottato dalla Società.

Le Parti Speciali individuano le fattispecie di reato rilevanti in rapporto alle aree dell’attività specifica di Ecoambiente S.r.l. nelle quali si ravvisa il rischio di commissione dei reati presupposto previsti del Decreto e descrivono il sistema dei principi di comportamento e dei controlli previsti dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati.

## **1. - Il Decreto Legislativo n. 231/2001. La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

### **1.1. - Natura della responsabilità e ambito di applicazione**

Il D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti, definita "amministrativa" ma derivante dalla responsabilità penale conseguente all'accertamento di taluni reati a carico delle persone fisiche, destinatarie dirette dei precetti e delle sanzioni penali. Attraverso tale intervento legislativo, il nostro sistema interno si è conformato alla normativa comunitaria.

Il Decreto disciplina la responsabilità degli enti (definiti come "enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica", art. 1, comma 2) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, escludendo espressamente l'applicabilità delle norme ad alcuni soggetti<sup>1</sup>.

Riguardo i limiti territoriali di applicabilità del decreto, l'art. 4 prevede che, in caso di reati commessi all'estero, gli enti aventi la sede principale nel territorio italiano, ne rispondono dinanzi l'Autorità Giudiziaria italiana a meno che nei loro confronti non proceda l'Autorità del luogo in cui è stato commesso il reato<sup>2</sup>.

Il catalogo dei reati dal cui accertamento deriva la responsabilità dell'ente, originariamente limitato all'elencazione, contenuta nell'art. 24 del Decreto, di talune fattispecie criminose relative ai rapporti con la pubblica amministrazione, è stato progressivamente ampliato con numerosi interventi legislativi successivi al 2001 che hanno esteso l'area della responsabilità dell'ente ad un novero sempre più cospicuo di reati in diversi settori del diritto penale.

---

<sup>1</sup> Cfr., art. 1, comma 3: "Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale."

<sup>2</sup>Cfr., art. 4: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

## **1.2. - La responsabilità dell'ente e le funzioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il “cuore” del Decreto è costituito dagli articoli 5 e 6, i quali unitamente ai successivi due articoli, delineano i criteri di imputazione della responsabilità.

L'art. 5 stabilisce che nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente e ad opera di due categorie di persone fisiche - quelle poste in posizione apicale (che esercitano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa, art. 5, comma 1 lett. a)<sup>3</sup> oppure quelle poste in posizione sottoposta all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1 lett. b)<sup>4</sup> - sorge la responsabilità in capo all'ente stesso.

Pertanto, laddove (i) sussista un certo tipo di rapporto (di rappresentanza nel primo caso e di subordinazione nel secondo) tra l'autore del reato considerato dal Decreto e l'ente e (ii) per mezzo di tale reato si consegua un interesse o un vantaggio per l'ente stesso, quest'ultimo dovrà risponderne ai sensi del Decreto.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto contemplano una forma di esonero da responsabilità della Società qualora dimostri, nel procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

La responsabilità dell'ente nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, di cui all'art. 5, comma 1 lett. a), è presunta, ritenendosi che un soggetto al vertice della società ne esprima “la politica”.

Il legislatore ha dunque introdotto un paradigma di colpevolezza per il vertice societario costruito negativamente, cioè con inversione dell'onere della prova a carico dell'ente (“*l'ente non risponde se prova che...*”).

---

<sup>3</sup> Cfr. art. 5, comma 1: “*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

*a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”.*

<sup>4</sup> Cfr. art. 5, comma 1, lett. “b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.*

Ai sensi dell'art. 6, per beneficiare dell'esonero di responsabilità, nel caso in cui sia stato commesso uno dei reati considerati, l'ente deve dar prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'art. 6 prosegue individuando i contenuti minimi che devono caratterizzare i Modelli di organizzazione e gestione per garantirne idoneità ed efficacia.

I Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per soddisfare le predette esigenze, la società può adottare Modelli di organizzazione e di gestione *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”*<sup>5</sup> e ritenuti idonei dal Ministero della Giustizia.

---

<sup>5</sup> Cfr. art. 6, comma 3: *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

In conformità a tale disposizione, per la predisposizione del presente Modello, Ecoambiente S.r.l. ha tenuto in considerazione anche le linee guida tracciate da Confindustria nel marzo 2002 (con successive integrazioni e revisioni nel marzo 2008 e nel marzo 2014), interpretandole come indicazioni cui fare riferimento e adeguandole alla realtà concreta che la caratterizza per dimensione e attività.

L'art. 7 disciplina l'esonero della responsabilità per l'ente laddove i reati siano stati commessi da persone sottoposte ad altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1 lett. b); in tali casi, il criterio di imputazione di responsabilità all'ente risulta più semplice. Infatti, si configura responsabilità ove la commissione del reato derivi dall'elusione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato dei soggetti subordinati. L'onere di provare l'inosservanza dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali (deficit organizzativo) spetta, in questo caso, all'accusa. L'aver predisposto ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e controllo, però, funge, anche in questo caso, da esimente

Il Modello organizzativo e gestionale adottato dalla Società deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate. Esso deve prevedere misure idonee, in relazione alla natura e dimensione dell'organizzazione dell'ente, che assicurino lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della legge.<sup>6</sup>

Il Decreto considera efficacemente attuato il Modello ove vi sia un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo dell'efficienza delle misure adottate, insieme ad un sistema disciplinare capace di reprimere, mediante congrue sanzioni, il mancato rispetto del sistema comportamentale imposto dal Modello stesso<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. art.7, comma 3: *"Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*.

<sup>7</sup> L'efficacia esimente del Modello deve essere valutata considerando due elementi: l'idoneità delle misure adottate a prevenire la commissione dei reati e, ove l'evento criminoso dovesse verificarsi, che il reato sia il risultato di una condotta fraudolenta, ovvero intenzionalmente finalizzata a aggirare le regole comportamentali imposte dal Modello. Sul punto Trib. di Milano, 17 novembre 2009: *"quando i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non siano frutto di un idoneo modello organizzativo, ma siano da addebitare al comportamento fraudolento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato, la società deve essere dichiarata non punibile ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001"*.

All'art. 8 sono disciplinate alcune ipotesi nelle quali la responsabilità dell'ente permane anche qualora il correlato processo penale non possa avere corso, sancendo così il principio di autonomia della responsabilità dell'ente:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente si affranca, dunque, da quella delle persone fisiche nei casi di mancata identificazione o di non imputabilità dell'autore del reato e nei casi in cui ricorrono cause di estinzione del reato (fatta salva l'amnistia).

Qualora in sede di indagini preliminari, dunque, l'autore del reato non risulti identificabile, il Pubblico Ministero chiederà l'archiviazione ai sensi dell'art. 415 c.p.p.. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad una specifica persona fisica, ma risulti tuttavia accertata la commissione di un reato, l'ente ne dovrà comunque rispondere.

Pur vigendo il principio di autonomia, l'amnistia è l'unica causa che estingue la responsabilità dell'ente. L'effetto estintivo dell'amnistia in favore dell'ente permarrà anche nel caso in cui l'imputato - persona fisica, eserciti la facoltà di rinunciarsi<sup>8</sup>. D'altra parte, il legislatore ha accordato anche all'ente la possibilità di rinunciare a tale atto di clemenza nel caso in cui sia interessato ad ottenere un'assoluzione nel merito.<sup>9</sup>

### **1.3. - Le sanzioni a carico della Società conseguenti all'accertamento degli illeciti**

La sezione II del Capo II del Decreto disciplina il sistema sanzionatorio a carico dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Tale sistema prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria e delle sanzioni interdittive, cui vanno ad aggiungersi la confisca e la pubblicazione della sentenza<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 8 comma 2: "*Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione*".

<sup>9</sup> Cfr. art. 8 comma 3: "*L'ente può rinunciare all'amnistia*".

<sup>10</sup> Cfr. art 9, comma 1: "*Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza*".

La **sanzione pecuniaria** è irrogata in base ad un sistema “per quote” e costituisce una conseguenza indefettibile dell’illecito; pertanto si applica ogniqualvolta un ente venga riconosciuto responsabile di uno degli illeciti previsti dal Decreto.

Ai sensi dell’art. 11, ai fini della quantificazione in concreto della sanzione pecuniaria, il giudice dovrà compiere due distinte valutazioni. In primo luogo dovrà fissare il **numero di quote** tenendo conto dei tradizionali indici di gravità dell’illecito commesso:

- la gravità del fatto;
- il grado di responsabilità dell’ente;
- l’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Quindi, il giudice dovrà determinare il **valore monetario di ogni singola quota** tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare efficacia alla sanzione.

L’ammontare complessivo della sanzione pecuniaria da infliggere all’ente viene determinato effettuando la moltiplicazione del numero delle quote per il valore monetario di ogni quota, come individuati dal giudice. Il valore di ogni singola quota è normativamente fissato tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37.

L’art. 12<sup>11</sup> prevede i casi di riduzione della sanzione pecuniaria in presenza di fatti di particolare tenuità o commessi nell’interesse prevalente proprio o di terzi ovvero di condotte riparatorie da parte dell’ente, tra le quali l’adozione, successivamente al fatto di reato per il quale si

---

<sup>11</sup> Cfr. art 12, comma 1 "La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; Cfr. art. 12, comma 2. "La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".  
Cfr. art. 12, comma 3. "Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni."

procede, di un modello organizzativo idoneo a prevenire ulteriori reati della specie di quello verificatosi<sup>12</sup>.

Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto possono condizionare o limitare l'attività dell'ente fino addirittura a paralizzarla, nei casi più gravi. Esse vengono comminate in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto e, comunque, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità**<sup>13</sup> e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (art. 13, comma 1, lett. a);
- in caso di reiterazione<sup>14</sup> degli illeciti (art. 13, comma 1, lett. b).

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 le sanzioni interdittive applicabili agli enti sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La discrezionalità del giudice si limita alla scelta della sanzione interdittiva da applicare e della durata della stessa (variabile da tre mesi a due anni ai sensi dell'art. 13, comma 2, in base ai

---

<sup>12</sup> Si noti come, a differenza della riduzione della sanzione pecuniaria, non è ammesso invece il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4 del Decreto). Tale divieto mira a garantire l'effettività della sanzione pecuniaria.

<sup>13</sup> In assenza di parametri normativamente fissati, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che si debba fare riferimento a parametri fattuali empirici, pertanto si è ritenuto che il requisito della "rilevante entità" possa essere desunto, oltre che dall'ammontare in sé del profitto, dalla natura e dagli introiti dell'attività d'impresa, ovvero rapportando il profitto conseguito, sotto forma di tangenti, all'ammontare delle commesse assunte dall'ente, ed infine dalle dimensioni aziendali e alla partecipazione a gare con assegnazione di appalti pubblici.

<sup>14</sup> Art. 20 "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva".

criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie); infatti, egli ha l'obbligo di irrogare la sanzione laddove riscontri le suddette condizioni.

Per quanto riguarda i criteri di scelta delle sanzioni interdittive, l'art. 14 stabilisce che queste hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Dall'applicazione di una sanzione interdittiva che può determinare anche l'interruzione dell'attività dell'ente potrebbe derivare un grave pregiudizio per la collettività o rilevanti ripercussioni sull'occupazione e sulle condizioni economiche del territorio.<sup>15</sup>

Pertanto, laddove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ai sensi dell'art. 15 il giudice, quando ricorre almeno una delle condizioni sotto indicate, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente con la nomina di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura interdittiva che sarebbe stata applicata. Le condizioni elencate all'art. 15 prevedono che:

- l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività (art. 15, comma 1 lett. a); ovvero
- l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione (art. 15, comma 1 lett. b).

Il Decreto all'art. 16 prevede, seppure in un ambito circoscritto di operatività, la possibilità di applicare alcune sanzioni interdittive in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore:

- 1) se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività;
- 2) se l'ente è già stato condannato per almeno tre volte negli ultimi sette anni alla sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

---

<sup>15</sup> La relazione ministeriale al Decreto precisa che *“Si tratta infatti di sanzioni particolarmente invasive e temute che, proprio per questo, la legge delega impone di applicare solo nei casi più gravi”*.

3) se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta la interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni interdittive non si applicano ove ricorrano i presupposti dell'art. 12, comma 1 (l'autore ha commesso il reato nell'interesse prevalente proprio o di terzi con vantaggio minimo per l'ente; il danno patrimoniale è stato di particolare tenuità).

Inoltre, ai sensi dell'art. 17, le misure interdittive non si applicano neanche quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ricorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede all'art. 18<sup>16</sup> la pubblicazione della sentenza di condanna che può essere disposta dal giudice in aggiunta alla sanzione interdittiva, qualora la ritenga utile nell'ottica della repressione del fatto illecito e della prevenzione rispetto a futuri illeciti dello stesso tipo.

L'art. 19<sup>17</sup> stabilisce un'ulteriore sanzione di carattere obbligatorio che è sempre disposta con la sentenza di condanna: la confisca del prezzo o del profitto di reato fatta salva la parte che può

---

<sup>16</sup>Cfr. art. 18: "*La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente*".

<sup>17</sup>Cfr. art. 19: "*Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato*".

essere restituita al danneggiato. L'obiettivo di tale norma è di compensare l'equilibrio economico violato.

Quando la società sia responsabile in relazione a una pluralità di reati commessi con un'unica azione o omissione, oppure commessi nello svolgimento di una medesima attività e non sia stata ancora pronunciata sentenza (anche non definitiva) per alcuno di essi, l'ente potrà beneficiare del cumulo giuridico delle sanzioni pecuniarie di cui all'art 21 del Decreto. All'ente verrà pertanto applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata sino al triplo. Per effetto di tale aumento la sanzione pecuniaria applicata non potrà essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

Riguardo le sanzioni interdittive eventualmente applicabili, sempre nel caso di pluralità di illeciti, si applicherà soltanto la sanzione prevista per l'illecito più grave.

Quanto alla prescrizione delle sanzioni amministrative, esse si estinguono in cinque anni dalla data di consumazione del reato, salve interruzioni del periodo di prescrizione che fanno decorrere un nuovo termine quinquennale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'ente (anche se in via cautelare durante il processo) costituisce reato. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

All'accertamento di tale reato consegue anche l'applicazione di severe sanzioni amministrative a carico dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale la trasgressione è stata commessa.

#### **1.4. - Le “Linee Guida di Confindustria”**

Al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'art. 6 terzo comma del Decreto prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento.

In tale contesto, un gruppo di esperti di Confindustria ha elaborato le “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*”, tenendo conto della varietà delle imprese associate in termini dimensionali e delle specificità proprie dei vari

settori industriali. Le linee guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale al marzo 2014.

Dette linee guida costituiscono, quindi, uno strumento di supporto metodologico e prendono in considerazione:

**a) l'identificazione dei rischi:** attraverso una mappatura delle “*aree di rischio*” cioè l'analisi dei settori e processi aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli illeciti previsti dal Decreto.

**b) la progettazione del sistema di controllo:** predisposizione di un sistema di controllo preventivo, realizzato attraverso la costruzione di un Modello organizzativo che preveda l'adozione di appositi protocolli che permette di ridurre ad un livello accettabile i rischi evidenziati.

Confindustria ha indicato tra gli strumenti necessari alla gestione del rischio l'adozione di un Codice Etico e di un sistema sanzionatorio interno, che funga da deterrente e che preveda l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle misure previste dal Modello,<sup>18</sup> e tra gli strumenti necessari ad implementare un adeguato controllo, l'individuazione dei criteri per la scelta di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all'impresa, che dovrà controllare l'efficacia, l'adeguatezza, l'applicazione e il rispetto del Modello, quindi vigilare sul suo effettivo funzionamento. Nel Modello vengono precisati i principali compiti dell'OdV al fine di garantire l'effettivo e continuo funzionamento del Modello stesso.

Il presente Modello è stato predisposto tenendo presenti le prescrizioni del Decreto e le linee guida elaborate da Confindustria.

---

<sup>18</sup>Tale sanzione disciplinare viene irrogata per la violazione della regola aziendale interna e non per la commissione del reato che eventualmente né consegue.

## **2. - Ecoambiente S.r.l.**

### **2.1. - Descrizione della Società**

Ecoambiente S.r.l. è una Società costituita nel 1995 ed è partecipata per il 49% da Eco Latina Impianti S.r.l. e per il 51% da Latina Ambiente S.p.A. (società partecipata per il 51% dal Comune di Latina).

La Società opera nel campo del trattamento, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi. In particolare è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 35/2007 (rinnovata con Determinazione della Regione Lazio n. G01217 del 21 febbraio 2015) con la quale è autorizzata alla gestione di un impianto di discarica di rifiuti non pericolosi, sito in Via Monfalcone, 23/b, Loc. Borgo Montello, Latina, costituito oltre che dalla discarica in esercizio anche da alcuni lotti di discarica già in fase di gestione post-operativa. La stessa autorizzazione abilita Ecoambiente S.r.l. alla realizzazione di un complesso impiantistico integrato, costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), di un impianto di compostaggio e di un impianto di trattamento del percolato.

La società ha in atto anche un procedimento di bonifica del sito approvato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Latina n. 205/2014 del 07.02.2014.

### **2.2. - La scelta di Ecoambiente S.r.l.**

Nonostante non sia imposto normativamente, la Società ha ritenuto comunque indispensabile provvedere all'adozione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme alla disciplina dettata dal Decreto; ciò al fine di garantire all'interno di tutta la realtà aziendale un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività produttiva.

Inoltre, la scelta di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo corrisponde all'esigenza di Ecoambiente S.r.l. di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri soci e di rafforzare le competenze nei diversi settori di *business*.

La Società ha quindi deciso di avviare un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, ed adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto, nella convinzione che il Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di Ecoambiente S.r.l., affinché tengano comportamenti corretti e

lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

### **3. - Il processo di adozione del Modello. Approccio metodologico preliminare**

Come anticipato, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, *“è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

L'impostazione del progetto volto alla redazione ed implementazione del Modello ha comportato la costituzione di un team di progetto coordinato da un consulente esterno esperto nella materia della responsabilità degli enti. Si è così proceduto all'individuazione delle fasi, delle modalità, dei tempi, delle risorse e dei soggetti da coinvolgere nelle attività.

Il progetto di adozione del Modello ha contemplato una fase preparatoria che si è concretata nell'accurata analisi della realtà organizzativa aziendale esistente.

#### **3.1. - Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle aree potenzialmente a rischio (*as is analysis*)**

In questa fase sono state preliminarmente raccolte la documentazione e le informazioni utili alla macro definizione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo.

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni hanno in particolare riguardato:

- i settori economici ed il contesto in cui la Ecoambiente S.r.l. opera;
- le modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con terzi soggetti privati e pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali o presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, ecc.);

- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.
- i rapporti contrattuali con altre Società.

La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente Ecoambiente S.r.l. e gli output del progetto sono stati archiviati e resi disponibili in uno specifico archivio consultabile dal team di progetto.

Attraverso l'analisi della documentazione sono stati individuati, in via preliminare, i processi sensibili e le funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte, nonché la misura e le modalità di tale coinvolgimento.

Nell'ambito di tali verifiche sono stati anche individuati i referenti ed i soggetti coinvolti per ciascun processo sensibile (*key officer*) per la successiva fase di indagine.

### **3.2. - Predisposizione delle schede di rilevazione**

Successivamente alla prima analisi si è proceduto ad effettuare delle interviste ai soggetti che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale (c.d. *key officer*), individuati nella fase precedente, al fine di cogliere gli aspetti salienti del ruolo/funzione e del/dei relativi processi di competenza, ovvero i processi (o fasi di essi) in cui la funzione/area/posizione organizzativa è coinvolta.

Con riferimento ad ogni funzione/area/posizione organizzativa sono stati indagati in particolare i seguenti elementi:

- organizzazione interna;
- grado di autonomia finanziaria;
- principali attività svolte dalla funzione;
- livello di proceduralizzazione delle attività ed esistenza di linee guida comportamentali;
- attività formativa ed informativa prevista;
- attività di controllo effettuate sulle attività svolte dalla funzione;
- procedura di comunicazione di dati e informazioni verso la direzione dell'area organizzativa interessata e i vertici aziendali;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

Con riferimento invece ad ogni processo in esame sono stati rilevati, in particolare, i seguenti aspetti:

- chi svolge ogni singola attività rilevante del processo e chi è il soggetto qualificabile come c.d. *process owner*;
- quali sono le informazioni di input del processo e chi le fornisce;
- quali sono le decisioni rilevanti che possono/devono essere prese lungo il processo e come sono documentate;
- quali sono le informazioni prodotte (output) dal processo;
- come è gestito l'archivio di tutta la documentazione prodotta;
- chi ha la delega per firmare i documenti formali emessi nel corso del processo;
- quali sono e come vengono svolti i controlli interni, sistematici e/o occasionali, previsti nello sviluppo del processo;
- chi svolge tale attività di controllo e come viene documentata;
- quali sono stati i risultati di eventuali ispezioni occasionali o istituzionali svolte da funzionari pubblici o da soggetti terzi;
- quali sono gli indicatori (economici, quantitativi, strategici) più significativi per stabilire il livello di rilevanza connesso al singolo processo e qual è la loro quantificazione (in termini di valore, di numerosità o di ricorrenza).

### **3.3. - Completamento dell'analisi di *risk assessment* e individuazione delle criticità (*gap analysis*)**

Sulla base della rielaborazione delle schede di rilevazione e di un confronto con i singoli *process owners*, per eventuali integrazioni/precisazioni, in questa fase si è completata l'analisi di *risk assessment*, avviata nelle precedenti fasi e finalizzata a:

- effettuare una valutazione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto;
- esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

L'analisi e la valutazione di *risk assessment* si è incentrata sulla definizione delle specifiche fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascuna area/ambito organizzato, per le principali delle quali sono state ipotizzate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune delle possibili modalità attuative dei reati.

In seconda battuta è stato quindi analizzato il sistema di controlli interni riferibile a ciascun processo sensibile, confrontandolo (c.d. *gap analysis*, letteralmente analisi del differenziale, con la quale si identifica la distanza che intercorre tra la situazione attuale e quella ideale) con il sistema di controllo ottimale desumibile dal Decreto e dalle Linee di Confindustria, nonché dalla *best practices* affermatasi in materia.

In particolare sono state indagate la previsione, l'effettiva applicazione ed adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- controlli attinenti l'area dei poteri e delle responsabilità;
- controlli attinenti l'organizzazione;
- controlli informatizzati;
- altre tipologie di controlli.

Si è dunque passati all'individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate, valutando e condividendo gli interventi migliorativi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i *gap* rilevati, in funzione di un'analisi di costo-beneficio che ha considerato da un lato i costi, anche organizzativi, legati all'azzeramento dei *gap* e, dall'altra, il beneficio alla luce dell'effettiva riduzione del rischio di commissione dei reati correlati.

Tre finalità principali hanno in particolare guidato questa attività:

- ridurre la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- mantenere "snello" il processo, ovvero garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Per ciascuna criticità rilevata, è stato quindi identificato:

- un piano d'azione (ovvero gli interventi necessari per ridurre o eliminare il *gap*);
- il responsabile per l'implementazione degli interventi identificati;
- il termine entro il quale il piano d'azione deve essere portato a compimento / lo stato di avanzamento degli interventi già in corso.

## **4. - Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Ecoambiente S.r.l.**

### **4.1. - Finalità del Modello**

Il Modello costituisce uno strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati ed ha la fondamentale funzione di configurare un sistema organico di prescrizioni e di strumenti organizzativi di controllo volto prevenire o comunque a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il sistema organizzativo rappresentato dal Modello di gestione e controllo ha l'obiettivo di prevenire e sanzionare possibili comportamenti che di per sé costituiscono un rischio di commissione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto.

Le finalità del Modello sono pertanto identificabili:

- nello strutturare un adeguato sistema di prevenzione e controllo per ridurre il rischio di commissione dei reati realizzabili nella realtà aziendale nello svolgimento della attività della Società;
- nell'informare in modo completo, esaustivo e costante i lavoratori dipendenti di Ecoambiente S.r.l. e in generale tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano per conto della Società nelle aree di rischio dell'attività aziendale che la violazione delle disposizioni del Modello può determinare l'irrogazione di una sanzione nei loro confronti e a carico dell'Ente (a titolo di responsabilità amministrativa di cui al Decreto);
- nell'affermare che Ecoambiente S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui l'Azienda intende attenersi;
- nel censurare effettivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Per l'implementazione del Modello è stato previsto un sistema di principi di comportamento - generali e speciali - e di relative attività di controllo volto a:

- individuare nell'attività aziendale di Ecoambiente S.r.l. le aree di rischio (e i relativi processi);

- regolamentare le procedure e attività interne per ridurre il rischio e auspicabilmente prevenire la realizzazione dei reati di cui al Decreto. Tale regolamentazione si integra con l'adozione del Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità deontologiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
- creare un sistema di deleghe e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni e delle correlate responsabilità;
- definire in modo specifico e puntuale le funzioni e le responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa di Ecoambiente S.r.l., con l'indicazione delle deleghe di funzioni interne e delle procure a rappresentare la Società verso l'esterno che possa garantire il mantenimento di una adeguata segregazione delle competenze;
- individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuire all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento ove necessario.

#### **4.2. – I rapporti tra il Modello ed il Codice Etico**

Ecoambiente S.r.l. ha adottato il c.d. Codice Etico, documento diffuso all'interno dell'organizzazione aziendale e comunicato ai propri interlocutori, nel quale ha formalizzato i principi di deontologia, i diritti, i doveri e le responsabilità che caratterizzano l'esistenza e improntano in via generale l'attività della Società.

Il Codice Etico ispira tutta l'attività aziendale e i suoi principi costituiscono la base etica dei protocolli previsti dal presente Modello, di cui costituisce parte integrante.

Il Modello di organizzazione e controllo previsto dal Decreto è volto a fornire le regole di condotta e le informazioni necessarie a prevenire la realizzazione di specifiche fattispecie di reato e a disciplinare le modalità di gestione di un tale evento; il Codice Etico contiene la formalizzazione dei principi deontologici che improntano in via generale l'attività della Società e dei propri dipendenti.

#### **4.3. - La struttura del Modello. La Parte Generale, l'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti e le Parti Speciali**

Il Modello si compone, in primo luogo, della presente Parte Generale, nella quale sono illustrati i principi normativi che hanno ispirato la sua adozione, le metodologie utilizzate nella sua redazione, gli organi deputati alla sua attuazione e il sistema sanzionatorio che ne presidia il rispetto.

L'analisi dettagliata delle singole ipotesi di reato presupposto e delle aree aziendali di rischio trova spazio nelle diverse Parti Speciali del Modello, dedicate ciascuna ad un tipo/gruppo di reati previsti dal Decreto.

Le singole Parti Speciali potranno fare rinvio alle procedure eventualmente vigenti all'interno di Ecoambiente S.r.l..

L'analisi della realtà di Ecoambiente S.r.l. ha consentito di ritenere altamente improbabile la commissione nell'ambito dell'attività aziendale di alcuni dei reati previsti dal Decreto. Si è quindi deciso di escludere dalla valutazione del rischio e quindi dalla disciplina del Modello i reati di falso nummario *ex art. 25-bis* del Decreto; i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico *ex art. 25-quater*; le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25-quater.1*; i reati contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, pornografia e prostituzione minorile) *ex art. 25-quinquies*; i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope *ex D.P.R. n. 309/1990*; in parte, i reati c.d. di *market abuse* (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) di cui all'art. 25-sexies (trattati, per gli aspetti di interesse, nell'ambito della Parte Speciale "E", dedicata ai reati societari).

I fatti di reato ritenuti, viceversa, possibilmente interferenti con l'attività aziendale, in considerazione del contesto imprenditoriale nel quale opera la Società, sono stati individuati nei seguenti:

- i reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 e 25 del Decreto, compresi i reati contro l'amministrazione della giustizia (induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 25-decies): Parte Speciale "A". A proposito della Parte Speciale in questione si consideri, altresì, quanto si dirà *infra*, § 4.4;
- i reati in tema di criminalità informatica di cui all'art. 24-bis: Parte Speciale "B";
- i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter: Parte Speciale "C";
- i reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1: Parte Speciale "D";

- i reati societari di cui all'art. 25-ter: Parte Speciale "E";
- i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies: Parte Speciale "F";
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-octies: Parte Speciale "G";
- i reati di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25-novies: Parte Speciale "H";
- i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies: Parte Speciale "I";
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies: Parte Speciale "L".

All'interno delle singole Parti Speciali sono stati considerati esclusivamente i reati nei quali è stato valutato astrattamente sussistente il rischio di responsabilità della Società con conseguente esclusione delle singole fattispecie non ritenute critiche.

#### **4.4. - Rapporti tra il Modello e la normativa "anticorruzione" ex L. n. 190/2012**

Come esposto in sede di descrizione dell'attività svolta da Ecoambiente S.r.l. (cfr. *supra*, § 2.3.), la natura pubblica del servizio prestato dalla Società, che trova espressione anche nella partecipazione al suo azionariato, nella misura del 51%, da parte di Latina Ambiente S.p.A. (controllata dal Comune di Latina) hanno reso opportuno estendere - nella Parte Speciale del presente Modello dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione - la valutazione delle aree di rischio oltre i confini della illiceità penale (come imposti dal Decreto), arrivando a ricomprendere, con la previsione di appositi presidi, anche le potenziali situazioni di più generale pregiudizio della legalità (seguendo lo spirito di fondo della Legge 190).

#### **4.5. - Destinatari del Modello**

I contenuti e i principi del presente Modello sono destinati e indirizzati agli organi societari, ai loro componenti, ai dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti esterni, ai fornitori, agli appaltatori, oltre che ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello viene diffuso a tali soggetti di modo che costoro possano attenersi alle disposizioni dello stesso, sulla base del principio per il quale Ecoambiente S.r.l. si dissocia da qualsiasi comportamento in contrasto con la legge o con le disposizioni del Modello, qualunque sia l'interesse che tale comportamento mira a realizzare.

#### **4.6. - Diffusione del Modello**

La Società, al fine di assicurare l'efficacia del Modello, intende promuovere la divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendenti, operano per il conseguimento degli obiettivi di Ecoambiente S.r.l. in forza di rapporti contrattuali.

La piena e corretta conoscenza delle regole di condotta e dei sistemi di controllo da parte delle risorse umane attuali, ma anche di quelle future, è di primaria importanza e sarà attuata mediante un'attività di comunicazione e formazione diversificata a seconda dei Destinatari cui si rivolge tenendo conto di posizioni, mansioni e ruoli ricoperti dai suddetti soggetti nelle attività sensibili.

Detta l'attività sarà improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di favorire il pieno rispetto delle disposizioni aziendali e delle norme etiche che dovranno essere la fonte d'ispirazione dei comportamenti dei soggetti interessati.

#### **4.7. - Attività di formazione e informazione**

Per assicurare un'effettiva conoscenza del Modello, il Consiglio di Amministrazione ne comunica formalmente l'adozione alle diverse categorie di Destinatari individuando anche la miglior modalità attraverso la quale operare l'informazione, ad esempio tramite strumenti informatici (tipo Intranet o e-mail), o consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o mediante la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del responsabile della funzione di riferimento o affissione in bacheca.

Successivamente all'approvazione del Modello, agli attuali dipendenti ed in seguito a tutti i nuovi assunti all'atto di accettazione della proposta di assunzione (compresi i lavoratori interinali/somministrati), sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello, di impegno ad osservarne le prescrizioni e una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico, con l'avvertenza che la violazione delle norme ivi contenute sarà in ogni caso considerato illecito disciplinare.

Detto contenuto dovrà essere inserito anche nella lettera di incarico o nel contratto che comporti la costituzione di una forma di *partnership* e consulenza, nonché nei contratti con i fornitori e gli appaltatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno dichiarare e sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Modello e del Codice Etico.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati a ciascun Dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso.

In caso di revisioni o di aggiornamenti significativi del Modello, la Società provvederà a darne debita comunicazione a tutti i Destinatari nei modi che riterrà più adeguati alla garanzia della sua osservanza.

Ecoambiente S.r.l. curerà l'organizzazione di sessioni di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi contenuti nel Codice Etico.

La formazione verrà, altresì, differenziata, nei contenuti, in funzione della qualifica dei Destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

La comunicazione e la formazione dei Destinatari mirano a fornire un quadro esaustivo della nuova disciplina in tema di responsabilità amministrativa, nonché dei contenuti e dei principi sui quali si fonda il Modello.

Le sessioni di formazione sono obbligatorie e, infatti, l'assenza ingiustificata verrà sanzionata secondo il sistema disciplinare previsto dal Modello.

Di tale attività dovrà esserne tenuta puntuale registrazione (ad esempio, attraverso la sottoscrizione di verbali ad opera dei partecipanti, la compilazione di questionari oppure certificando la presenza dei Destinatari mediante il rilascio di attestati di partecipazione).

Nel caso di nuove assunzioni in organico successive all'adozione del Modello è prevista la consegna di set informativo composto da copia del Modello, copia del Codice Etico, CCNL, e/o l'effettuazione di un corso formativo.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante aggiornamento dei Destinatari.

#### **4.8. - Adozione, modifiche e integrazioni del Modello**

Il Decreto prevede che sia l'*organo dirigente* ad adottare il Modello di organizzazione, di gestione e controllo (art. 6), demandando ad ogni ente l'individuazione del proprio organo deputato a tale compito.

Ecoambiente S.r.l. ha individuato nel Consiglio di Amministrazione della Società l'organo dirigente deputato all'adozione del Modello.

Ogni modifica ed integrazione di carattere sostanziale del modello di gestione e controllo è rimessa alla competenza del CdA su indicazione dell'OdV, secondo le procedure disciplinate dal paragrafo 7 del presente Modello.

## 5. - Organismo di Vigilanza

### 5.1. - Costituzione dell'OdV

Il Decreto prevede la creazione di un organismo dotato di poteri autonomi e che sia deputato esclusivamente a vigilare sulla effettiva operatività e sull'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento (art. 6 comma 1, lett. b): l'Organismo di Vigilanza (OdV).

*“L'organismo di controllo, per essere funzionale alle aspettative, deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri di **iniziativa, autonomia e controllo**. Evidente, infatti, che al fine di garantire efficienza e funzionalità l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Al riguardo appare auspicabile che si tratti di un organismo di vigilanza formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggetti da individuare, eventualmente ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità, che vengano a realizzare effettivamente quell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”<sup>19</sup>.*

Il Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente S.r.l. ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza monocratico.

Come detto, il Decreto richiede che la Società “*si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno*”.

Le linee guida di Confindustria indicano i requisiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza in (a) autonomia e indipendenza, (b) professionalità e (c) continuità di azione.

#### (a) Autonomia e indipendenza

L'OdV riporta direttamente e unicamente al Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire una totale autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, non vi sono vincoli gerarchici o legami tra l'Organismo e le strutture operative della Società. Secondo le Linee guida di Confindustria “*La posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo*

---

<sup>19</sup> Così G.i.p. Trib. Roma, 4 aprile 2003, in *Cass. Pen.*, 2003, 2803 ss.

aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.” Quindi soltanto il CdA potrà sindacare le attività poste in essere dall’OdV quale responsabile del funzionamento e dell’efficacia del Modello.

Le Linee Guida prevedono anche che non sia attribuito all’OdV alcun compito che possa in qualsiasi modo renderlo partecipe delle decisioni operative dell’Ente minandone l’obiettività di giudizio.

(b) Professionalità

Le linee guida di Confindustria identificano quali elementi necessari a soddisfare il requisito di professionalità il fatto che l’OdV posseda un *bagaglio di strumenti e tecniche* per svolgere efficacemente l’attività assegnata.

Nello specifico, sono richieste competenze nel campo statistico e nella valutazione dei rischi, senza sottovalutare le conoscenze aziendalistiche, contabili e giuridiche.

Occorre, altresì, che l’ODV posseda padronanza della disciplina in materia ambientale, di cui alla normativa prevista dal D.lgs. n. 156/2005. Un requisito siffatto deve ritenersi imprescindibile in ragione dello specifico settore in cui Ecoambiente S.r.l. presta la propria attività d’impresa.

(c) Continuità di Azione

Secondo le Linee Guida, al fine di garantire l’efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all’attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

## **5.2. - Nomina e cessazione dall’ufficio dei membri dell’OdV. Cause di ineleggibilità e decadenza**

L’Organismo di Vigilanza di Ecoambiente S.r.l. è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dell’OdV viene perfezionata con una dichiarazione di accettazione mediante sottoscrizione dell’estratto della delibera del CdA, ovvero resa direttamente a verbale del CdA.

I membri del OdV rimangono in carica per la durata di tre anni.

Con la delibera di nomina il Consiglio di Amministrazione determina il compenso per i membri dell’OdV. Tale compenso rimarrà invariato per l’intera durata dell’incarico.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le seguenti cause di ineleggibilità o incompatibilità:

- presenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste per gli amministratori di società dall'art. 2382 del codice civile<sup>20</sup>;
- presenza di sentenza di condanna, anche in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti dai quali il Decreto fa derivare la responsabilità dell'ente;
- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del CdA o con soggetti apicali in genere di Ecoambiente S.r.l.;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il soggetto nominato membro dell'OdV deve esplicitamente dichiarare l'inesistenza di alcuno dei suddetti motivi di ineleggibilità o incompatibilità.

Al sopraggiungere di una giusta causa, il CdA può revocare la nomina di uno o di tutti i membri dell'OdV, provvedendo nel più breve tempo possibile alla nomina di altro/i soggetto/i.

Per "giusta causa" di revoca della nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione al Consiglio di Amministrazione riepilogativa annuale sull'attività svolta; l'omessa redazione del piano delle attività; l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6,

---

<sup>20</sup> Cfr. art. 2382 c.c.: "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

comma 1, lett. d), del Decreto; l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza; la violazione dell'obbligo di riservatezza; mancata partecipazione alle adunanze dell'OdV per tre sedute consecutive;

- la sopraggiunta necessità di riorganizzazione della Società.

### **5.3. - Funzioni e poteri dell'OdV**

Le principali funzioni dell'OdV sono:

- vigilare sulla concreta efficacia e capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- controllare il rispetto, l'attuazione e l'efficacia del Modello da parte dei Destinatari;
- verificare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto dal Modello;
- verificare l'opportunità di modificare/aggiornare il modello al mutare delle condizioni aziendali o del quadro normativo di riferimento.
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente le violazioni accertate del Modello al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Più nel dettaglio all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

1. pianificazione e attivazione delle necessarie procedure di controllo delle attività. In tal modo si avrà il duplice effetto di tenere aggiornata la mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati e verificare gli atti e le operazioni posti in essere nell'ambito di tali aree (c.d. Aree di Rischio);
2. accesso, con cadenza regolare, agli archivi - cartacei e digitali - delle funzioni coinvolte nelle Aree di Rischio, al fine di verificare, a campione, che le procedure stabilite per tali aree siano rispettate;
3. al fine di poter facilitare la funzione *sub* (1) e (2), coordinamento con le altre funzioni aziendali dalle quali l'OdV viene costantemente informato tramite l'attività di reportistica e apposite riunioni sull'evoluzione delle attività nelle Aree di Rischio;
4. svolgimento di indagini interne e attività ispettive che si rendano eventualmente necessarie nell'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello o, più in generale, di specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del Decreto;

5. raccolta, elaborazione e tenuta delle informazioni rilevanti in ordine all'attuazione e rispetto del Modello, nonché controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
6. monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni;
7. aggiornamento della lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o rese disponibili dalle funzioni aziendali;
8. con l'ausilio delle funzioni aziendali interessate, periodica verifica dell'idoneità e coerenza con la normativa di riferimento del sistema di deleghe e procure in essere;
9. promozione di opportune iniziative volte a far sì che il Modello sia conosciuto e compreso dai dipendenti. In particolare l'OdV provvederà a coordinarsi con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione del personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, al fine di fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto, inclusa la predisposizione della documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
10. verifica della rispondenza alle disposizioni del Decreto degli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.);
11. laddove l'OdV riscontri esigenze di adeguamento del Modello anche dovute a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno, provvederà a proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Modello;
12. coordinamento e cooperazione con soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
13. controllo delle operazioni svolte dagli organi di *governance* e dai dirigenti mediante verifica dei verbali delle riunioni del CdA, ovvero tramite immediata attività di *reporting* all'OdV sulle operazioni aziendali che interessano le aree di rischio.

Per permettere all'OdV di svolgere le suddette funzioni il CdA attribuisce a tale organo i seguenti poteri:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi *spot* non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti;
- l'OdV dispone di poteri di spesa nell'ambito di un budget annuale stabilito dal CdA idoneo e sufficiente a garantire l'efficace svolgimento in via autonoma delle proprie funzioni. Il CdA assicura l'uso, anche se non esclusivo, da parte dell'OdV, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività, nonché personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle sue funzioni.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV ha comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o di consulenti terzi.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dello stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvede a dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse, le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso, il funzionamento della reportistica da e verso l'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dal Modello.

Inoltre, nell'ambito del Regolamento, l'OdV prevede dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;

gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e in materia di gestione ambientale;

gli attori rilevanti in tema di flussi informativi nei confronti dell'OdV, secondo quanto previsto nel paragrafo seguente.

L'OdV disciplina le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvede a dotarsi di un Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare al Consiglio di Amministrazione.

#### **5.4. - Obblighi di informazione verso l'OdV**

Nell'ottica di agevolare la sua attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello;

informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso.

Come sopra indicato, è consentito all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Tutti i Destinatari devono tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello.

Tali segnalazioni devono essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area; esse potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto e del Modello vigente.

Qualora le violazioni, anche presunte, riguardino l'organizzazione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è facoltà anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante tra i Destinatari del Modello, di inviare le relative segnalazioni all'OdV.

Al ricevimento di una segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente ne abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Qualora il mittente della segnalazione suddetta non vi abbia

già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le informazioni ritenute utili, quali, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;

- i provvedimenti e, più in generale, le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in relazione con ipotesi di reato di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;

- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento alle violazioni del Modello e del Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti e degli altri destinatari delle relative norme) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;

- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro);

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (ad esempio, cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);

- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Tali informazioni devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza.

Le segnalazioni e le informazioni, salvo quanto specificato di seguito in riferimento alle informazioni a cura dei *Process Owner* riguardanti le Operazioni Sensibili, devono essere effettuate in forma scritta, utilizzando un indirizzo e-mail dedicato ([odv@ecoambiente.latina.it](mailto:odv@ecoambiente.latina.it)).

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, Ecoambiente S.r.l. garantisce la tutela di qualunque soggetto segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone ingiustamente accusate con dolo o colpa grave.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo a svolgere ogni opportuna indagine - anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione - e dando comunicazione dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di reportistica (al riguardo, si rimanda al paragrafo seguente).

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Sensibili di cui alle Parti Speciali i membri del CdA o i responsabili di funzione vengono qualificati come *Process Owner* e sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni su Operazioni Sensibili realizzate.

Data la natura trasversale delle aree rilevanti in tema di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come meglio esplicitato nella relativa Parte Speciale del Modello, assumono altresì il ruolo di *Process Owner*, in quanto Destinatari del Modello, le seguenti figure organizzative, come definite dall'art. 2, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- il Datore di lavoro;
- il Delegato del Datore di lavoro;
- i Dirigenti;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico competente.

Infine, con riferimento alle aree rilevanti in tema di reati di criminalità informatica, assume altresì il ruolo di Process Owner il Responsabile dei Sistemi Informativi.

L'identificazione delle sopra citate Operazioni Sensibili avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di *risk assessment* condotta.

L'OdV procede ad informare opportunamente il CdA circa la definizione di detti criteri e parametri.

Le Operazioni Sensibili debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione e la trasmissione (con qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia dell'invio e sia sempre riconoscibile il mittente) all'OdV di una c.d. Scheda informativa da aggiornarsi su base periodica.

Sarà cura dell'OdV comunicare ai *Process Owner* i sopra citati criteri di valutazione e parametri, nonché regole operative e periodicità di invio delle suddette Schede Informative.

### **5.5. - Reportistica da parte dell'OdV**

Nello svolgimento del proprio compito principale di vigilanza sull'attuazione del Modello l'OdV è tenuto a dare regolare informativa scritta, comprensiva delle segnalazioni di eventuali criticità, al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV ha il dovere di comunicare al CdA:

- all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- periodicamente, con cadenza annuale, lo stato di avanzamento del Piano delle Attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ovvero qualsiasi condotta illegittima e/o illecita, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione da parte dei Destinatari che l'OdV ritenga fondate o che abbia direttamente accertato;
- una volta l'anno, attraverso una relazione riepilogativa, le attività svolte nei precedenti dodici mesi e i risultati delle stesse, gli elementi di criticità e le violazioni del Modello, nonché le proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il CdA ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello.

Oltre che il CdA, l'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente anche i Soci qualora la violazione riguardi i vertici della Società.

### **5.6. - Modalità di archiviazione delle informazioni ricevute e documenti raccolti**

I documenti prodotti, ricevuti o raccolti dall'OdV e tutta la documentazione relativa all'aggiornamento del Modello di gestione e controllo di Ecoambiente S.r.l. vengono custoditi e archiviati per un periodo di dieci anni nell'archivio dell'OdV, gestito esclusivamente dai membri dell'Organismo.

Oltre ai membri dell'OdV, l'archivio sarà reso accessibile soltanto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

## **6. – Sanzioni disciplinari ed altre misure di tutela in caso di violazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico**

### **6.1 - Funzioni del sistema disciplinare**

L'art. 6, comma 2, del Decreto espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”* che, di fatto, funge da deterrente contro l'inosservanza di tali prescrizioni.

Si ritiene comunemente che tale sistema sia del tutto autonomo rispetto alle eventuali vicende processualpenalistiche conseguenti all'eventuale accertamento della responsabilità dell'ente: qualora un illecito disciplinare integri al tempo stesso gli estremi di una fattispecie di reato, le sanzioni disciplinari (che sono destinate a trovare applicazione, oltre che nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, anche nelle ipotesi di violazione degli obblighi di direzione e vigilanza) si cumuleranno con quelle specificatamente previste per la commissione del reato.

Qualsiasi procedimento sanzionatorio è svolto nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) in concreto applicabile.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono affidati al Consiglio di Amministrazione che tiene costantemente informato l'OdV circa le violazioni accertate e le sanzioni irrogate.

Il presente Modello prevede, infine, provvedimenti sanzionatori per i soggetti, anche esterni alla società, che devono comunque ritenersi destinatari della norme medesime.

In generale, si sottolinea come, considerando la funzione preventiva delle sanzioni disciplinari, si ritengono condotte sanzionabili quelle che, pur non essendo penalmente rilevanti, sono dirette a ledere, ovvero ad indebolire, l'efficacia organizzativa e di controllo del Modello, compromettendone la funzione normativa.

Il rispetto delle disposizioni e delle regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico rappresenta un obbligo per i dipendenti ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c.<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> La violazione degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. legittima l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2106 c.c.: *“l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione”*.

Le disposizioni il cui mancato rispetto costituisce illecito disciplinare sono formalmente dichiarati vincolanti per tutti i Destinatari (si consideri, a tal proposito, l'inserimento mediante richiamo nei contratti di lavoro dei dipendenti; l'inserimento mediante richiamo nei contratti con soggetti terzi nell'ambito delle attività aziendali ricadente nelle aree a rischio).

È previsto, altresì, che le disposizioni relative all'illecito disciplinare vengano costantemente pubblicizzate all'interno e all'esterno dell'azienda, attraverso, ad esempio, attività di formazione e informazione in materia, ovvero, mediante affissione della regolamentazione in luoghi accessibili a tutti.

L'OdV provvede alla costante verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, nonché al monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti e degli interventi nei confronti dei soggetti esterni, segnalando eventuali carenze riscontrate.

## **6.2. - Violazioni del Modello e relative sanzioni**

Si considerano condotte costituenti illecito disciplinare:

- 1) i comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- 2) i comportamenti che, sebbene non rientranti nelle fattispecie di reato di cui al Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- 3) i comportamenti non conformi alle norme di comportamento contenute nelle Parti Speciali del Modello e nel Codice Etico, anche se la loro violazione non costituisce illecito penale.

Oltre alle infrazioni delle procedure disciplinate nelle Parti Speciali del Modello e nel Codice Etico, costituiscono violazioni anche le seguenti ipotesi:

- mancata segnalazione, secondo le procedure aziendali, di eventuali trasgressioni;
- ostacolo ai poteri di iniziativa e di controllo dell'OdV o violazione del sistema di controllo attuati attraverso la predisposizione di documentazione non veritiera o alterata.

Quanto alla specifica sanzione applicabile alle singole ipotesi di violazione, si consideri che la Società procede in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati, attraverso un sistema disciplinare che sanzioni tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione nel rispetto del principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Nella scelta della sanzione applicabile si seguono i seguenti criteri:

- rilevanza degli obblighi violati;
- la presenza e l'intensità del dolo;
- la presenza e il grado di negligenza, imprudenza, imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità o previsione dell'evento;
- reiterazione delle condotte inosservanti;
- l'entità del pericolo e/o del danno a cui si espongono in conseguenza della inosservanza del modello le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la Società;
- il livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- la condivisione della responsabilità con altri soggetti.

Il procedimento disciplinare deve, inoltre, assicurare la garanzia del diritto di difesa attraverso il contraddittorio; l'immediatezza e la specificità della contestazione; la proporzionalità della sanzione; la tempestiva comunicazione della sanzione.

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione entro il quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni scritte ovvero chiedere, sempre per iscritto, di discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato.

Entro i 30 giorni successivi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente, si conclude l'istruttoria e si procede alla irrogazione (motivata per iscritto) dello specifico provvedimento disciplinare.

#### **6.2.1. - Sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza di cui all'art. 5 lett. b) del Decreto**

L'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate è determinata sulla base della gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo precedente (salva la necessità di preventiva contestazione e di rispetto della procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - Statuto dei Lavoratori - nonché di quella prevista all'art. 72 del CCNL di categoria (FISE ASSOAMBIENTE)).

Le sanzioni previste in caso di violazioni del Modello e del Codice Etico da parte dei lavoratori subordinati, che possono essere irrogate nel rispetto del principio di proporzionalità, sono le seguenti:

- richiamo verbale: nei confronti il dipendente che violi colposamente le prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del modello e nel Codice Etico, che non siano da considerare violazione di obblighi rilevanti;

- ammonizione scritta: per il dipendente che sia recidivo nei comportamenti di cui al punto precedente;

- multa: nei limiti previsti dal CCNL (non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrica) per il dipendente, che essendo già incorso nel provvedimento dell'ammonizione scritta, persista nella violazione, nonché nelle ipotesi di violazione colposa in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico dell'autore della violazione o per la rilevanza degli obblighi inosservati, possa essere compromessa l'efficacia generale del Modello;

- sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei limiti previsti dal CCNL di categoria (fino ad un massimo di 10 giorni) : per il lavoratore che violi dolosamente le prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del Modello e nel Codice Etico che non integrino reato presupposto, nonché nei casi di reiterata violazione colposa di obblighi rilevanti;

- licenziamento con preavviso: per il dipendente che violi dolosamente le prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del Modello che integrino reato presupposto o che possano compromettere l'efficacia generale del modello, nonché in caso di violazioni finalizzate alla commissione di un reato previsto dal Decreto, qualora il lavoratore sia incorso per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e della retribuzione per un totale di 20 giorni o se, nello stesso periodo di tempo, abbia subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente;

- licenziamento senza preavviso: per il dipendente che attraverso uno dei comportamenti descritti al punto precedente determini altresì l'irrogazione di sanzioni previste dal decreto a carico della Società, anche in via cautelare.

Costituiscono, altresì, violazioni per cui è previsto il licenziamento: l'aver agito, in caso di realizzazione dei delitti colposi previsti dal decreto 231, nonostante la previsione dell'evento, nel caso si verifichi una pluralità di eventi lesivi, ovvero in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio infortunio, tenuto conto del livello di prevedibilità; l'elusione

fraudolenta del sistema di controllo attraverso la falsificazione o la distruzione della documentazione volta a ostacolare i poteri di controllo dell'OdV.

### **6.2.2. - Adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza**

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza sono adottati, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi di cui all'articolo 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle disposizioni del CCNL.

### **6.2.3. - Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5 lett. a) del Decreto**

In caso di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello o nel Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5 lett. a) del Decreto, in aderenza ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto, i seguenti provvedimenti disciplinari:

ammonizione scritta: in caso di violazione colposa delle prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del Modello e del Codice Etico;

sospensione temporanea degli emolumenti: nel caso di reiterata violazione colposa delle prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del modello che non integrino reato presupposto, o qualora la violazione colposa attenga ad una regola cautelare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di gestione/trattamento rifiuti o ad obblighi finalizzati alla formazione e attuazione delle decisioni dell'ente, alla gestione delle risorse finanziarie e a garantire l'effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza;

revoca della delega o della carica (o, in sua assenza, la sospensione temporanea degli emolumenti da tre a sei mesi): nel caso di violazione dolosa delle prescrizioni disciplinate nelle Parti Speciali del modello e del Codice Etico che non integri un reato presupposto, o che sia finalizzata alla sua commissione, o in caso di violazione delle prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del modello che integri un delitto colposo o una contravvenzione "presupposti", al di fuori delle ipotesi per le quali è prevista la revoca della carica. In particolare, la revoca della carica si applica in caso di violazione delle prescrizioni comportamentali disciplinate nelle Parti Speciali del modello che integri un delitto presupposto doloso, o nei casi di reiterata

violazione dolosa del Modello che non integri un reato presupposto e nei casi di reiterazione di delitto colposo o contravvenzione “presupposti” e in caso di fraudolenta elusione del sistema di controllo attraverso l’alterazione o distruzione della documentazione prevista dalle procedure ovvero di predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell’OdV.

In caso di realizzazione di delitti colposi previsti dal Decreto, la revoca della carica si applica quando il soggetto ha agito nonostante la previsione dell’evento, o qualora si verificano una pluralità di eventi dannosi o, ancora, in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio, tenendo conto del livello di prevedibilità.

#### **6.2.4. - Adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti in posizione apicale**

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti in posizione apicale sono adottati, anche su segnalazione dell’OdV, dall’Assemblea dei Soci.

Nel caso di violazione delle norme comportamentali poste in essere da parte di un Consigliere o, comunque, della minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l’OdV ne dà avviso senza ritardo al Consiglio di Amministrazione affinché convochi immediatamente l’Assemblea dei Soci.

Nel caso di violazione delle norme comportamentali da parte dell’intero Consiglio di Amministrazione o della sua maggioranza, l’OdV ne dà avviso senza ritardo ai Soci.

Lo statuto deve prevedere che l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti in posizione apicale spetti all’Assemblea dei Soci. L’atto costitutivo deve prevedere quanto stabilito nel presente Modello in materia di responsabilità degli amministratori per le eventuali violazioni delle procedure in esso descritte.

#### **6.2.5. - Sanzioni nei confronti dei collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, dei consulenti esterni, degli agenti, fornitori e appaltatori**

Ogni violazione posta in essere dai Collaboratori, dagli Agenti, dai Consulenti esterni e dai Fornitori, nonché dagli Appaltatori potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione/agenzia/distribuzione/appalto/subappalto/fornitura/prestazione d’opera, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale

comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

## **7. - Aggiornamento e adeguamento del Modello**

### **7.1. Verifiche e controlli**

L'OdV redige con cadenza annuale un programma di vigilanza al fine di pianificare la propria attività di verifica dell'idoneità del Modello.

Il programma deve contenere un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nel corso delle verifiche ed ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli e nello svolgimento di tale attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto dei componenti interni competenti nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

Nell'ambito dell'attività di verifica, l'OdV svolge un monitoraggio, con verifiche a campione, di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei dipendenti rispetto alla problematica della responsabilità dell'ente.

Le verifiche condotte dall'OdV e il loro esito sono oggetto di report periodici al Consiglio di Amministrazione nei quali vengono altresì illustrate le eventuali proposte di miglioramento, implementazione ed integrazione del Modello, anche tenendo conto delle violazioni delle prescrizioni riscontrate, delle modifiche normative o riasseti societari intervenuti.

### **7.2. Aggiornamento e adeguamento**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Una volta approvate le modifiche, esse sono comunicate all'OdV per la loro immediata applicazione attraverso la comunicazione ai destinatari interni ed esterni alla Società.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

## **PARTE SPECIALE "A"**

**I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**(artt. 24, 25 e 25-decies D. Lgs. n. 231/2001)**

## **Premessa**

### **1. - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto).**

#### **Profili generali**

### **2. - Reati contro il patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità europea di cui all'art. 24 del Decreto**

- 2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- 2.2. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- 2.3. - Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma II, n. 1 c.p.)
- 2.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- 2.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)
- 2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

### **3. - Reati contro il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto**

- 3.1. - Concussione (art. 317 c.p.)
- 3.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 3.4. - Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.)
- 3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- 3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- 3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 3.10. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- 3.11. - Trattamento sanzionatorio delle fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto

### **4. - Reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies del Decreto**

- 4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- 4.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-decies del Decreto

### **5. – Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi della L. 190/2012**

- 5.1. - Peculato (art. 314 c.p.)
- 5.2. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

- 5.3. – Pene accessorie (art. 317-*bis* c.p.)
  - 5.4. – Confisca (art. 322-*ter* c.p.)
  - 5.5. – Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
  - 5.6. – Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325 c.p.)
  - 5.7. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
  - 5.8. – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
  - 5.9. – Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.)
  - 5.10. – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
  - 5.11. – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 334 c.p.)
  - 5.12. – Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- 6. - Aree a rischio**
- 7. - Destinatari della parte speciale “A” - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione nelle aree di attività a rischio**
- 8. – Schede di evidenze**
- 9. – Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza**

## **Premessa**

Considerata la partecipazione indiretta del Comune di Latina in Ecoambiente (in forza della partecipazione maggioritaria detenuta dall'ente territoriale nella compagine societaria della Latina Ambiente S.p.A. che, a sua volta, detiene il 51% delle quote di Ecoambiente), si è ritenuto opportuno privilegiare un approccio di maggior tutela nella redazione del Modello, integrando la presente Parte Speciale con presidi specifici mirati a contrastare fenomeni corruttivi e, più in generale, situazioni di pregiudizio (anche potenziale) della legalità, in coerenza con le finalità perseguite dalla legge n. 190/2012.

Invero, nella identificazione delle c.d. "aree a rischio" e dei principi di comportamento volti a prevenire la realizzazione delle fattispecie delittuose qui considerate, si è fatto riferimento al concetto di corruzione contenuto nella legge sopra richiamata. Si tratta, infatti, di una accezione più ampia rispetto a quella di cui al D. Lgs. n. 231/2001, in quanto - come precisato dalla Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015 - in essa convergono *"non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di devianza significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

Inoltre, in ragione delle sopra esposte considerazioni, i principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale sono stati estesi, oltre che ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, a tutte le fattispecie considerate dalla Legge n. 190/2012 (cfr. infra, par. 5).

## **1. - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto). Profili generali**

Oggetto di analisi della presente Parte Speciale sono i reati che si configurano sul presupposto che la Società abbia instaurato rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione deve intendersi qualsiasi persona giuridica a cui l'ordinamento attribuisce la cura di interessi pubblici, o che svolga attività di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, in forza di norme di diritto pubblico o atti autoritativi<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, sono equiparati alla categoria in esame gli organismi pubblici istituiti, anche in forma societaria, per soddisfare specifici interessi generali, finanziati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a controllo di questi ultimi, ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dagli enti suindicati, nonché dotato di personalità giuridica.

Sono, altresì, ricompresi nella suddetta categoria gli organi e le istituzioni appartenenti alle Comunità Europee.

Il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici che verranno analizzate nel prosieguo deve essere individuato in riferimento ai principi di cui all'art. 97, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che l'esercizio della pubblica funzione deve avvenire nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Proprio in ragione di tale esigenza, sono puniti anche quei comportamenti posti in essere da privati che, con atti sollecitatori anche di natura fraudolenta ad opera di un soggetto pubblico, siano idonei a turbare il corretto esercizio della funzione amministrativa e, conseguentemente, produrre un danno, anche di natura economica, in capo alla Pubblica Amministrazione nella sua interezza.

Occorre specificare, altresì, che tali reati hanno natura c.d. propria, poiché al fine di una loro realizzazione è necessaria la partecipazione di un soggetto qualificato - un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio - differenziandosi, sotto questo profilo, dai reati c.d. comuni che possono essere commessi da chiunque.

Pertanto, visto che molti dei reati considerati nella presente Parte Speciale presuppongono le nozioni di "pubblico ufficiale" ed "incaricato di pubblico servizio", appare necessario descriverne brevemente gli elementi essenziali.

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ci si riferisce: alle amministrazioni dello Stato (Presidenza del Consiglio, Consob, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Autorità per l'Energia Elettrica e Gas); la Comunità Europea e Istituti collegati; ASL; INPS; INAIL; Comuni, Province, Regioni.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma definisce la nozione di “pubblica funzione amministrativa”: “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Con riferimento alla nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria”, vista la facile identificazione del ruolo e dei soggetti, il codice non ha ritenuto opportuno esplicitarne analogha definizione.

L'art. 358 c.p. prevede che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Perché il “servizio” possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato (nelle stesse forme della pubblica funzione) da norme di diritto pubblico e atti autoritativi; ma estrinsecarsi al di fuori di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa (propri, invece, dell'attività del pubblico ufficiale).

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”, né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha, quindi, indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;

(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Trattasi di reati che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sono caratterizzati dal dolo che può essere definito, in linea generale, come la consapevolezza in capo all'agente del reato da commettere e, conseguentemente, la volontà del suo concretizzarsi nella realtà.

Infine, è necessario premettere che nella presente Parte Speciale sono ricompresi due delitti di cui agli artt. 640, secondo comma, e 640-*bis* c.p., ovvero truffa in danno dello Stato e truffa per conseguire erogazioni dallo Stato, i quali non appartengono alla categoria dei tipici reati contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale.

Tuttavia, è sembrato opportuno ricomprendere tale previsione nella presente Parte Speciale in ragione della particolare ipotesi di truffa considerata, la quale presuppone comunque l'interazione tra l'agente e la P.A.

## **2. - Reati contro il patrimonio dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità europea di cui all'art. 24 del Decreto**

### **2.1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

La norma in esame punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

La condotta materiale oggetto di incriminazione è la distrazione, anche parziale, delle somme ottenute dalla P.A., dallo Stato o dalla Comunità Europea, per soddisfare scopi diversi rispetto alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse per cui sono stati rilasciati.

Trattasi di reato istantaneo, la cui consumazione avviene nel momento in cui si realizza la distrazione delle somme.

### **2.2. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Tale disposizione incrimina, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

È punita, quindi, la condotta di chi, al fine di ottenere mutui o finanziamenti dallo Stato (includendo anche enti e organi appartenenti all'Unione Europea), utilizza documenti materialmente alterati, dichiarazioni mendaci, ovvero omette informazioni dovute.

Diversamente dall'ipotesi di reato considerata nel paragrafo precedente, in tal caso non rileva lo specifico scopo per cui le somme indebitamente percepite vengono utilizzate.

Sotto il profilo penale, infatti, assume rilevanza la sola condotta fraudolenta e sleale impiegata per ottenere i finanziamenti predetti, elemento che, unitamente all'erogazione del finanziamento da parte dello Stato o altro Ente pubblico, consuma il reato in esame.

### **2.3. - Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma II, n. 1 c.p.)**

Il reato si realizza quando la condotta finalizzata a conseguire un ingiusto profitto consista in qualsiasi alterazione della realtà (artifici e raggiri) tale da indurre in errore lo Stato (inclusi gli Enti pubblici e l'Unione Europea), il quale, procedendo con un atto di disposizione patrimoniale, subisce un danno di natura economica.

Il delitto è integrato quando, a seguito del comportamento ingannevole, si realizza l'ingiusto profitto dell'agente e il conseguente danno in capo allo Stato.

#### **2.4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale fattispecie sanziona chiunque ponga in essere la tipica condotta di truffa di cui all'art. 640 c.p., al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La norma in esame non va confusa con la previsione di cui all'art. 316-ter c.p., in quanto quest'ultima fattispecie trova applicazione in via sussidiaria, ovvero solo ove non sia configurabile il reato di truffa *ex art. 640-bis c.p.*

Nello specifico, l'elemento differenziante è da ricercare nel requisito degli artifici e dei raggiri che "assorbono" la condotta materiale del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (dichiarazioni mendaci o omesse informazioni dovute) tutte le volte in cui i comportamenti suddetti si inseriscano in un contesto artificioso più ampio, finalizzato a rafforzare la portata ingannatoria della condotta principale ed idoneo a indurre in errore il soggetto passivo.

Il delitto si consuma nel momento in cui, a seguito degli artifici e dei raggiri, lo Stato o altro Ente pubblico eroga il finanziamento richiesto.

#### **2.5. - Frode informatica in danno allo Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

La norma incrimina chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ai sensi del terzo comma della norma in commento, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura della truffa, differenziandosi solo in relazione al fatto che il comportamento fraudolento non è esercitato direttamente sul soggetto passivo, bensì su un sistema informatico, telematico o sulle relative pertinenze.

La condotta si perfeziona nel momento in cui l'agente interviene, senza avere titolo, sul sistema informatico, alterandone il funzionamento.

## **2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto**

Con riferimento al profilo sanzionatorio, l'integrazione dei reati suddetti comporta l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o abbia causato un danno di particolare gravità, verrà applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Infine, si applicheranno le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II, lett. c), d) ed e) del Decreto.

### **3. - Reati contro il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto**

#### **3.1. - Concussione (art. 317 c.p.)**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta penalmente rilevante si compone di due momenti fondamentali.

In primo luogo, occorre che il soggetto pubblico eserciti il c.d. *metus publicae potestatis*, ovvero paventi un esercizio distorto della propria qualifica o dei propri poteri in danno al soggetto passivo.

Un comportamento siffatto deve, altresì, essere tale da costringere la vittima a dare o promettere denaro o altra utilità.

Per “*costrizione*” deve intendersi quello stato di coartazione del soggetto passivo, rimasto privo di qualsiasi possibilità di determinare il proprio comportamento in direzione contraria rispetto alla prospettazione del male ingiusto (minaccia) paventato dal pubblico ufficiale mediante l'abuso dei propri poteri o qualità.

Infine, il reato si consuma nel momento della dazione o della promessa: sotto quest'ultimo aspetto, ove alla promessa segua la dazione, il perfezionamento del reato coinciderà con tale evento.

Alla luce delle recenti modifiche intervenute sulla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, considerando che nelle ipotesi in esame è previsto quale soggetto attivo del reato proprio il solo pubblico ufficiale - e non l'incaricato di pubblico servizio - e non è punibile il coartato soggetto passivo del reato - a differenza delle ipotesi di corruzione ed induzione indebita a dare o promettere utilità – sono molto limitate e remote le ipotesi di concretizzazione del rischio reato sostanzialmente riconducibili al concorso, da *extraneus*, con il pubblico ufficiale concussore.

#### **3.2. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

La norma incrimina il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Il reato in esame è strutturato secondo la logica del concorso necessario di persone, per cui il delitto, al fine della sua realizzazione, presuppone il contributo sia del corruttore che del pubblico ufficiale corrotto.

Oggetto materiale della condotta è un atto o un comportamento che rientri nelle competenze del pubblico ufficiale, ovvero in quella sfera di attività a cui lo stesso è preposto dalla norma attributiva della pubblica funzione.

Il reato si consuma, alternativamente, al momento della dazione o della promessa. Ne consegue, che ove alla promessa segua il ricevimento del denaro e dell'utilità, il perfezionamento del reato avverrà in quest'ultimo istante.

### **3.3. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

È punito il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Diversamente dalla previsione di cui al paragrafo precedente, tale ipotesi di corruzione presuppone che il *pactum sceleris* tra il pubblico ufficiale e il corruttore abbia ad oggetto atti specifici di cui, a seconda che l'esercizio della pubblica funzione intervenga prima o dopo l'accordo criminoso<sup>2</sup>, se ne richiede l'omissione, il ritardo o la contrarietà ai doveri imposti al pubblico ufficiale dalla norma attributiva del potere.

Con riferimento al momento consumativo del delitto, valgono le medesime considerazioni esposte nel paragrafo che precede con la sola specificazione che, ove l'accordo corruttivo intervenga dopo il compimento dell'atto ad opera del pubblico ufficiale, il perfezionamento del reato si avrà solo se alla promessa segua la dazione.

### **3.4. - Ipotesi aggravata di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.)**

La norma in esame commina una pena aggravata, rispetto al reato generale di corruzione *ex* art. 319, ove il *pactum sceleris* abbia ad oggetto lo specifico scopo di ottenere il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

### **3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

---

<sup>2</sup> L'intervento della legge anti-corruzione ha lasciato inalterata la struttura del reato *ex* art. 319 c.p., ovvero la corruzione nella forma c.d. antecedente o susseguente, a seconda che il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale venga compiuto prima o dopo la conclusione del patto corruttivo.

Tale ipotesi di reato ricorre quando la condotta corruttiva di cui agli artt. 318 e 319 c.p. viene commessa dal pubblico ufficiale "*per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.*"

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Quanto al momento consumativo, si rinvia alle considerazioni espresse nel paragrafo 3.3., essendo ammessa la fattispecie di corruzione in atti giudiziari, sia nella forma c.d. antecedente, che susseguente.

### **3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)**

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

La fattispecie in esame sostituisce la vecchia previsione del reato di concussione per induzione *ex art. 317 c.p.*, assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-corrruzione (L. n. 190/2012).

Per quanto concerne gli aspetti generali, si rinvia al paragrafo dedicato al reato di concussione *ex art. 317* (cfr. par. 3.1.), dovendo, però, specificare il significato del termine "*induzione*".

Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale siano idonei ad indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità.

Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "*costrizione*", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ma manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla prestazione richiesta dal pubblico ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che porrà in essere la dazione o la promessa.

Infine, sarà imputabile all'Ente la responsabilità per il reato in esame ove si accertasse che la condotta indebita del privato abbia soddisfatto un interesse, o prodotto un vantaggio per la Società.

### **3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale norma ha solo lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore ad un terzo.

### **3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

### **3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

La condotta di reato consiste nella c.d. proposta corruttiva non accettata, la quale, al fine dell'integrazione della fattispecie in esame, deve essere seria, concreta e determinata, ovvero idonea a generare la concreta possibilità che il destinatario possa accettarla.

L'istigazione è consumata anche quando l'offerta è indeterminata, ma è rimesso al ricevente la facoltà di fissarne i punti essenziali.

### **3.10. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le fattispecie di reato di cui agli artt. 317 e ss. c.p. e sopra analizzate, per l'espresso richiamo che l'art. 25 del Decreto opera in relazione all'art. 322-bis c.p., si applicano anche nell'ipotesi in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (anche a seguito di induzione o istigazione a farlo):

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale <sup>3</sup>;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

### **3.11. - Trattamento sanzionatorio delle fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto**

Ove venisse riscontrata la responsabilità in capo all'Ente, il relativo trattamento sanzionatorio è così ripartito per ciascuna ipotesi di reato prevista all'art. 25 del Decreto:

---

<sup>3</sup> Art. 322-bis, comma 5-bis) inserito dall'art. 10, legge 20 dicembre 2012 n. 237.

*i)* in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;

*ii)* in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

*iii)* in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319-*quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote .

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui alle superiori lettere *ii)* e *iii)* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

#### **4. - Reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**

Di seguito verrà analizzata l'unica fattispecie di reato contro l'amministrazione della giustizia - tra quelle previste dal codice penale - richiamata dal Decreto all'art. 25-*decies*.

##### **4.1. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La norma è posta a presidio del corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia contro qualsiasi tipo di ingerenza indebita.

Soggetto passivo del reato deve necessariamente essere taluno che sia stato chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'interferenza illecita deve essere idonea a consentire che vengano rilasciate informazioni mendaci, ovvero a indurre l'indagato/imputato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, potendo, contrariamente, rilasciare la propria ricostruzione dei fatti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui taluno, chiamato a rendere le dichiarazioni dinnanzi l'Autorità Giudiziaria, pronunci il falso o si avvalga del diritto al silenzio.

##### **4.2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**

Con riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ove l'ente venisse condannato, si applicherà la pena pecuniaria fino a 500 quote.

## **5. – Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi della L. 190/2012**

### **5.1. – Peculato (art. 314 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

### **5.2. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **5.3. – Pene accessorie (art. 317-bis c.p.)**

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

### **5.4. - Confisca (art. 322-ter c.p.)**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico

ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

#### **5.5. – Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

#### **5.6. – Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

#### **5.7. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al

fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

#### **5.8. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

#### **5.9. – Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.)**

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

#### **5.10. – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

#### **5.11. – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

#### **5.12. – Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

## **6. - Aree a rischio**

Le fattispecie oggetto di analisi hanno quale presupposto la sussistenza di rapporti tra l'ente e la Pubblica Amministrazione, incluse relazioni di natura processuale.

Ciò premesso e tenuto conto dello specifico settore in cui la Società opera, sono state individuate le aree a rischio con riferimento alle diverse tipologie di reati.

Le aree che saranno di seguito indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe, o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

### **- Truffa aggravata in danno dello Stato o di ente pubblico e reati in tema di erogazioni pubbliche**

- **Area a rischio: gestione autorizzazioni, licenze o agevolazioni: fase di richiesta**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione ed invio di informazioni dirette allo Stato o ad altro ente pubblico con artifici e raggiri volti a indurre in errore chi le esaminerà per concedere autorizzazioni;

- in materia ambientale, predisposizione ed invio di informazioni dirette allo Stato o ad altro ente pubblico con artifici e raggiri volti a indurre in errore chi le esaminerà per concedere licenze o agevolazioni alla Società (art. 640, comma 2, n. 1);

- in materia ambientale ed, in particolare, nell'ambito dell'istanza, modificazione dei codici CER, di classificazione dei rifiuti, o descrizione difforme dell'impianto o delle condizioni di esercizio o delle emissioni ambientali per ottenere una autorizzazione altrimenti non ottenibile.

- **Area a rischio: gestione autorizzazioni, licenze o agevolazioni: fase di controllo dei requisiti**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- artifici e raggiri volti a indurre in errore, con danno per lo Stato o altro Ente Pubblico, chi intervenga a qualsiasi titolo in fase di controllo del possesso dei requisiti e di concessione di autorizzazioni, licenze o agevolazioni alla Società (art. 640, comma 2, n. 1);

- in materia ambientale, alterazione delle condizioni di campionamento in fase di ispezione per la concessione di un'autorizzazione ambientale.

- **Area a rischio: gestione di altri procedimenti che coinvolgono soggetti pubblici**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione di artifici e raggiri volti a indurre in errore, con danno per lo Stato o ad altro ente pubblico, chi intervenga a qualsiasi titolo in fase di controllo del possesso dei requisiti richiesti per la concessione di qualcosa che preveda un profitto per l'Ente (art. 640, comma 2, n. 1), ad esempio, in fase di ispezione da parte dell'Organo preposto al rilascio di un'autorizzazione;

- fornitura di informazioni false prodromica alla predisposizione di artifici o raggiri, volti ad ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni e contributi;

- in materia ambientale, nelle comunicazioni prescritte dalle autorizzazioni o nelle comunicazioni relative all'autocosumo di energia, mediante manipolazione a monte degli strumenti di controllo in automatico;

- nell'ambito della gestione del contenzioso, induzione in errore dell'autorità giudiziaria, autorità amministrative con funzioni ispettive e di verifica, amministrazione finanziaria ecc., in vista dell'ottenimento di vantaggi per la società;

- induzione in errore della pubblica amministrazione (anche attraverso l'alterazione delle informazioni contenute in una banca dati o l'abusivo accesso ad un sistema informatico) in merito agli adempimenti spettanti alla società in materia fiscale.

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: fase di richiesta**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione di richieste allo Stato o ad altro ente pubblico con falsificazione di documenti in relazione al possesso di determinati requisiti o con false dichiarazioni o con omissione di dichiarazioni dovute (art. 316-ter), ovvero con altri artifici e raggiri volti a indurre in errore chi esaminerà le richieste per concedere erogazioni<sup>4</sup> (art. 640-bis);

- falsa dichiarazione su erogazioni già percepite in precedenza.

---

<sup>4</sup> Le erogazioni possono essere finalizzate ad esempio, a: corsi formativi, ricerca ed innovazione tecnologica; investimenti ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro; certificazioni; adeguamenti delle infrastrutture; gestione delle attività finanziarie; investimenti di produzione, ecc.. Tali finalità rilevano per tutte le modalità attuative censite nel presente sottogruppo di reati.

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: fase di accertamento**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale: false dichiarazioni o documenti o omissione di informazioni in sede di istruttoria (art. 316 *ter*), o altri artifici e raggiri volti a indurre in errore chi compia attività istruttoria per concedere erogazioni (art. 640-*bis*), ad esempio, in fase di accertamento da parte dell'Ente erogatore, successivo alla presentazione di una domanda di contributi.

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: fase di utilizzo dell'erogazione**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- mancata destinazione di contributi sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, alle finalità per cui l'erogazione viene concessa;
- mancata ultimazione delle attività e delle spese cui l'erogazione è finalizzata (art. 316-*bis*) (ad esempio, acquistando software invece che un corso formativo, o non effettuando le attività di ricerca e sviluppo oggetto di un contributo, o non realizzando le infrastrutture previste).

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: gestione risorse finanziarie**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- false fatturazioni di acquisto e/o vendita al fine di soddisfare determinati requisiti per ottenere contributi, e/o finanziamenti non dovuti;
- riutilizzo di documenti giustificativi. (ad esempio, sovrappaccando quanto acquistato, sia inserendo fatture relative ad operazioni inesistenti);
- in sede di bilancio d'esercizio (*closing the books*), effettuazione di manovre sulle poste valutative al fine di soddisfare determinati requisiti per ottenere contributi e/o finanziamenti da parte dello stato o altro ente;
- frodi fiscali (ad es. emettere ed utilizzare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi degli artt. 2 e 8 d. lgs n. 74 del 2000) al fine di ottenere pubbliche erogazioni.

- **Area a rischio: gestione di erogazioni pubbliche: fase di rendicontazione**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- predisposizione di rendicontazione contenente false dichiarazioni o documenti sulla destinazione (art. 316-*bis* c.p.) o altri artifici e raggiri volti a indurre in errore chi compia attività istruttoria per concedere erogazioni (art. 640-*bis*) (ad esempio: false dichiarazioni di presenza allegata ad un corso formativo finanziato).

- **Area a rischio: gestione del personale**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- induzione in errore della Pubblica Amministrazione (anche attraverso l'abusivo accesso ad un sistema informatico e/o l'alterazione delle informazioni contenute in una banca dati) in merito all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o agli adempimenti spettanti alla società in materia previdenziale e infortunistica.

Infine, nei casi in cui la Società può accedere ai fondi comunitari per la formazione, si presentano i profili di rischio già descritti precedentemente in relazione ad i finanziamenti agevolati.

- **Frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico**

- **Area a rischio: gestione dei sistemi informativi e della sicurezza dei dati; rapporti con soggetti pubblici; gestione risorse finanziarie; controllo operativo ambiente (SISTRI).**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico con ingiusto profitto alla Società e danno per lo Stato o per un ente pubblico;

- intervento illegale con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in sistema informatico o telematico con ingiusto profitto per l'ente e danno per lo Stato o per un ente pubblico;

- con particolare riferimento alla materia ambientale, alterazione del sistema informatico o telematico relativo al SISTRI;

- alterazione del sistema informatico o telematico utilizzato nell'ambito di una procedura di gara;

- alterazione del sistema informatico o telematico della CCIAA al fine di modificare la propria posizione;

- alterazione del sistema informatico o telematico dell’Agenzia delle Entrate al fine di modificare la propria posizione fiscale;

- alterazione del sistema informatico o telematico di altro Ente pubblico quale ARPA, INAIL, INPS, al fine di ottenere il rilascio di atti di interesse aziendale o di modificare la propria posizione;

- in generale, sulla base delle Linee Guida di Confindustria, si considera un indicatore di rischio anche la presentazione in via telematica di documentazione non veritiera;

- induzione in errore della pubblica amministrazione (anche attraverso l’alterazione delle informazioni contenute in una banca dati o l’abusivo accesso ad un sistema informatico) in merito agli adempimenti spettanti alla società in materia fiscale.

#### **- Reati di corruzione**

• **Area a rischio: gestione generale dei procedimenti che coinvolgono soggetti pubblici, processi che includono rapporti con l'esterno.**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- offerta e/o promessa e/o dazione di denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni, anche qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. Gestione richieste e ottenimento autorizzazioni, licenze, agevolazioni, contributi;

- corruzione finalizzata a conseguire vantaggi per ottenere/rinnovare/conservare/gestire concessioni di licenze, autorizzazioni, permessi, contributi ed erogazioni pubbliche (italiane o comunitarie) o in altri procedimenti amministrativi;

- in materia ambientale, corruzione finalizzata a conseguire vantaggi per ottenere autorizzazioni ambientali o loro modifiche oppure per impedirne la sospensione o la revoca od ottenerne una proroga o una interpretazione difforme a legge.

• **Area a rischio: gestione di indagini e ispezioni effettuate da soggetti pubblici**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione finalizzata ad ottenere vantaggi inerenti l’esito di indagini, ispezioni e accertamenti (ad esempio: accertamenti di natura fiscale o previdenziale; verifiche di osservanza

delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori o delle norme ambientali) o per evitare l'avvio di ispezioni.

- **Area a rischio: gestione di processi civili, penali o amministrativi e del lavoro**

In tale ambito rientrano le attività inerenti il contenzioso – del lavoro, fiscale o di altra natura – gestito dalla Società attraverso le funzioni Legale e Risorse Umane, o comunque da legali esterni per conto della Società, anche a livello internazionale, in sede amministrativa, tributaria, penale o civile, ivi compresi gli arbitrati rituali. Tali attività, infatti, comportano contatti, anche per interposta persona (ad esempio, legali di fiducia della Società), con gli organi giudiziari o amministrativi, competenti ad istruire e decidere il contenzioso, nonché, eventualmente, con ausiliari dei medesimi, con organi di polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc., cui compete lo svolgimento di attività ispettiva o di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria. Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse della persona giuridica, reati di corruzione, oltre che di truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, finalizzati ad assicurare all'Ente vantaggi di qualsiasi natura nella gestione del contenzioso.

A titolo esemplificativo, si possono citare i seguenti casi:

- *i)* corruzione di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche tramite l'intermediazione del legale di fiducia della società, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna delle controparte, in cambio della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato ad una società estera facente capo al medesimo;
- *ii)* corruzione di un militare della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite l'intermediazione del commercialista della società, al fine di ottenere un esito favorevole e più celere dell'accertamento, in cambio dell'impegno al pagamento di una somma di denaro;
- *iii)* corruzione di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo ad occultare un documento sfavorevole per la società, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio del pagamento di una somma di denaro;
- *iv)* corruzione di un magistrato della Corte di Giustizia europea per ottenere una pronuncia favorevole alla società, in cambio della promessa di vantaggi indebiti (ad esempio, la messa a disposizione di un appartamento, o l'attribuzione di consulenze fittizie retribuite dalla società);

- v) corruzione di un magistrato del Pubblico Ministero, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

- vi) corruzione di un funzionario di enti previdenziali, dell'ASL o dell'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamenti o verifiche, in cambio della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;

- **Area a rischio: acquisto da soggetti pubblici**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- corruzione finalizzata ad ottenere vantaggi (quali, ad esempio, dilazioni di pagamento o anticipi di pagamento) inerenti a beni o servizi acquistati da soggetti pubblici.

- **Area a rischio: gestione erogazioni liberali, comunicazione e marketing**

Un contratto per la fornitura di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere utilizzato dalla società come mezzo per creare disponibilità occulte. Ciò può avvenire allorché vengano fatti artificialmente figurare costi a carico della società superiori al valore economico delle prestazioni pubblicitarie e di consulenza fornite al fine di creare disponibilità occulte.

Si cita, a titolo esemplificativo, il caso della sponsorizzazione di manifestazioni o iniziative sportive o culturali nelle quali viene fatto figurare come versato dalla società un corrispettivo superiore a quello effettivamente destinato alla sponsorizzazione, con l'intesa che il soggetto sponsorizzato restituirà, in forma occulta, parte del corrispettivo alla società sponsorizzante.

L'insidiosità di tale condotta appare particolarmente marcata in considerazione della natura immateriale della prestazione oggetto del contratto e, quindi, della difficoltà di identificare l'effettivo valore economico della prestazione resa;

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- selezione per finalità corruttive delle iniziative da sponsorizzare o alle quali destinare erogazioni liberali;

- dazione di somme a titolo di sponsorizzazione o erogazione liberale con successiva destinazione a finalità corruttive.

- **Area a rischio: comunicazione e marketing, vendite**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- pagamento di spese commerciali e di marketing – per valori non effettivi - con successiva destinazione a finalità corruttive, o selezione di tali spese con finalità corruttive.

- **Area a rischio: gestione beni aziendali**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- cessione o prestito a titolo gratuito di beni aziendali (ad es. automobili, appartamenti, ecc.) con finalità corruttive.

- **Area a rischio: vendite**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.

- **Area a rischio: selezione dei fornitori o vettori in possesso di certificati di qualità rilasciati da enti pubblici e/o iscritti ad appositi albi**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- selezione di fornitori (inclusi i fornitori di servizi professionali) “segnalati” dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a scopo corruttivo.

- **Area a rischio: acquisti, ricevimento del prodotto servizio, gestione pagamenti fornitori**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- pagamento di corrispettivi non effettivi per l'acquisto di beni e servizi (inclusi i servizi professionali) o pagamento di servizi non ricevuti per destinare il surplus o l'importo a finalità corruttive. In particolare, il rischio è maggiormente sensibile nel campo dei servizi (che più

frequentemente presentano difficoltà nella misurazione di quanto erogato) e negli acquisti legati a offerte "non standard" (ad esempio quelli "su commessa" e non "a listino"), (ad esempio accettando offerte con prezzi superiori al valore, o omettendo verifiche al ricevimento del bene o servizio, o pagando importi non corrispondenti a quanto ordinato o ricevuto, o ricorrendo a false fatturazioni, o riutilizzando gli stessi documenti giustificativi a fronte di più pagamenti. Fra le forniture particolarmente sensibili si segnalano: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni (cfr. rischio inerente ad attività di marketing); spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT).

- **Area a rischio: gestione pagamenti**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- erogazione di somme in anticipo (non supportate da fatture e da ricevimento dei relativi beni o servizi) e destinazione delle stesse a fini corruttivi;
- registrazione in contabilità di tali acconti senza poi più provvedere alla loro chiusura contabile;
- erogazioni a enti pubblici con finalità corruttive.

- **Area a rischio: selezione di amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- selezione di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori "segnalati" dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a scopo corruttivo.

- **Area a rischio: gestione di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- qualsiasi miglioramento della posizione lavorativa – inquadramento, mansioni, retribuzione – comunque connessi o funzionali ai delitti di corruzione.

- **Area a rischio: gestione di dipendenti e conferimento incarichi di consulenza**

Nell'ambito della gestione del personale – effettuata direttamente o tramite contratto di *outsourcing* – assumono particolare rilievo i rapporti con i soggetti pubblici relativi agli adempimenti previdenziali ed assistenziali, nonché a quelli in materia di collocamento obbligatorio, medicina, ambiente, sicurezza del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), gestione e trattamento dei dati personali, rispetto ai quali si pone il rischio di commissione dei reati di corruzione, oltre che di truffa aggravata ai danni dello Stato.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- selezione di dipendenti “segnalati” dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a scopo corruttivo;
- creazione di dipendenti fittizi in anagrafica (libro matricola) e destinazione degli stipendi a finalità corruttive;
- erogazione di benefit o altri incentivi, premi e prestiti a dipendenti da utilizzare con fini corruttivi o formazione di riserve occulte mediante le retribuzioni ai dipendenti;
- conferimento incarichi di consulenza con finalità e modalità corruttive.

L'attività **di gestione dei contratti di consulenza/prestazione professionale** presenta molteplici profili di rischio.

Il conferimento di consulenze può, infatti, anzitutto risultare strumentale alla corresponsione di indebite utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Si possono prospettare le ipotesi di seguito indicate:

- a) attribuzione di un fittizio contratto di consulenza – e riconoscimento del relativo compenso – a favore di un pubblico agente (o di suoi familiari o enti allo stesso riconducibili) al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio;
- b) costituzione da parte della Società, attraverso il conferimento di contratti di consulenza fittizi, di indebite provviste finanziarie da utilizzare in vista del pagamento di pubblici agenti;
- c) conferimento di contratti di consulenza o prestazione professionale a favore di soggetti terzi che potrebbero – al fine di avvalorare la propria attività agli occhi della Società – utilizzare una parte dei compensi pattuiti all'attribuzione di indebiti vantaggi a favore di pubblici agenti e a vantaggio della Società.

- **Area a rischio: gestione dei pagamenti**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- utilizzo di mezzi finanziari a fini illeciti ed alterazione delle scritture contabili (es. si corrompe un funzionario pubblico e contabilmente si chiude un fornitore che resta invece impagato).

- **Area a rischio: elaborazione bilanci**

Nell'ambito della contabilità generale, bilancio e fiscale possono presentare profili di rischio le attività svolte da funzioni aziendali che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene, in particolare, le dichiarazioni dei redditi e tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore quali, in particolare, quelli connessi alla gestione dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria e tributaria, anche in sede di eventuale ispezione (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/frode informatica ai danni dello Stato).

Possono presentare profili di rischio le attività connesse alla predisposizione del bilancio della Società, le attività connesse alla contabilità (attiva e passiva) relativa ai fornitori e collaboratori esterni: dette attività, infatti, ancorché non implicanti rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (fatturazione per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, creazione di debiti fittizi nei confronti delle controllate ecc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di pubblici agenti.

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- in sede di bilancio d'esercizio (*closing the books*), effettuazione di manovre sulle poste valutative con creazione di fondi destinabili a fini corruttivi.

- **Area a rischio: tesoreria**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- alterazione o omesso/negligente/ritardato controllo delle riconciliazioni bancarie (co.ge/e.c. banca) per dissimulare uscite finanziarie illecite.

- **Area a rischio: investimenti**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- pagamenti e investimenti strumentali a creare fondi per dazioni a scopo corruttivo (ad esempio in società "cartiere", ecc.).

- **Area a rischio: rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- concorso in reati di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità e (ad es. convincere un pubblico ufficiale a concutere o a indurre un concorrente a dare o promettere utilità).

**- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) di cui all'art. 25 – *decies* del Decreto**

- **Area a rischio: direzione, rapporti con soggetti pubblici, gestione dei servizi legali**

A titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di commissione del reato nella realtà aziendale:

- induzione della persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando tale persona ha la facoltà di non rispondere.

Si indicano come ulteriori aree a rischio di commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale:

- **promozione commerciale:** si evidenziano evidenti criticità associate alla gestione delle spese di rappresentanza e dell'omaggistica potendo essa rappresentare veicolo per occultare l'indebita erogazione a favore di pubblici agenti di somme di denaro o benefici di qualsiasi natura in vista dell'ottenimento di indebiti favori, con conseguente possibile integrazione dei reati di corruzione. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle seguenti ipotesi:

-attribuzione ad un pubblico agente, in occasione di pubbliche festività, di un omaggio di rilevante valore economico, quale corrispettivo per l'avvenuto compimento di un atto amministrativo di interesse per la Società;

- **Gestione delle commesse – affidamento di lavori, servizi e forniture**

Partecipazione a gare con l'elaborazione delle offerte, la negoziazione dei contratti di fornitura, l'esecuzione delle commesse ed il presidio degli incassi programmati. Si tratta di attività che presentano un intenso rapporto con il cliente pubblico. In particolare, si evidenziano le seguenti aree a rischio:

i) fase della partecipazione a gare per l'aggiudicazione di commesse pubbliche.

Nella fase di ammissione al bando, ai fini di rientrare nei criteri di selezione dei partecipanti alla gara non avendone pienamente i titoli, potrebbero essere fornite false rappresentazioni della realtà sociale, o dei titoli e competenze della Società, incorrendo nel reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

ii) Fase della negoziazione.

La negoziazione è la fase in cui, sulla base dell'offerta iniziale, viene compiutamente articolato il capitolato tecnico ed gli altri termini contrattuali compreso il prezzo, i tempi di fornitura, il piano dei pagamenti e le garanzie. Esponenti della Società, al fine di assicurare alla stessa la prestazione ovvero condizioni contrattuali di favore o altri vantaggi collaterali (quali, ad esempio, la concessione di finanziamenti agevolati), potrebbero offrire o promettere indebite utilità ai funzionari pubblici (reato di corruzione), al fine di ottenere condizioni contrattuali altrimenti non conseguibili.

iii) Fase della esecuzione delle commesse.

Durante la fase di progettazione e realizzazione del bene o della prestazione del servizio si sviluppa una costante interazione con il cliente e possono così darsi situazioni, quali quelle di seguito esemplificate, che presentano rischi di commissione di reati:

a) *non conformità.* Vi possono essere varie condizioni per dover introdurre cambi progettuali o di componenti rispetto alle specifiche iniziali a contratto. Le variazioni devono essere introdotte solo con il consenso del cliente e comunque non determinare un minor valore del bene/servizio fornito a parità di compenso;

b) *collaudi/riunioni per stato avanzamento*. Trattasi degli interventi formalizzati del cliente per constatare il raggiungimento di determinati stadi di avanzamento del lavoro. Ad essi è frequentemente associato il riconoscimento di tranche di pagamenti. Pertanto in caso di esito positivo la Società acquisisce titolo ad emettere la fattura corrispondente;

c) *variazione contrattuale*. Il cliente può estendere l'oggetto della fornitura (con adeguamento del prezzo) negoziandolo con la Società;

d) *gestione beni del cliente*. Se contrattualmente è prevista la partecipazione del cliente all'acquisto di attrezzature e strumentazioni specificamente funzionali ad una determinata commessa, deve essere assicurata la gestione di tali beni in modo che il cliente ne possa avere disponibilità a fine commessa (salvo diverso accordo);

e) *accettazione finale*. E' l'atto esplicito o implicito con cui, al completamento della commessa, il cliente accetta la fornitura e si dichiara soddisfatto nei suoi diritti contrattuali.

In ciascuna di queste fasi la Società potrebbe assicurarsi condizioni indebite o favoritismi di qualsivoglia natura (ad esempio, riconoscimento di riserve, proroghe sulla tempistica ecc.), attraverso una condotta riconducibile al reato di corruzione, ovvero mediante l'induzione in errore del pubblico funzionario (reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, frodi in pubblici finanziamenti). Infine, la Società potrebbe avere interesse a corrompere o ingannare il funzionario addetto, allo scopo, ad esempio, di ottenere un parere positivo in ordine alle modalità di esecuzione del contratto, ovvero di accelerare i pagamenti (reato di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica aggravata ai danni dello Stato, frodi in pubblici finanziamenti).

## **7. – Destinatari della parte speciale “A” - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione nelle aree di attività a rischio**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Più in generale, le regole di condotta di seguito indicate si applicano a tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, a tutti coloro i quali svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo precedente, inclusi i soggetti esterni alla Società.

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto, ove venisse riscontrata la responsabilità dell'Ente.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione della Società, in collaborazione con l'OdV.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- principi di comportamento contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

**In linea con quanto specificato in “Premessa” e nel Codice Etico di Ecoambiente S.r.l., parte integrante del presente Modello, Ecoambiente proibisce la corruzione senza alcuna eccezione.**

### **In particolare, è vietato:**

1. offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o un privato (**corruzione attiva**);
2. accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità da un Pubblico Ufficiale o da un privato (**corruzione passiva**)

qualora le predette condotte siano finalizzate a:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un *business* o ricompensarlo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte del Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività di impresa, o in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Le condotte proibite includono l'offerta a, o la ricezione da parte di, Dipendenti di Ecoambiente S.r.l., o da parte di chiunque agisca per conto della Società, di un vantaggio economico o altra utilità in relazione all'attività di impresa.

Inoltre, è fatto espresso divieto - per tutti i Destinatari ed i collaboratori esterni (questi ultimi debitamente istruiti con apposite clausole contrattuali) - di:

3. adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto;
4. assumere posizioni di palese conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dai delitti sopracitati;
5. ostacolare, con violenza o minaccia, il regolare corso della giustizia;
6. adottare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
7. adottare condotte non in linea con i principi di comportamento espressi dal presente Modello e del Codice Etico.

In particolare, è **assolutamente proibito**:

- emettere fatture per prestazioni non realmente erogate;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;
- ricevere e/o erogare denaro o altra utilità - sia volontariamente che su sollecitazione, direttamente o per interposta persona - nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a loro coniugi ovvero discendenti, fratelli, sorelle o a persone da loro indicate, salvo che il

fatto si verifichi (in conformità con quanto previsto anche dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore, o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali;

- ricevere, o autorizzare qualcuno a ricevere, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;

- distribuire e/o ricevere regali o accordare vantaggi di qualsiasi natura - di propria iniziativa o su sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che possano influenzare la terzietà o l'indipendenza di giudizio, ovvero indurre a fornire specifici vantaggi alla Società;

- pagare o promettere denaro o altra utilità a seguito di una attività di induzione posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;

- assumere pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio ovvero *ex* impiegati della Pubblica Amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per la Società;

- rilasciare promesse di assunzioni che non siano basate su criteri di merito, competenza, professionalità ma, diversamente, consistano in veri e propri favoritismi o forme clientelari privilegiate;

- presentare dichiarazioni materialmente alterate, o dal contenuto mendace, ad organismi pubblici nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario, al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;

- distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla comunità Europea per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- le procedure relative al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché i rapporti con le autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza, o funzioni comunque connesse al contenzioso amministrativo o giudiziario, devono essere curate esclusivamente dalle funzioni competenti e devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia;

- agire nel rispetto dei limiti della concessione, dell'autorizzazione o della licenza ottenute. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere, dovranno essere evidenziate in forma scritta e gestite dalle funzioni competenti nel rispetto della Legge e delle altre norme vigenti in materia.

#### **Con riferimento agli omaggi, vantaggi economici e altre utilità:**

- qualsiasi omaggio, vantaggio economico e altre utilità – ivi inclusi i trattamenti di ospitalità – devono essere ragionevoli ed in buona fede;

- chiunque riceva omaggi, vantaggi economici e altre utilità che non possono essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore, deve rifiutarli ed informare immediatamente il superiore diretto o il referente di Funzione;

- devono essere indicati in apposito registro: il nominativo del soggetto, Dipendente di Ecoambiente che ha ricevuto l'omaggio, il vantaggio economico o altre utilità (beneficiario); nome della Società o del singolo soggetto che ha effettuato tale offerta; sintetica descrizione dell'omaggio, del vantaggio economico o dell'utilità offerta; data dell'offerta e della comunicazione al superiore ; indicazione dell'eventuale accettazione o del rifiuto dell'offerta medesima e le relative motivazioni;

- quando il destinatario dell'omaggio è un Pubblico Ufficiale, i Dipendenti di Ecoambiente devono verificare che l'omaggio, il vantaggio economico o altra utilità non sia effettuato per ottenere un vantaggio improprio.

#### **Con riferimento alla attività di gestione dei rifiuti:**

- occorre prevedere processi di controllo in *loco* e la tracciabilità dei riscontri documentali sulle attività svolte, su eventuali non conformità e riscontrate violazioni, ecc.;

- occorre prevedere un'analisi statistica delle sanzioni applicate e valutazione di eventuali anomalie riscontrate.

### **Con riferimento alla selezione del personale:**

- la valutazione dei candidati deve essere curata da differenti funzioni aziendali e avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) effettiva esigenza di nuove risorse;
  - b) previa acquisizione del curriculum del/i candidato/i e svolgimento di colloqui attitudinali;
  - c) valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione e motivazione scritta delle ragioni poste alla base della scelta;
  - d) archiviazione delle candidature e tracciabilità delle valutazioni dei candidati (schede di valutazione e/o verbali di valutazione);
  - e) accettazione, da parte dei neo assunti, del Modello che la Società ha adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e del relativo Codice Etico e documenti ad esso allegati;
  - f) pianificazione e formalizzazione dei criteri di assunzione e di progressione di carriera;
  - g) rotazione dei soggetti incaricati alla valutazione dei candidati;
  - h) acquisizione della dichiarazione, da parte dei soggetti candidati alla assunzione, di inesistenza di cause di incompatibilità / inconfiribilità;
  - i) relativamente alle ipotesi di assunzioni agevolate o stabilizzazioni, segregazione tra il soggetto che definisce i criteri di incentivazione e quello che effettua la negoziazione.

**Con riferimento alle attività di sponsorizzazione** occorre dare attuazione ai principi di comportamento di seguito indicati:

- le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
- i partner devono essere solo enti o individui ben noti e affidabili;
- l'attività di sponsorizzazione deve essere adeguatamente documentata ed approvata al fine di garantirne la relativa tracciabilità (ai fini di tale approvazione vi devono essere una adeguata descrizione circa la natura e le finalità della singola iniziativa, una “*due diligence*” sul potenziale partner e una verifica circa la legittimità dell'iniziativa in base alle leggi applicabili);
- il contratto di sponsorizzazione, appositamente per iscritto deve contenere le seguenti indicazioni:
  - la dichiarazione della controparte contrattuale secondo la quale l'ammontare pagato da Ecoambiente sarà usato unicamente come corrispettivo per la prestazione effettuata e che tali somme non saranno mai trasmesse ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio

a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di Ecoambiente;

- indicazione del valore del contratto di sponsorizzazione;

- i termini per la fatturazione, i metodi di pagamento e le condizioni di pagamento, tenendo presente che i pagamenti che trovano giustificazione nel contratto possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte ed esclusivamente sul conto registrato della stessa. Non è ammesso alcun pagamento su conti cifrati o in contanti;

- il diritto riconosciuto a Ecoambiente di risolvere il contratto, in caso di violazione della controparte degli obblighi, delle dichiarazioni e delle garanzie sopra indicate.

**Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere osservati i seguenti principi di comportamento:**

- definizione dei soggetti abilitati alla movimentazione dei conti correnti e delle risorse finanziarie in genere con previsione di limiti di utilizzo;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività a rischio sono tracciati in apposite schede di evidenza dai Responsabili interni delle aree potenzialmente a rischio reato;

- è fatto obbligo di respingere ogni tentativo di induzione alla dazione indebita di denaro o altra utilità proveniente da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; in tale evenienza, la persona contattata deve segnalare tempestivamente l'episodio, sia all'amministrazione che all'Organismo di Vigilanza;

- nel caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (ad es. forze dell'ordine), ci si dovrà far rilasciare dall'Autorità procedente una copia, da conservare presso la Società, di ogni provvedimento concernente tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali), unitamente alla documentazione del relativo procedimento;

- nell'intraprendere e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di negoziazione di rapporti contrattuali, di gestione del contenzioso e dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative e di vigilanza, nella richieste e gestione di autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative, nella gestione del personale, nonché, più in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto, anche indiretto, con la Pubblica Amministrazione, tutti coloro che operano per conto della Società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, delle norme del Codice Etico e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello;

- divieto di promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione al compimento di atti d'ufficio;

- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici funzionari;

- i contatti personali con i pubblici funzionari devono avvenire, salvi i casi di necessità ed urgenza, alla presenza di soggetti appartenenti a due differenti funzioni aziendali;

- le comunicazioni dirette alla pubblica amministrazione devono essere sottoscritte nel rispetto dei poteri conferiti a determinati soggetti interni della Società;

- rispetto delle competenze aziendali e del sistema di procure e deleghe, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;

- corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite in tale settore;

- tempestiva segnalazione alle funzioni aziendali competenti e all'OdV di ogni situazione anomala;

- i Destinatari sono tenuti ad evitare ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza. Ogni situazione che possa determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o all'organo del quale si è parte. Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale e il superiore o l'organo provvedono ad individuare le soluzioni atte a salvaguardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività; trasmettendo per iscritto agli interessati (e, per conoscenza al superiore gerarchico) le soluzioni adottate, nonchè garantendo la conservazione della documentazione ricevuta e trasmessa.

**Il processo di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi, nonché la scelta dei Fornitori**, sono regolati dal presente Modello e dalle procedure aziendali di Ecoambiente S.r.l. che definiscono le modalità operative e le responsabilità dei principali attori coinvolti nel processo di approvvigionamento, definendo regole per le principali attività del suddetto processo (valutazione dei fornitori, verifica dei prodotti approvvigionati, conservazione degli stessi, ecc.) e prevedono:

- la selezione dei fornitori in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria ed in base alla loro capacità di fornire prodotti o

servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale;

- la registrazione e la conservazione delle informazioni relative ai fornitori raccolte nella fase di scelta degli stessi;
- l'aggiornamento dell'elenco fornitori;
- il monitoraggio sull'attività svolta dai fornitori e la tracciabilità delle verifiche che devono prevedere l'applicazione di penali in caso di riscontrate irregolarità;
- la segregazione tra il soggetto che ha richiesto la prestazione e il soggetto chiamato a verificare l'effettiva erogazione della stessa.

**Con riferimento all'affidamento di lavori, servizi o forniture, di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione** è necessario osservare tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento che disciplinano la gara, astenendosi da comportamenti che possano comunque turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della gara e devono essere definiti con precisione i requisiti d'accesso, il capitolato tecnico, i criteri di aggiudicazione, le procedure da applicare;

- gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali, redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire ed il relativo compenso;

- la scelta di legali e consulenti dovrà avvenire sulla base di una valutazione comparativa di almeno due professionisti e di documentati criteri di serietà e competenza del professionista. In particolare, nella scelta del consulente, Ecoambiente deve rispettare alcuni standard minimi: il Consulente deve godere di una reputazione eccellente in quanto ad onestà ed integrità; la selezione deve essere preceduta da una adeguata Due Diligence; il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto e contenere i seguenti elementi:

- descrizione dettagliata della prestazione oggetto del contratto di Consulenza;
- la dichiarazione con la quale il Consulente si impegna ad impiegare la somma ricevuta unicamente per le prestazioni definite nel contratto e dichiara espressamente che la somma non sarà impiegata per finalità corruttive;
- la dichiarazione con la quale il Consulente dichiara che, al momento della sottoscrizione del contratto, non assume la qualifica di Pubblico Ufficiale, né la assumerà per l'intera durata del contratto e che non si trova in condizione di conflitto di interesse con la Società (qualora tale

condizione dovesse sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, il Consulente si impegna a trasmetterne immediata comunicazione alla Società);

- i termini per la fatturazione, i metodi di pagamento e le condizioni di pagamento, tenendo presente che i pagamenti che trovano giustificazione nel contratto di consulenza possono essere effettuati esclusivamente in favore del Consulente, ed esclusivamente sul conto a questi intestato. Non è ammesso alcun pagamento su conti cifrati o in contanti. Inoltre, il pagamento anticipato del corrispettivo è ammesso solo in casi eccezionali, adeguatamente indicati e motivati nel contratto e, comunque, limitatamente ad una parte dell'importo complessivo;

- il legale ed il consulente dovranno prendere visione del Modello della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- l'attività prestata dai consulenti e dai legali deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei compensi ai consulenti ed ai legali esterni deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa.

#### **Nell'esecuzione dei rapporti contrattuali:**

- occorrerà uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione, ivi inclusi eventuali inadempimenti, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della Legge e delle altre norme vigenti in materia;
- i professionisti esterni sono tenuti ad informare la Società e l'Organismo di Vigilanza circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;

- i rapporti con le società controllate e collegate, direttamente o indirettamente, devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività.

**Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato connesso alle attività di erogazione/gestione dei finanziamenti pubblici:**

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, *benefits* o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

- si è garantita una separazione tra le attività di coloro che istruiscono e decidono delle pratiche di finanziamento e coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero sulla destinazione dei contributi erogati, prevedendo l'immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di riscontro di eventuali irregolarità.

**Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato di frodi informatiche:**

- è stata prevista la separazione di funzioni tra chi svolge le attività di gestione delle procedure informatiche, di controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software (ad es. responsabile dei sistemi informativi) e chi utilizza le risorse informatiche (utenti);

- è stato previsto l'accesso al sistema informatico attraverso password e login nominativi, in modo da evitare accessi non autorizzati.

**Per quel che riguarda la prevenzione del rischio-reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'Autorità giudiziaria o estera:**

- ogni qual volta si abbia notizia di un procedimento penale dal quale possa derivare un coinvolgimento della Società, si diffida ciascun Destinatario del Modello dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero dal dare o promettere denaro o utilità, affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni menzognere, o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Infine, coerentemente con quanto evidenziato nella “*Premessa*” della presente Parte Speciale, in linea con le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione, Ecoambiente S.r.l. provvederà ad attuare le misure (finalizzate a prevenire il rischio di realizzazione delle fattispecie di reato qui considerate) di seguito indicate:

- rotazione del personale e, quindi, alternanza nell'assunzione delle decisioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione e segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità;
- previsione di adeguati percorsi di formazione, di carattere generale, rivolti a tutti i Dipendenti, e di carattere più specifico, per i responsabili delle aree considerate a rischio più elevato di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale; il piano di formazione è finalizzato a garantire un livello di conoscenza e di comprensione adeguato dei contenuti del D. Lgs. n. 231/2001, della L. n. 190/2012, delle procedure aziendali, nonché dei principi indicati nel presente Modello (e nel Codice etico ad esso allegato). Specifiche sessioni formative saranno organizzate qualora dovessero sopraggiungere modifiche e/o aggiornamenti del Modello o della normativa rilevante in materia di corruzione (in particolare, D. Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012);
- monitoraggio sulla effettività dell'attuazione dei processi di formazione e sulla loro efficacia, ponendo in essere strumenti idonei a tal fine (quali questionari da far compilare ai destinatari dei corsi formativi al fine di verificare l'effettiva comprensione dei contenuti);
- adozione delle misure per la tutela del *whistleblower* volte a garantire la riservatezza del dipendente o del soggetto che segnala una eventuale violazione, tutelando l'anonimato e garantendo il divieto di discriminazione nei suoi confronti.

## **8. - Schede di evidenza**

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

*i)* attività aziendale svolta a contatto con esponenti della Pubblica Amministrazione;

*ii)* luogo di svolgimento dell'attività;

*iii)* responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l'attività;

*iv)* esponente/i della Pubblica Amministrazione che ha/hanno gestito l'attività;

*v)* osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;

*vi)* la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno - per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

## **9. – Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza**

L’ Organismo di Vigilanza svolge controlli diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e alle prescrizioni comportamentali in essere o che saranno emanate in attuazione della stessa. A tal fine, all’OdV viene garantito l’accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini dell’assolvimento dei compiti predetti.

Tale attività di verifica dell’OdV viene svolta in stretta collaborazione con le Funzioni destinatarie della presente Parte Speciale, che sono tenute a comunicare formalmente all’OdV il manifestarsi di eventi legati al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

E’ compito dell’OdV, inoltre,:

1) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio;

2) verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- all’osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE "B"**

**REATI INFORMATICI**

**(Art. 24-BIS D. Lgs. n. 231/2001)**

## **1. – I reati informatici di cui all’art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001: profili generali**

1.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

1.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

1.3. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

1.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

1.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

1.6. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

1.7.- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

1.8. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

1.9. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

1.10. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

1.11. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

## **2. – Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all’art. 24-bis del Decreto**

### **3. - Aree a rischio**

**4. - Destinatari della parte speciale “B” — principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

**5. – Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza**

## **1. – I reati informatici di cui all'art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001: profili generali**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvederà di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 24-bis del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti, ovvero al danneggiamento del medesimo; per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche.

La stessa Legge 48/2008 ha, altresì, introdotto la fattispecie di frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

E' importante, infine, segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico<sup>1</sup> pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

### **1.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

L'art. 615-ter c.p. punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il secondo comma della norma in commento prevede la pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla

---

<sup>1</sup> Per documento informatico, secondo la relazione al disegno di legge originario (v. C. 2807) deve intendersi la "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Con tale previsione normativa si mira a tutelare la salvaguardia del c.d. “*domicilio informatico*” quale spazio ideale (oltre che fisico), in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

### **1.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

Ai sensi dell'art. 615-*quater* c.p. chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

La fattispecie di reato in esame rappresenta una ipotesi di fattispecie di pericolo indiretto, in quanto finalizzata a reprimere il pericolo di accessi abusivi a loro volta pericolosi per la tutela del bene giuridico tutelato dal reato di cui all'art. 615-*ter* c.p..

Riguardo alle condotte tipizzate nella norma incriminatrice, per “*diffusione*” si intende il mettere a conoscenza di una o più persone indeterminate i codici di accesso, in qualunque forma, attraverso la disponibilità degli stessi; per “*riproduzione*” si intende la produzione di una copia abusiva di un codice, di una “*parola chiave*” o di ogni altro mezzo idoneo all'accesso; per “*consegna*” va intesa la cessione materiale del codice a una determinata persona; per “*comunicazione*” invece si intende il mettere a conoscenza di una o più persone determinate dei codici di accesso. Quanto al momento consumativo, si tratta di un reato istantaneo che si consuma col primo atto rilevante di ingerenza.

### **1.3. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

L'art. 615-*quinquies* c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La fattispecie in commento mira a reprimere la diffusione di quei programmi che rientrano nella nota categoria dei "virus informatici" e di quei componenti *hardware* che sono in grado di danneggiare sistemi informatici o telematici.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il reato in commento si consuma con la mera detenzione (consapevole) degli oggetti in questione (apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici) che derivi da riproduzione, produzione, acquisizione o importazione; nelle ipotesi di consegna, con la *traditio* del supporto contenente il virus ad altra persona.

#### **1.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Con tale fattispecie il legislatore ha esteso alle comunicazioni informatiche e telematiche la tutela della libertà e della riservatezza già apprestata alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

L'articolo in esame contempla tre distinte condotte: intercettazione, interruzione e impedimento di comunicazioni relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi (la congiunta realizzazione di più condotte fra quelle appena descritte dà luogo ad un unico reato, trattandosi di norma a più fattispecie).

In particolare, per "intercettazione" si intende una presa di cognizione realizzata attraverso la particolare modalità della intromissione nella comunicazione in corso tra terzi. Merita, a tal proposito, sottolineare che l'intercettazione deve avere ad oggetto il contenuto di una comunicazione informatica o telematica in atto, trovando diversamente applicazione l'art. 616 c.p. nelle ipotesi di illecita presa di cognizione del contenuto di una comunicazione informatica o telematica ormai avvenuta e già fissata in un supporto fisico. Le condotte di interruzione ed impedimento, invece, consistono nel compimento di atti tecnicamente idonei, rispettivamente, a far cessare una comunicazione in corso e ad impedire che una nuova abbia inizio.

### **1.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Analogamente alla fattispecie di cui all'art. 617-*quater* c.p., il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è rappresentato dalla libertà e dalla riservatezza delle comunicazioni informatiche.

Si tratta, in particolare, di una ipotesi di reato di pericolo che offre una tutela anticipata al bene giuridico della segretezza e libertà delle comunicazioni informatiche o telematiche, la cui offesa è sanzionata dall'art. 617-*quater* c.p..

Ai fini della consumazione del reato è necessaria la concreta idoneità della apparecchiatura installata a realizzare le condotte di intercettazione, interruzione e impedimento.

Infine, merita evidenziare che la norma in commento richiede, a titolo di elemento materiale, che le apparecchiature installate siano concretamente idonee alla intercettazione.

**1.6. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

La norma in commento prescrive che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Come si evince dalla rubrica della norma, la fattispecie protegge le informazioni, i dati ed i programmi informatici e non già i sistemi informatici che trovano, viceversa, tutela nell'autonoma fattispecie di reato di cui all'art. 635-*quater* c.p..

**1.7.- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

L'art. 635-*ter* c.p. punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale fattispecie non rappresenta una ipotesi aggravata del reato di cui all'art. 635-*bis* c.p., bensì una ipotesi autonoma di reato.

Si tratta di una ipotesi di delitto di attentato, per cui la condotta del soggetto agente deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, nonchè idonea al raggiungimento di questo fine, alla luce delle condizioni presenti al momento del fatto.

**1.8. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

Ai sensi dell'art. 635-*quater* c.p. salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Attraverso la previsione della fattispecie in esame è stato raggiunto lo scopo di punire anche le ipotesi di danneggiamento a distanza, mediante ad esempio programmi virus, ampliando il novero delle condotte punibili, in quanto il reato è di fatto realizzabile, tanto mediante le condotte descritte dall'art. 635-*bis* c.p., quanto attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Si tratta di una ipotesi di reato a forma vincolata, potendosi il reato consumare attraverso una delle condotte tipizzate dalla norma.

### **1.9. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Si tratta di un reato plurioffensivo che lede, oltre al bene giuridico del patrimonio, anche quello relativo alla tutela del regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici pubblici.

La rilevanza dei beni giuridici tutelati giustificano l'anticipazione della tutela già alla fase del tentativo. Quanto all'oggetto materiale della condotta, esso è rappresentato dai sistemi telematici e informatici di pubblica utilità.

### **1.10. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie, introdotta nell'art. 5 della legge n. 48/2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, incrimina la condotta di violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (obblighi previsti dal D.lgs. n. 82 del 2005, più comunemente noto come "Codice dell'Amministrazione digitale").

La norma si riferisce esclusivamente agli obblighi previsti dalla legge in funzione del rilascio di un certificato qualificato; ne consegue, pertanto, che è considerata penalmente irrilevante l'eventuale violazione di quegli obblighi che, sebbene afferenti a certificato qualificato, siano tuttavia prescritti in relazione a fasi differenti rispetto al rilascio degli stessi.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, esso consiste, per un verso, nel dolo generico, consistente nella volontà di rilasciare un certificato elettronico con la consapevolezza di violare uno degli obblighi prescritti dalla legge al soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica per il rilascio di tale certificato e, per altro verso, nel dolo specifico, consistente nel fine alternativo del conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri, ovvero nella produzione di un danno ad altri.

#### **1.11. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

La norma in commento estende la tutela della fede pubblica ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano le caratteristiche del tutto particolari e difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, concepite con riferimento a documenti cartacei.

## **2. – Trattamento sanzionatorio dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto**

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Il secondo comma della medesima disposizione prevede in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinqües* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### 3. - Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'impiego di sistemi e programmi informatici. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tutti gli esponenti aziendali, nelle rispettive aree di competenza, utilizzano ordinariamente sistemi e programmi informatici ed hanno conseguentemente ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa.

Per quanto concerne i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati contemplati dall'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001, in considerazione della natura peculiare di detti reati, si ritiene di non poter localizzare in relazione a specifiche aree il rischio della loro commissione, stante la capillare diffusione presso la Società di sistemi e strumenti informatici.

Pertanto, ai fini della individuazione delle aree e delle attività a rischio nella commissione dei delitti informatici, oggetto di valutazione è l'intera organizzazione aziendale, così da porla al riparo da qualsiasi evento sia intenzionale che accidentale, capace di arrecare un danno.

In particolare, le principali attività che Ecoambiente S.r.l. valuta come "sensibili", ai fini del rischio di commissione dei delitti informatici, sono le seguenti:

- gestione degli accessi logici ai sistemi informatici;
- gestione dell'infrastruttura di rete;
- gestione ed *hardening* dei sistemi *software* ed *hardware*;
- gestione della sicurezza fisica dei locali ove risiedono le risorse informatiche.

A titolo esemplificativo delle modalità attraverso le quali potrebbero essere realizzati i reati in esame si menzionano:

- l'*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* facente capo ad un concorrente per acquisire informazioni a scopo di spionaggio industriale;
- l'*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* facente capo a concorrenti, enti detentori di informazioni di interesse ovvero potenziali clienti, allo scopo di implementare la propria offerta commerciale o le proprie strategie di *marketing*;
- l'*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* di una banca o di una pubblica amministrazione, allo scopo di modificare i dati relativi alla Società;
- l'*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* facente capo alla Società medesima, allo scopo, ad esempio, di manipolare i dati destinati a confluire nel bilancio;

- *l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* facente capo ad un cliente per modificare i dati relativi ad una commessa effettuata o in corso di effettuazione da parte della Società (ad esempio, sistemi di fatturazione od ordinativi);

- *l'intercettazione* fraudolenta di comunicazioni tra i dipendenti al fine di conoscere preventivamente eventuali strategie in sede sindacale o di verificarne la produttività;

- *l'intercettazione* fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nel contesto di una partecipazione ad una gara di appalto o di fornitura svolta su base elettronica al fine di falsarne o conoscerne preventivamente l'esito;

- *l'impedimento/interruzione* di una comunicazione al fine di ostacolare un concorrente nell'invio della documentazione relativa ad una gara, ovvero di materiale destinato alla clientela in modo da determinarne l'inadempimento;

- il *danneggiamento* dei sistemi informatici/telematici facenti capo ad un concorrente al fine di impedirne l'attività o comprometterne l'immagine;

- il *danneggiamento* dei sistemi informatici/telematici facenti capo ad una controparte commerciale al fine di poter procedere alla fornitura di nuovi prodotti o di dimostrare l'inaffidabilità di quelli in precedenza forniti da un concorrente;

- il *danneggiamento*, la *distruzione* o la *manomissione* di documenti informatici aventi efficacia probatoria nell'interesse della Società;

- la *messa a disposizione*, immettendola in un sistema di reti telematiche di file audio, video, programmi per elaboratore, disegni industriali tutelati da diritto d'autore, al fine di agevolare l'operatività di specifiche enti aziendali;

- la *duplicazione abusiva* di un programma informatico per la successiva distribuzione a terzi affinché possano utilizzarlo nella loro operatività corrente;

- *l'utilizzo abusivo* delle immagini attinte da fonti esterne per scopi specifici nel contesto delle pubblicazioni aziendali ovvero della organizzazione di eventi istituzionali;

- *l'utilizzo abusivo* di opere dell'ingegno (ad esempio, disegni industriali) illegittimamente acquisite presso un concorrente per rendere più efficiente la produzione.

#### 4. - Destinatari della parte speciale “B” — principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale si applica ai seguenti soggetti:

- dipendenti di Ecoambiente S.r.l.;

- dipendenti di altre società che operano, per conto e nell’interesse di Ecoambiente S.r.l. nell’ambito delle aree di attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale;

- collaboratori, consulenti, lavoratori in somministrazione ed in generale soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché personale di fornitori che operano per conto e nell’interesse di Ecoambiente S.r.l., nell’ambito delle aree di attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

I Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a rispettare i principi comportamentali, a presidio del rischio di commissione dei delitti informatici, volti ad assicurare l’osservanza dei seguenti parametri di sicurezza del patrimonio informativo di Ecoambiente S.r.l. previsti dai principali Standard internazionali in tema di sicurezza delle informazioni:

<b>Riservatezza:</b>	Garanzia che un’informazione sia accessibile solo a chi è autorizzato.
<b>Integrità:</b>	Salvaguardia dell’accuratezza e della completezza dell’informazione e dei metodi di elaborazione.
<b>Disponibilità:</b>	Garanzia che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni ed alle risorse associate, quando richiesto.

In generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi indicate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico.

I soggetti sopra indicati **sono tenuti a rispettare** scrupolosamente tutte le norme vigenti, ed in particolare:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l’espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d’accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti;

- assicurare meccanismi di protezione dei file, quali, ad esempio, *password* da aggiornare periodicamente, secondo le prescrizioni comportamentali della Società;

- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;

- utilizzare unicamente materiale pubblicitario (i.e. materiale fotografico) autorizzato.

In aggiunta a quanto sopra previsto, ai Destinatari **è fatto divieto di:**

- utilizzare per finalità diverse da quelle lavorative le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società;

- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;

- accedere, senza averne l'autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni, che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);

- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi: codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui, protetto da misure di sicurezza;

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;

- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (es: *Antivirus*, *Firewall*, *Proxy server*, etc.);

- lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione *password*.

## **5. – Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità ai suoi compiti istituzionali, l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) svolge controlli diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale ed alle prescrizioni comportamentali in essere o che saranno emanate in attuazione della stessa. A tal fine, all'OdV viene garantito l'accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della commissione dei delitti informatici.

Tale attività di verifica dell'OdV viene svolta in stretta collaborazione con le Funzioni destinatarie della presente Parte Speciale, che sono tenute a comunicare formalmente all'OdV il manifestarsi di eventi legati al rischio di commissione dei delitti informatici.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**  
**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE "C"**

**REATI ASSOCIATIVI**

**(Art. 24-TER D. Lgs. n. 231/2001)**

**1. – I reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001: profili generali**

1.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

1.2. - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

1.3. – Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.)

1.4. - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

1.5. - Reato previsto e punito dall’art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale

1.6. - Art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1.7. - Trattamento sanzionatorio

**2. – Aree a rischio**

**3. – Destinatari della parte speciale “C” – principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

**4. – Competenze e verifiche dell’OdV**

## **1. – I reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter D.lgs. n. 231/2001: profili generali**

La legge n. 94/2009 ha ricompreso nel novero dei c.d. reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 anche i delitti contro la criminalità organizzata.

Non si è trattato, in realtà, di una novità assoluta, in quanto già l’articolo 10 della Legge n. 146/2006 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”) aveva ancorato la responsabilità dell’ente a taluni delitti associativi, con carattere transnazionale.

In particolare, l’art. 2, comma 29, della legge n. 94/2009, inserendo l’art. 24-ter nell’articolato del testo del D. Lgs. 231/2001, ha rafforzato la lotta contro i fenomeni di criminalità di impresa, aggiungendo, al comma 1, una prima serie di reati, di seguito indicati:

- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, alla tratta di persone o all’acquisto e alienazione di persone in stato di schiavitù (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Il comma 2 dell’articolo citato prevede, inoltre, quali ulteriori reati presupposto della responsabilità dell’ente, i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- reato previsto e punito dall’art. 407, comma 2, lett. a) n. 5) c.p.p. (“delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, di esplosivi e di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975 n. 110”).

### **1.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*Ai sensi dell'art. 416 c.p., "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".*

Il reato in esame costituisce il modello tipico di reato associativo, per la cui configurazione è richiesta la sussistenza di un sodalizio criminoso sufficientemente stabile e finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati fine.

Si tratta di condotte dotate di una carica offensiva che deriva dalla sola esistenza del vincolo associativo, elemento di per sé idoneo a mettere in pericolo, anche solo in maniera potenziale, l'ordine pubblico. Al riguardo, occorre specificare che i consociati rispondono del delitto associativo in ragione della sola sussistenza del sodalizio (accompagnato da una minima forma organizzativa), a nulla rilevando la concreta commissione di altra fattispecie scopo, la quale potrà consistere in qualsivoglia reato previsto nel codice penale, inclusi quelli già analizzati nelle altre Parti Speciali del presente Modello di organizzazione e controllo.

Inoltre, ove dovesse essere realizzato taluno dei reati fine, ciascun correo risponderà anche di quest'ultimo in concorso formale con il delitto associativo, potendo altresì ricorrere l'istituto del reato continuato.

Il delitto in esame è comunemente definito "plurisoggettivo necessario" differenziandosi, sotto questo profilo, dal concorso eventuale di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p.: il primo, infatti, necessita della sussistenza di un vincolo associativo stabile che permanga anche dopo la commissione dei reati fine, mentre nel secondo caso il sodalizio criminoso ha natura occasionale, essendo destinato a cessare una volta commessa la fattispecie concertata dai correi.

Non è esclusa, invece, la possibilità che si configuri il c.d. "concorso esterno" nel delitto associativo, il quale troverà applicazione ove l'agente, pur non partecipando all'associazione stessa, si limiti a fornire un contributo cosciente, volontario e riconducibile - sotto il profilo causale - ad un apporto concreto volto a favorire le attività e gli scopi del sodalizio.

Il reato in esame ha natura permanente: di conseguenza, con riferimento al momento consumativo, la condotta è destinata a cessare nel momento in cui l'associazione è sciolta (ad es. per decisione dei compartecipi o per l'arresto dei sodali) o, comunque, ove venga meno il numero minimo di consociati richiesto dalla legge.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattasi di delitto a natura dolosa, in relazione al quale si richiede la sussistenza in capo a ciascun sodale, a prescindere dal ruolo specifico ricoperto, della consapevolezza del vincolo associativo permanente e della volontà di contribuire attivamente alla vita dell'organizzazione; si tratta quindi di dolo specifico.

### **1.2. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

Ai sensi dell'art. 416-bis chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il delitto in commento attiene ad una particolare forma di reato associativo, i cui tratti essenziali sono pressoché identici alla previsione di cui all'art. 416 c.p.

L'unico elemento differenziale (oltre alle ipotesi in cui il delitto *de quo* è aggravato) è da rinvenire nel c.d. metodo mafioso di cui l'associazione si avvale per perseguire i propri fini.

Detto requisito è definito in maniera esaustiva al comma III dell'articolo in oggetto e, in linea generale, deve essere inteso come il carattere tipico del *modus operandi* dell'associazione di stampo mafioso, in assenza del quale ricorrerebbe l'ordinaria previsione di cui all'art. 416 c.p.

Si può, quindi, affermare che l'agire del sodalizio presuppone necessariamente una sua proiezione verso l'esterno della struttura associativa.

Da tale premessa si desume che il metodo mafioso non può avere natura occasionale, bensì deve essere radicato nel territorio di riferimento e idoneo, in ragione di un suo continuo e perdurante esercizio, a provocare un conseguente stato di omertà e assoggettamento psicologico nei confronti del destinatario dell'azione delittuosa.

Ciò, quindi, presuppone che a seguito dell'estrinsecarsi del *modus operandi* dell'associazione, la vittima non abbia un modo diverso di determinare la propria condotta se non nella direzione imposta dai sodali.

Una volta chiarito che il carattere tipico del reato in esame è il c.d. metodo mafioso, occorre specificare che tale elemento, oltre a differenziare il reato *de quo* dal delitto generale di cui all'art. 416 c.p., qualifica le ulteriori forme di delinquenza organizzata che, pur non rientrando nelle associazioni tipicamente conosciute come la camorra o la 'ndrangheta, sono alle stesse accumulate ove si avvalgano del medesimo *modus operandi* per perseguire i propri scopi illeciti.

Infine, come per il delitto di cui all'art. 416 c.p., è configurabile il concorso esterno nella fattispecie associativa di stampo mafioso.

### **1.3. – Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

### **1.4. - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la

reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

### **1.5. - Reato previsto e punito dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale**

*“Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.*

### **1.6. - Art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

Questa norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, importazione, esportazione, acquisto, spedizione, consegna per qualunque scopo, di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Elemento essenziale di tale reato è l'accordo associativo, il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Da cui discende quale corollario la necessità di un'organizzazione minima affinché il reato si perfezioni.

### **1.7. - Trattamento sanzionatorio**

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## 2. – Aree a rischio

Prima di passare all'analisi delle aree a rischio, occorre fare una considerazione di carattere preliminare in merito ai reati sopra descritti.

Si tratta, invero, di fattispecie che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'ente che facciano parte di associazione criminose.

È opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Viceversa, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l'oggetto sociale.

Da un'analisi delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati elencati, è emersa **l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 416, comma 6, 416-ter, 630 c.p., 74 D.P.R. n. 309/1990, 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.**, in quanto estranee alle attività di impresa svolta dalla Società, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire, rispetto alle quali non è, pertanto, necessario predisporre alcuna misura preventiva o richiamare specifici principi generali di comportamento.

Un discorso in parte differente va fatto per quel che riguarda l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., i cui elementi costitutivi tipici si fondano sulla stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di un programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti.

Sullo specifico punto, è intervenuta la Suprema Corte circoscrivendo l'operatività dell'art. 24-ter, negando la possibilità di recuperare indirettamente i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *“la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella*

*totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs., art. 6, scomprendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione” (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).*

Ebbene, esclusa la possibilità di immaginare nel caso della Società e, più in generale, di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell’interesse o a vantaggio della Società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell’art. 416 c.p., piuttosto che al mero concorso di persone in più reati.

In quest’ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile *ex ante* da parte della Società, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri, nel caso in cui decidano di sfruttare l’organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le misure preventive immaginabili sono legate, in primo luogo, alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che il perseguimento di vantaggi per la Società, ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate, non è mai consentito e che la Società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell’ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società stessa.

Tuttavia, al solo fine di scongiurare il pur remoto rischio che per la devianza di singoli soggetti operanti all’interno della società, si possano in qualche modo agevolare dall’esterno, mediante il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo criminale, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza - che hanno, peraltro, ispirato da sempre la filosofia di impresa della Società – per esigerne il rispetto.

In considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi, non si ritiene possibile localizzare a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione.

Tenuto conto dell’attività principalmente svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- le procedure per la selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale;

- la gestione e lo svolgimento delle attività relative all'approvvigionamento di materie prime, anche mediante l'intermediazione di terzi;
- le regole per la scelta di fornitori e di vettori con cui intrattenere rapporti di natura contrattuale per la somministrazione di beni e servizi;
- le procedure per l'individuazione dei *partners* con cui Ecoambiente S.r.l. decida di intrattenere rapporti professionali per lo svolgimento della sua attività;
- i protocolli relativi alla gestione della clientela, con particolare riferimento all'accreditamento della stessa;
- gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed enti;
- contabilità generale, bilancio ed altre comunicazioni sociali.

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto di Ecoambiente S.r.l., in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

### **3. – Destinatari della parte speciale “C” – principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati oggetto di analisi, dai quali deriverebbe l’attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse accertata la responsabilità dell’Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti esterni alla Società, nonché a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede e in quelle delle altre Parti Speciali.

Più schematicamente, si identificano quali destinatari della presente Parte Speciale i soggetti di seguito indicati:

- dipendenti della Società;
- membri di Organi Sociali della Società;
- dipendenti di altre società che operano, per conto e nell’interesse di Ecoambiente S.r.l., nell’ambito delle aree di attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale;
- collaboratori, consulenti, lavoratori in somministrazione ed in generale soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nonché personale di fornitori che operano, per conto e nell’interesse della Società, nell’ambito delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- i principi applicativi per la selezione del personale, di *partners* o altri professionisti con cui Ecoambiente S.r.l. intenda intrattenere rapporti lavorativi;
- le regole, le procedure aziendali e i sistemi previsti nello svolgimento dell’attività di approvvigionamento e somministrazione di materie prime, ivi incluse quelle relative al trasporto, alla lavorazione e messa in sicurezza di dette sostanze, nonché qualsiasi altra mansione strettamente connessa o propedeutica a dette attività.

È fatto espresso divieto a tutti i destinatari e collaboratori esterni a Ecoambiente S.r.l. - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, ovvero tali da agevolare la commissione.

Nello specifico, in relazione alle procedure per la selezione del personale e di scelta di eventuali *partners* e/o fornitori, i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.

Con riferimento alla gestione di rapporti economici con i fornitori, ai vettori e/o altri *partners* esterni è imposto di:

- procedere alla creazione di flussi finanziari tracciabili;
- utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o

rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o *partners*;

- imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità.

Con lo scopo di evitare il rischio di infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività di impresa, sono altresì imposte specifiche regole di comportamento a carico dei componenti degli organi di gestione e controllo di Ecoambiente S.r.l..

In particolare, coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, sono:

- obbligati a non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello e, inoltre, devono tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria. In particolare, ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, devono avvertire le Autorità competenti e, ove le circostanze lo richiedano, depositare denuncia o querela.

Sottostanno agli obblighi di cui ai precedenti punti anche i componenti dell'OdV.

Inoltre, si intendono qui richiamati i precetti comportamentali adottati nelle altre Parti Speciali del Modello, in ragione del pericolo di commistione delle fattispecie di reato trattate, unitamente al fenomeno della criminalità organizzata.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente S.r.l. potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e ad integrazione dei comportamenti sopra elencati.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente S.r.l., in collaborazione con l'OdV.

#### **4. – Competenze e verifiche dell’OdV**

L’OdV vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e ne cura l’aggiornamento, al fine di assicurarne l’idoneità e l’efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale. In tale contesto, in aggiunta ai compiti attribuiti all’Organismo e già dettagliati nella Parte Generale del Modello (che devono intendersi qui integralmente richiamati), l’OdV dovrà, altresì, verificare il rispetto dei principi comportamentali, con particolare riferimento alla gestione del personale, dei rapporti con i soggetti esterni alla società e con le Parti Correlate.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**  
**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE "D"**

**REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

**(Art. 25-BIS.1 D. Lgs. n. 231/2001)**

**1. - I reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- 1.1. - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 1.2. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- 1.3. - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 1.4. - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 1.5. – Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 1.6. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 1.7. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- 1.8. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto**

**3. – Aree a rischio**

**4. – Principi generali di comportamento e modalità di attuazione**

## **1. - I reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

I reati oggetto della presente Parte Speciale hanno tutti natura delittuosa e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le condotte incriminate sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto con esclusione delle fattispecie di cui agli articoli 516 e 517-*quater* del codice penale rispetto alle quali non si ravvisano rischi concreti di realizzazione nell'ambito della realtà della Società.

### **1.1. - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

La norma incriminatrice in esame punisce a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dal normale esercizio dell'attività industriale e commerciale nonché, così come per le altre fattispecie della presente Parte Speciale, dall'interesse nazionale all'ordine economico.

La condotta penalmente sanzionata è integrata quando il libero svolgimento dell'attività economica venga, anche solo potenzialmente, messo a repentaglio dalla violenza o dalla minaccia o dagli atti fraudolenti posti in essere.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il delitto in esame ha natura dolosa. Occorre, altresì, precisare che oltre alla coscienza di commettere il reato, dovrà sussistere in capo all'agente anche la volontà di perseguire e realizzare lo scopo (dolo specifico) di turbare o impedire un'industria o un commercio, ovvero di attentare alla libera iniziativa economica.

### **1.2. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

L'art. 513-*bis* del codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di una fattispecie introdotta nell'ordinamento penale nell'ambito della lotta alla criminalità mafiosa, anche se la sua formulazione non limita l'applicazione della norma al fenomeno della criminalità organizzata.

La condotta penalmente rilevante si riferisce alla commissione di atti di concorrenza illecita, mediante violenza o minaccia, ad opera di taluno che svolga attività d'impresa.

La commissione del reato presuppone che l'agente sia un soggetto che eserciti - anche solo di fatto - attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per "atto di concorrenza illecita" deve intendersi qualsiasi condotta idonea a limitare la libera autodeterminazione della vittima nell'esercizio della propria attività economica. In questo senso, si parla di atti diretti a scoraggiare l'altrui concorrenza.

Infine, anche in relazione a tale ipotesi delittuosa, è richiesto che l'agente sia consapevole di tutti gli elementi del fatto e voglia indirizzare la propria condotta illecita verso lo scopo (dolo specifico) di eliminare o scoraggiare l'altrui concorrenza.

### **1.3. - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

La norma sanziona con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Integra il delitto in esame la messa in circolazione sul mercato interno o internazionale, tramite vendita o qualsiasi altro atto, di prodotti industriali i cui segni distintivi siano stati contraffatti.

Si tratta di un reato di danno che si perfeziona quando a seguito dell'alterazione del marchio o altra etichetta, il bene è immesso nel mercato cagionando, conseguentemente, un danno nei confronti all'industria nazionale.

### **1.4. - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Il bene tutelato dalla fattispecie è, anche in questo caso, il sistema economico nazionale (rispetto al turbamento agli scambi che deriverebbe dal fatto incriminato) e non il patrimonio dei privati. Ciò differenzia questo reato da quelli contro il patrimonio (*in primis*, dalla truffa).

In linea generale, è punita la condotta consistente nel consegnare un bene diverso da quello pattuito o dichiarato. Sotto il profilo del soggetto attivo, risponderà del reato predetto non solo il titolare dell'impresa commerciale, ma chiunque agisca in nome e per conto della stessa (collaboratori, dipendenti, mandatari, ecc.).

Affinché il delitto si perfezioni, è sufficiente la consegna del bene pattuito con altro differente, a nulla rilevando che lo stesso sia nocivo o contraffatto rispetto a quello originario.

#### **1.5. – Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

#### **1.6. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La condotta incriminatrice ha ad oggetto l'immissione sul mercato di opere dell'ingegno o beni industriali i cui segni distintivi siano stati contraffatti e, come tali, idonei ad indurre in errore il diretto consumatore dei prodotti in oggetto.

L'inciso "*mette altrimenti in circolazione*" deve intendersi riferito a qualsiasi condotta finalizzata a mettere il prodotto con segni mendaci a disposizione del pubblico.

#### **1.7. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La condotta penalmente rilevante attiene alla fabbricazione di prodotti sottoposti a proprietà industriale o in violazione della stessa, sul presupposto che l'agente sia a conoscenza della sussistenza del titolo di esclusiva.

È punito, altresì, l'utilizzo di detti beni o la loro realizzazione all'interno di un processo industriale.

Il delitto in esame, con riferimento al momento consumativo, presuppone che la condotta illecita sia posta in essere durante la pendenza del diritto di esclusiva del titolare.

Ove il titolo di proprietà industriale perda efficacia, la condotta dell'agente perderà qualsivoglia connotazione illecita.

### **1.8. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

## **2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto**

Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente per taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si applicheranno alla Società le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

### **3. – Aree a rischio**

Tenuto conto dell'attività svolta da Ecoambiente S.r.l., sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- la gestione dell'acquisto e/o ricezione di materie prime;
- la stipulazione di contratti con i clienti per la somministrazione di beni e servizi, inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l'esecuzione delle prestazioni pattuite;
- la gestione dei prodotti in uscita a seguito di ordine del cliente;
- la cessione di prodotti, anche per il tramite di rappresentanti o intermediari, nell'ambito di iniziative promozionali o riconoscimenti a carattere non retributivo, anche sotto forma di omaggi ai dipendenti

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto di Ecoambiente S.r.l., in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

#### **4. – Principi generali di comportamento e modalità di attuazione**

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente S.r.l., in collaborazione con l'O.d.V..

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare;
- le regole procedurali interne alla Società.

E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari e i collaboratori esterni a Ecoambiente S.r.l. - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati contro l'industria e il commercio.

È, altresì, vietato:

- selezionare fornitori disattendendo criteri di massima oggettività e trasparenza;
- accettare materie prime e/o prodotti che non corrispondano ai criteri di legge e a quelli predisposti da Ecoambiente S.r.l. sotto il profilo della qualità e del rispetto della proprietà industriale;
- alterare, con qualsiasi mezzo, le etichette contenenti la composizione, i principi attivi e la provenienza dei prodotti impiegati dall'Azienda;
- disattendere le regole interne predisposte dalla Società per lo svolgimento delle attività da eseguire nelle aree di rischio elencate nel precedente paragrafo;
- tenere comportamenti tali da turbare il corretto rapporto di concorrenza con i *competitors* di Ecoambiente S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate ad integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE "E"**

**REATI SOCIETARI**

**(Art. 25-TER D. Lgs. n. 231/2001)**

## **1. – I reati societari**

1.1 - Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto

1.1.a. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

1.1.b. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

1.1.c. – Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

1.1.d. - Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.)

1.1.e. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1.1.f. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1.1.g. - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

1.1.h. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1.1.i. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1.1.l. - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1.1.m. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

1.1.n. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

1.1.o. - Trattamento sanzionatorio a carico della Società in caso di realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto

## **2. - Aree a rischio**

2.a. - Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali e informazioni periodiche ai mercati finanziari

2.b. - Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale

2.c. - Comunicazione, anche in forma indiretta o mediata, di informazioni, notizie, dati di qualsiasi natura rilevanti per il mercato e progettazione di operazioni straordinarie

## **3. - Destinatari della parte speciale “E” – principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

### **4. - Principi di attuazione dei comportamenti descritti**

4.1. - Bilanci ed altre comunicazioni sociali

4.2. - Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

4.3. - Tutela del capitale sociale

4.4. - Attività idonee a produrre un'influenza sul mercato

### **5. – Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

## **1. – I reati societari**

Le fattispecie oggetto della presente parte speciale attengono alla eterogenea categoria dei reati societari, posti a tutela di beni giuridici diversificati. Ne deriva il carattere di tendenziale “plurioffensività” di tali reati. Può sostenersi che a seguito della riforma del complessivo diritto societario intervenuta nel 2002, si è passati da una concezione dei reati societari ispirati da un primario interesse di salvaguardia dell’ordine economico nazionale, ad un’altra che privilegia, prevalentemente, ma non esclusivamente, la tutela di interessi di natura patrimoniale.

In dottrina ed in giurisprudenza si sono identificati i beni giuridici protetti dalle norme in esame nella trasparenza societaria; nella salvaguardia dell’integrità del capitale sociale e del patrimonio sociale; nella correttezza della vita sociale, *sub specie* di regolare funzionamento dell’assemblea ed effettività del dovere di pubblicità; nel regolare svolgimento del potere di controllo e della funzione di vigilanza, interni od esterni alla società; nel corretto andamento del mercato.

E’ necessario sottolineare che il catalogo dei reati societari comprende alcune fattispecie di natura contravvenzionale ed altre di natura delittuosa.

Ai fini che qui interessano, anche per l’integrazione delle contravvenzioni (ad eccezione dell’art. 2627 c.c. nel quale si richiede indifferentemente l’elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo all’autore della condotta), come per i delitti, è necessaria la sussistenza del dolo.

Molte delle fattispecie in questione sono formulate dal legislatore come reati propri, per la cui integrazione è previsto che i soggetti agenti rivestano determinate qualifiche o funzioni (di caso in caso: amministratore, direttore generale, dirigente, sindaco, liquidatori, etc.).

L’art. 2639 c.c. prevede, in via generale, che – ai fini dell’integrazione di questi reati - al soggetto formalmente titolare della qualifica o della funzione, è equiparato quello che esercita di fatto la qualifica o la funzione.

## **1.1 - Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto**

### **1.1.a. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

La disciplina delle fattispecie di false comunicazioni sociali è stata modificata dalla legge n. 69/2015.

Ai sensi dell'art. 2621 c.c., fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Trattasi di reato proprio, in quanto soggetti attivi possono essere solo soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori) muniti di poteri di amministrazione e gestione, nonché di controllo sull'operato della *governance*.

Il nuovo testo dell'**art. 2622 c.c.**, invece, dispone che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La nuova disciplina prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. se i fatti "*sono di lieve entità*" (**art. 2621-bis**). La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto "*della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*". La medesima pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non superano i limiti indicati dall'art. 1 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che, dunque, non possono fallire. In tale ultimo caso, "*il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*".

L'art. 10 della L. 27 maggio 2015, n. 69 introduce, inoltre, l'art. 2621-ter secondo il quale ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. il giudice debba in tal caso valutare "*in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.*".

Per quanto di maggior interesse ai nostri fini, il provvedimento, infine, ha tendenzialmente inasprito le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste dall'art. 25-ter del Decreto, in relazione ai reati di falso in bilancio.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Si tratta, dunque, di un reato proprio, che può essere commesso da soggetti che ricoprono anche di fatto determinate qualifiche;

- nella nozione di "comunicazione sociale" rientrano tutte le comunicazioni previste dalla Legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter in caso di fusione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.;

- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla Legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale

alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla Legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i fatti falsi, esposti od omessi, devono essere “rilevanti” e concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari delle predette comunicazioni;

Il reato può essere commesso, secondo i criteri generali di imputazione di cui all’art. 5 del Decreto, nell’interesse o a vantaggio della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l’autofinanziamento dell’impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell’esercizio sociale.

Le sanzioni a carico dell’ente sono le seguenti:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

### **1.1.b. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Ai sensi dell’art. 2625 c.c. gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da *bis* a *septies* c.c..

#### **1.1.c. – Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Sono puniti *"gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli"*.

Il reato si perfeziona nel momento in cui avviene la restituzione o l'atto di simulazione finalizzato al rilascio indebito dei conferimenti ai soci o alla venuta meno, in capo a quest'ultimi, dell'obbligo di eseguirli.

#### **1.1.d. - Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma sanziona *"gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono le riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.*

Tale disposizione è posta a presidio del capitale sociale rispetto al pericolo che a seguito della distribuzione non giustificata di utili o riserve (per i primi dall'effettivo conseguimento e, per i secondi, da una loro erogazione consentita dalla legge), possa derivare un'indebita lesione del patrimonio sociale.

È prevista una particolare ipotesi di estinzione del reato quando la restituzione degli utili o delle riserve indebitamente distribuiti venga effettuata prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

#### **1.1.e. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Fondamento della norma è la regolamentazione delle c.d. partecipazioni incrociate e la tutela del capitale sociale e delle riserve non distribuibili.

È prevista una specifica causa di estinzione del reato nel caso in cui, entro l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'annualità interessata, venga ricostituito il capitale sociale e/o le riserve lese.

#### **1.1.f. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie incrimina *"gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori".*

Il secondo comma della norma in commento prevede che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il delitto in esame mira a tutelare le garanzie patrimoniali dei creditori sui beni e/o capitale della società ove la stessa sia debitrice.

Conseguentemente, il reato è integrato nell'ipotesi in cui l'organo di *governance* disponga di procedere ad operazioni sociali di decisa rilevanza (ad es. fusione, scissione, riduzione di capitale) con la consapevolezza e lo specifico intento di pregiudicare il diritto dei creditori.

Si tratta, quindi, di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvengono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (ad esempio, art. 2503 e 2506-ter c.c.).

#### **1.1.g. - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Sono puniti *“gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione”*.

Il delitto in esame tutela il capitale sociale da operazioni fittizie poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti tali da fare apparire esistente un capitale non effettivo.

#### **1.1.h. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il delitto in rubrica incrimina *“i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori”*.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori, i quali ripartiscono i beni sociali tra i soci, anziché soddisfare in prima istanza i creditori della società.

La norma, quindi, mira a scongiurare il nocumento che i creditori subirebbero con riferimento alla garanzia del credito da riscuotere e avente ad oggetto i beni sociali, in ragione della condotta dei liquidatori.

Il reato, concepito come reato di evento, si consuma con il primo atto di disposizione dei liquidatori in favore dei soci e, contestualmente, dal verificarsi della lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Anche in questo caso si prevede che il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

### **1.1.i. - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La condotta penalmente rilevante è il c.d. patto corruttivo che intercorre tra un privato ed i membri di organi societari, affinché questi ultimi compiano od omettano specifici atti in violazione degli obblighi inerenti la funzione ricoperta e in cambio di denaro o altra utilità.

Il delitto si consuma nel momento della promessa, ovvero della dazione ove questa effettivamente intervenga.

Trattandosi di reato di danno, è necessario che dal fatto corruttivo derivi un effettivo pregiudizio per la società.

#### **1.1.l. - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La norma in rubrica incrimina "*chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*".

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come, ad esempio, la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

Per "*atti simulati o fraudolenti*" si deve intendere qualsiasi comportamento artificioso finalizzato all'alterazione della formazione della maggioranza in assemblea, utile a conseguire lo scopo illecito dell'agente.

Il reato si perfeziona solo nel momento in cui si forma la maggioranza assembleare.

#### **1.1.m. - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)**

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 T.U.F. (manipolazione del mercato)

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di aggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*).

Inoltre, il reato di aggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

### **1.1.n. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nella prima forma di manifestazione del reato sopra riportata (quello che viene definito delitto di *false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza*), l'ostacolo all'esercizio delle

funzioni delle autorità di vigilanza<sup>1</sup> viene concepito come fine della condotta dell'agente (trattasi di fattispecie di mera condotta a dolo specifico), mentre nella seconda forma di manifestazione (quello che viene definito delitto di *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) l'ostacolo costituisce l'evento dell'illecito.

Le modalità di estrinsecazione della condotta di false comunicazioni possono consistere nella formulazione di informazioni false all'interno delle comunicazioni obbligatorie, nonché nell'occultamento mediante qualsiasi mezzo fraudolento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati obbligatoriamente, sempre con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Con riferimento al reato di ostacolo, l'esercizio della funzione di vigilanza deve essere ostacolato in modo rilevante. L'ostacolo può essere frapposto con qualsiasi mezzo, dunque anche con una condotta omissiva.

### **1.1.o. - Trattamento sanzionatorio a carico della Società in caso di realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto**

In relazione ai reati sopra elencati, qualora venisse accertato che il fatto è stato commesso nell'interesse della Società dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie a carico della Società:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote ;

d) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

e) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: CONSOB e Banca d'Italia. Inoltre, sul punto cfr. appendice giurisprudenziale n. 4, Cons. di Stato, Sez. IV, 21 luglio 2005 n. 3914.

**f)** per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

**g)** per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

**h)** per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

**i)** per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

**l)** per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

**m)** per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

**n)** per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

**o)** per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

**p)** per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Qualora l'ente, in seguito alla commissione dei reati sopra indicati, abbia conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie in concreto applicabili vengono aumentate di un terzo.

## **2. - Aree a rischio**

Si ritiene che le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati societari siano le seguenti:

- a. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- b. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- c. comunicazione, anche in forma indiretta o mediata, di informazioni, notizie, dati di qualsiasi natura rilevanti per il mercato;
- d. operazioni su strumenti finanziari propri e di soggetti terzi, ivi compresa l'emissione, la compravendita ed ogni altra operazione astrattamente idonea a determinare una variazione del prezzo dei suddetti titoli;
- e. negoziazione di prodotti derivati;
- f. trattamento di informazioni privilegiate, con particolare riferimento al compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri o di società terze, ovvero all'indebito sfruttamento delle informazioni ai fini dell'attività della Società;
- g. rapporti con le parti correlate;
- h. progettazione di operazioni straordinarie;
- i. partecipazione a gare pubbliche o, più in generale, ad accordi negoziali, di importo rilevante.

Con riferimento alle suddette aree vengono di seguito commentate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi.

### **2.a. - Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali e informazioni periodiche ai mercati finanziari**

Le attività connesse alla redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge e dirette ai soci, nonché alla diffusione di informazioni all'esterno assumono rilievo ai fini della presente Parte Speciale sotto molteplici profili.

Tali attività presentano profili di rischio anzitutto quanto alla commissione dei reati di False comunicazioni sociali.

Più in particolare, l'illecito potrebbe configurarsi a seguito della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale. Si citano, ancora, a titolo esemplificativo delle modalità di

formazione di riserve occulte, la triangolazione chiusa (ravvisabile nel caso in cui una società trasferisca valori ad un'altra che a sua volta li trasmetta ad una terza) e le costruzioni societarie (una società costituisce o acquista la partecipazione totalitaria di un'altra e quest'ultima compie la stessa operazione con una terza fino ad arrivare ad una società che solitamente ha sede in un paradiso fiscale). Praticamente infiniti sono, ancora, gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all'altra: sovrappiù o false fatturazioni (ad esempio, per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, uso strumentale di prodotti derivati, stipulazione di contratti *futures* su titoli, indici, stipulazione di opzioni su azioni o valute, ecc.

### **2.b. - Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale**

Nel contesto dei reati volti alla tutela del capitale della Società, vengono, tra l'altro, in considerazione i reati di “*Operazioni in pregiudizio dei creditori*” (art. 2629 c.c.).

La prima fattispecie può, ad esempio, realizzarsi nel caso di *leveraged buy out*, ossia fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo di un'altra, nell'ipotesi in cui l'operazione in cui sia coinvolta la Società abbia danneggiato i creditori della società oggetto del *leveraged buy out* a seguito della violazione delle norme poste a tutela dei creditori.

### **2.c. - Comunicazione, anche in forma indiretta o mediata, di informazioni, notizie, dati di qualsiasi natura rilevanti per il mercato e progettazione di operazioni straordinarie**

La Società diffonde numerose ed eterogenee informazioni relative alla sua organizzazione interna, agli assetti societari, alle attività e iniziative intraprese, alle prospettive commerciali e finanziarie, alla situazione economica e patrimoniale, ecc..

Dette informazioni possono avere ad oggetto notizie relative a terzi soggetti (partner finanziari o commerciali) che a loro volta assumono una posizione di interesse per il mercato, con conseguente possibilità di influenzare l'andamento dei relativi strumenti finanziari.

La natura e l'oggetto di tali informazioni è alquanto variegata: vengono, infatti, in considerazione dati di qualsiasi natura rilevanti per il mercato, aventi ad oggetto, ad esempio, la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (attraverso, ad esempio, comunicazioni sociali periodiche, relazioni sulla gestione, ecc.), ovvero la sua attività (attraverso, ad esempio, comunicati stampa, interviste, pubblicazioni sul sito web, relazioni, statistiche, *road show*, sindacati, conferenze stampa, convegni anche scientifici, lezioni presso enti di formazione ecc.), nonché notizie ad essa relative (attraverso, ad esempio, la gestione di *rumours*, di

anticipazioni o informazioni indebitamente diffuse, dei ritardi nella comunicazione ecc.).

La Società ed i suoi rappresentanti devono, pertanto, osservare la massima cautela ed attenzione per evitare:

- la diffusione di informazioni ingannevoli attraverso diversi strumenti: mezzi di informazione, compreso internet, situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni periodiche, deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, altre comunicazioni che contengano fatti non rispondenti al vero, mascherando, ad esempio, una situazione di dissesto dell'Ente;

- la diffusione da parte degli intermediari di studi su società con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

### **3. - Destinatari della parte speciale “E” – principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Responsabili delle funzioni di primo livello, i Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “destinatari”).

Ai destinatari è fatto espresso **obbligo** di:

*i)* osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di Legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto, inoltre, divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve, inoltre, essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla Legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla Legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

*ii)* osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento dell’azienda e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla Legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato:

a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione;

b) determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente

il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;

*iii)* garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di Legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è **vietato**:

a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per Legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite;

c) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di Legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;

d) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

La Società si impegna a:

a) comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei soci e del mercato;

b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società di informazioni rilevanti.

#### **4. - Principi di attuazione dei comportamenti descritti**

##### **4.1. - Bilanci ed altre comunicazioni sociali**

Per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, l'eventuale redazione del bilancio semestrale, debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio”*;

- in sede di stima delle poste contabili, esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (artt. 2423 comma 3 e 2423-bis c.c.);

- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla Legge, quali ad esempio, quelli previsti dall'art. 2424 per lo stato patrimoniale, 2425 per il conto economico e 2427 per la nota integrativa;

- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla Legge e dirette ai soci affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Più in particolare, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altre funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;

- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- la trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;

- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;

- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente

rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni, in ogni caso, devono essere prontamente segnalate all'OdV;

- l'attribuzione al C.d.A. della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda ecc);

- la puntuale verifica in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni che hanno usufruito della prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni infragruppo;

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;

- l'esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. "need to know");

- la previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;

- la preventiva approvazione della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della Funzione competente cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni. L'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;

- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;

- l'individuazione dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, nel rispetto della Legge e delle normative interne;

- l'obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite formalmente dai competenti Organi e/o funzioni aziendali.

#### **4.2. - Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale**

Per la prevenzione dei reati di cui al superiore paragrafo 2.c), le relative attività devono essere svolte nel rispetto dell'obbligo di tempestiva trasmissione di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere.

#### **4.3. - Tutela del capitale sociale**

Per la prevenzione dei reati di cui al superiore paragrafo 2.b) tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e di riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere ispirate ai seguenti principi:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli Esponenti aziendali in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi eventualmente rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli Esponenti aziendali che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti eventualmente in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

#### **4.4. - Attività idonee a produrre un'influenza sul mercato**

In generale, si raccomanda il rispetto dei seguenti principi:

- *operazioni personali*: è fatto divieto di introdurre il compimento di operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché il divieto di raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate;
- *rapporti con la stampa e comunicazioni esterne*: i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale e devono

svolgersi secondo specifiche prescrizioni comportamentali preventivamente fissate, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia;

- *rapporti con altri soggetti esterni*: i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono essere improntati a correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore. E' in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura.

## **5. – Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tale contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo, già dettagliati nella Parte Generale del Modello.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**  
**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

## **PARTE SPECIALE "F"**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME**

**COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E**

**SICUREZZA SUL LAVORO**

**(Art. 25-SEPTIES D. Lgs. n. 231/2001)**

**1. – I reati contemplati dall’art. 25-septies del Decreto e le relative sanzioni**

1.1. – Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1.2. - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1.3. – La responsabilità amministrativa dell’ente e trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all’art. 25-septies del Decreto

**2. – Definizioni**

**3. - Le aree a rischio**

**4. - Destinatari della parte speciale “F”**

**5. - La politica aziendale per la salute e sicurezza**

**6. - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

**7. - Informazione**

**8. - Formazione**

**9. - Compiti dell’Organismo di Vigilanza**

**10. - Flussi informativi verso l’OdV**

## **1. – I reati contemplati dall’art. 25-septies del Decreto e le relative sanzioni**

L’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l’art. 25-*septies*, in seguito sostituito dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’intervento normativo è particolarmente rilevante, perché ha previsto per la prima volta la **responsabilità degli enti per reati di natura colposa**.

Tale circostanza impone un coordinamento con l’art. 5 del decreto che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell’ente, subordinandola all’esistenza di un **interesse o vantaggio per l’ente**.

Il criterio dell’”interesse” risulta, tuttavia, incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell’azione.

Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall’art. 25-*septies*, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l’ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo problematico risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l’esimente di cui all’art. 6 del Decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l’*impasse* si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di “elusione fraudolenta” dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell’autore (e non anche dell’evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall’azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti “pericolose”.

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti:

- a) le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell’inosservanza di norme antinfortunistiche;
- b) in linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di

deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;

c) nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;

d) il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

e) l'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole. Infatti, oltre alle D. Lgs. n. 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Bisogna specificare, però, che tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. Civ., sez. lav., n. 3740/ 1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008), appare coerente concludere che:

- **l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;**

- conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla **mancata adozione di tutte le misure di tutela (come specificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 81/08), alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.**

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D. Lgs. n. 81/08), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

f) A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

g) Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale **obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).**

h) **Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.Lgs. n.81/08), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.** La giurisprudenza prevede, infatti, una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente, rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della L. n. 123/2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del D. Lgs. n. 231/2001, per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Come specificato nelle Linee Guida Confindustria 2014, la soglia concettuale di accettabilità del rischio-reato, agli effetti esimenti del decreto 231, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente. In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento ai profili di rilevanza *ex lege* n. 123/2007 e successive modifiche, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (v. sopra) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL). Se tale Sistema di gestione è adottato conformemente agli standard OHSAS 18001 o UNI INAIL il Modello è, peraltro, assistito dalla presunzione di conformità di cui all' art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione ed in particolare:

- **effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;**

- **attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne** adottate ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 (che non coincidono integralmente con quelli infortunistici); a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili quanto costose duplicazioni, nell'ottica dell'adozione di un Sistema integrato;

- valutazione ed individuazione dei **raccordi tra i vari soggetti** coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 da un lato, e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dall'altro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo che, come specificato dalle Linee Guida Confindustria 2014, tenga in considerazione tutti i livelli di presidio, segnatamente: il controllo di primo livello effettuato "in

linea” dal personale direttamente coinvolto nell’attività in posizioni di responsabilità (dirigenti e preposti) e dal lavoratore stesso in sede di autocontrollo; il controllo di secondo livello effettuato dalle funzioni aziendali competenti in materia come il RSPP e/o il responsabile del SGSL laddove diverso; il controllo di terzo livello, effettuato dalla funzione Internal Audit, oppure dall’Organismo di Vigilanza.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-*septies* del Decreto.

### **1.1. - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

### **1.2. - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi *malattia* consistente in una *alterazione – anatomica o funzionale – dell’organismo*. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell’attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. *mobbing*).

### **1.3. – La responsabilità amministrativa dell'ente e trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto**

In tutti i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va, invece, esclusa pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.lgs. 81/08 – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava, inoltre, un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

## 2. – Definizioni

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella Società sono:

1. datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. delegati o procuratori del datore di lavoro per i compiti da questo delegati;
3. responsabile servizio prevenzione e protezione;
4. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
5. medici competenti;
6. membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;
7. altre figure nominate in relazione ad adempimenti specifici previsti dalla normativa settoriale (ad es. responsabile lavori, coordinatore in fase di progettazione, coordinatore in fase di esecuzione, responsabile amianto ecc.)

Detti soggetti sono tenuti a svolgere i propri compiti con la massima diligenza, rispettando la presente Parte Speciale, le procedure attuative e le ulteriori direttive loro impartite.

➤ Il Datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 81/08 come il *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”* è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti. Si indicano di seguito i principali compiti del Datore di Lavoro:

- provvedere, con la collaborazione degli RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) e dei Medici Competenti, alla valutazione di tutti i rischi cui il Lavoratore è esposto durante l'attività lavorativa con la conseguente elaborazione del DVR (obbligo non delegabile ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81/08);
- designare il/i Responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (obbligo non delegabile ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81/08);
- nominare il Medico Competente per l'Unità Produttiva di competenza;
- definire le politiche aziendali e le linee di indirizzo operativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- conferire eventualmente la delega di Committente per la gestione delle funzioni e delle responsabilità in materia di sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (Titolo IV del Testo Unico);

➤ All'interno dell'Organizzazione ed in sintonia con quanto previsto dal Testo Unico per la sicurezza, il **Dirigente** è identificato quale persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essi. Su di esso, quindi, fanno capo obblighi generali di vigilanza, controllo e prevenzione.

- Attua le direttive del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, organizzando l'attività lavorativa della struttura di competenza;

- vigila sul rispetto delle disposizioni e delle procedure di sicurezza nella struttura di competenza;

- trasmette le istruzioni ai Preposti assicurandosi della concreta possibilità di eseguirle per adeguatezza delle modalità di trasmissione e competenze del Preposto;

- indirizza e coordina l'attività dei Preposti che agiscono nella struttura di sua competenza;

- segnala tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali riceva segnalazione dai Preposti nella struttura di sua competenza;

- segnala al Responsabile Risorse Umane – informandone il RSPP - le infrazioni disciplinari passibili di iniziative disciplinari nei confronti di quei lavoratori che abbiano adottato comportamenti non conformi al mantenimento della sicurezza nel luogo di lavoro.

➤ In riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la Sicurezza, i **Preposti**, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono porsi quali espressione del sistema di gestione più prossima ai lavoratori ed alla fonte di rischio, adempiendo a tutto quanto previsto dalla legge. Il preposto, infatti, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. E' responsabile operativo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori addetti al proprio reparto;

- sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli Lavoratori dei loro obblighi

di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

- in caso di persistenza della inosservanza, informa il suo superiore diretto e segnala al Dirigente di riferimento le eventuali violazioni;
- verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- deve astenersi dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnala tempestivamente al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

➤ **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (di seguito anche solo "RSPP"), è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Più schematicamente l'RSPP:

- provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, nonché ad individuare ed analizzare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali;
- elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- provvede a fornire ai Lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle loro attività;

- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- gestisce i casi di infortuni e redige l'apposito registro ed i report destinati all'OdV.;
- invia mensilmente la Scheda di Evidenza relativa ai rapporti con le autorità e gli Enti locali che svolgono l'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico all'OdV come previsto alla sezione "Flussi Informativi verso l'OdV".

➤ Il **Medico competente**, ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del Testo Unico, collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, del detto Testo Unico con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico.

Il Medico competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi;
- con il supporto del RSPP programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, con il supporto del RSPP una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, quindi consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia di detta cartella;
- informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della Sorveglianza Sanitaria e gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno per la regolare ispezione di cui redige verbale; tale attività ispettiva deve rispondere ad un programma specifico predisposto secondo le caratteristiche delle Unità Produttive e le innovazioni e riconfigurazioni che vi sono apportate;
- collabora con il RSPP alla funzionale organizzazione del sistema di pronto soccorso e dei servizi della Sala Medica.

➤ L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei **dipendenti/ Lavoratori**<sup>1</sup> anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro e, in particolare, deve:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
- segnalare immediatamente al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione sopra menzionati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità - e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dall'azienda a cui è invitato;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Testo Unico o comunque disposti dal Medico Competente;
- deve esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

---

<sup>1</sup> Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendimento, e le altre persone equiparate al lavoratore ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Testo Unico Sicurezza.

➤ **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Egli ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall'Azienda.

➤ **Addetto all'emergenza e al primo soccorso (AEPS)**: soggetto che svolge i compiti previsti dall'art. 43 D. Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. del 10 marzo 1998 ed in base al piano di emergenza.

Gli altri **soggetti** che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la Società, nonché ulteriori **definizioni** rilevanti ai sensi della Presente Parte Speciale, sono:

#### **- Committente**

Il soggetto per conto del quale l'intera opera relativamente a un Cantiere Temporaneo o Mobile viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

- Nei cantieri temporanei o mobili in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente incarica un Responsabile dei Lavori a svolgere i compiti ad esso attribuiti;

- il Committente o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione;

- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare ed informa dette imprese e lavoratori autonomi sulle condizioni del contesto ambientale in cui dovranno operare, gli eventuali rischi presenti e le misure di prevenzione e di emergenza ivi vigenti;

- il Committente verifica che siano osservati gli adempimenti di legge per la sicurezza e la salute sul lavoro, in particolare: gli accertamenti dei rischi interferenziali tra le imprese, la predisposizione dei documenti necessari (ad es. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo per la sicurezza), la

quantificazione dei costi per la sicurezza, gli interventi formativi ed informativi per i lavoratori;

- il Committente o il Responsabile dei Lavori chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- il Committente o il Responsabile dei Lavori trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- il Committente, o il Responsabile dei Lavori se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi di gestione e coordinamento della sicurezza a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria;

- il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica l'adempimento degli obblighi che fanno capo al Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- il Committente o il Responsabile dei Lavori comunica al RSPP l'elenco del personale delle ditte appaltatrici e subappaltate da autorizzare all'ingresso del sito al cui interno si svolge il cantiere temporaneo, in modo che questi, con l'ausilio della Sicurezza Industriale, si attivi per il rilascio del permesso di ingresso. Con l'elenco deve essere fornita copia di tutta la documentazione che ha permesso al Committente o al Responsabile dei Lavori l'autorizzazione all'ingresso in cantiere.

#### **- Responsabile dei Lavori**

Il soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Testo Unico in ambito di Cantieri Temporanei o Mobili.

#### **- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del Testo Unico.

#### **- Coordinatore per la progettazione**

Il coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la progettazione dell'opera, soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del Testo Unico.

**- Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi:**

insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori.

**- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)**

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico facente parte del servizio prevenzione e protezione.

**- Documento di Valutazione dei rischi (DVR)**

Documento contenente la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzato: ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

**- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

Documento Unico di valutazione dei rischi da-interferenza indicante le misure adottate per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese operanti, nel caso di affidamento/appalto di lavori all'interno dell'azienda o altro luogo nella disponibilità giuridica della Società.

**- Infortunio grave**

Infortunio legato da un nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta che comporti lesioni gravi (30 gg o più di prognosi) o gravissime (menomazione di una funzione) o morte del Lavoratore.

**- Mancato infortunio**

Incidente occorso nei Luoghi di Lavoro potenzialmente in grado di cagionare Infortunio (esempio: corto circuito con principio d'incendio) o malattia professionale grave (esempio fuoriuscita di esalazioni tossiche).

### **- Sorveglianza sanitaria**

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

### **- Cantiere Temporaneo o mobile**

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del Testo Unico, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

### **3. - Le aree a rischio**

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro deve essere assicurata in tutti gli ambiti in cui operano i dipendenti della Società ed i collaboratori che svolgono attività per suo conto, quali personale delle ditte appaltatrici e lavoratori autonomi.

Si noti a questo proposito che la definizione di lavoratore, ai sensi del Testo Unico prescinde dalla tipologia contrattuale del rapporto con la Società e include qualunque persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendimento (tra cui i partecipanti a tirocini formativi e di orientamento e a corsi di formazione professionale).

Il rischio di violazione delle norme di Legge che regolano la materia assume profili di maggiore rilievo nelle aree dove si svolge attività con l'impiego di impianti, macchinari o attrezzi elettrici o meccanici, dove eventualmente possono essere utilizzati materiali o agenti chimici infiammabili o comunque tossici/inquinanti, si eseguono in alcuni casi lavori in quota (scale, tetti, ponteggi, scavi etc.), si movimentano occasionalmente carichi pesanti, le zone con una situazione architettonica accidentata (es. pavimenti discontinui, ostacoli, dislivelli, spigoli, scarsa illuminazione etc.).

Situazioni di rischio possono emergere in determinate circostanze e risultare contingenti e provvisorie, oppure permanere in relazione a peculiari cicli di operazioni.

Pertanto, ai fini dell'attività di mappatura dei rischi nel contesto aziendale richiesta dalla legge, la Società, ai fini degli adempimenti, finalizzati all'adozione del Modello, richiesti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 81/08, tiene conto delle valutazioni operate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con il supplemento delle eventuali altre condizioni di rischio presenti nei cantieri e nelle attività appaltate, come riportate nei D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza).

Si rinvia, al riguardo, ai suddetti documenti adottati dalla Società, nella loro ultima revisione.

#### **4. - Destinatari della parte speciale “F”**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal personale aziendale di rilievo ai fini della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il Datore di Lavoro, i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Dirigenti, i Preposti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Committente ed eventuali soggetti con incarichi di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, i Lavoratori. Inoltre, si riferisce ai Collaboratori esterni, ai Medici Competenti, nonché ai vari prestatori d'opera esterni, inclusi i servizi ed i fornitori che intervengono nell'Azienda con messa in opera o con installazioni delle loro forniture. Tutti i citati soggetti sono qui di seguito definiti i “Destinatari”.

## **5. - La politica aziendale per la salute e sicurezza**

La salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro, così come la protezione dell'ambiente, occupano un posto centrale nella politica e nella strategia della Società. Questo indirizzo si è declinato in azioni specifiche che hanno investito la Società che comprendono:

- l'istituzione di specifici ruoli organizzativi per la gestione della salute e sicurezza, oltre che dell'ambiente;
- l'adozione di un complesso di principi di comportamento, coerenti e strutturati con normative tecniche interne, funzionali ad assicurare la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle variegate attività aziendali.

La Società ha, inoltre, operato una revisione delle procedure aziendali interne implementando un Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza adottato in aderenza alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 ed OHSAS 18001:2007 di riferimento.

Tutti gli adempimenti attuati dalla Società, a livello locale, per il pieno rispetto delle prescrizioni della legge italiana hanno, quindi, trovato un ulteriore sostegno e rafforzamento nel recepimento delle azioni sopra indicate.

## **6. - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Il sistema di controllo dei rischi di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, il complesso di procedure adottate dalla Società è posto a presidio di tutte le attività aziendali.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la Società ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi e degli adempimenti di seguito esposti:

- pubblicità dei ruoli, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc);
- nomina espressa del Medico Competente, il quale ha accettato formalmente l'incarico;
- osservanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori da parte del Datore di Lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un Documento di Valutazione dei Rischi;
- adozione di un adeguato sistema organizzativo ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, che prevede:
  - a. lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
  - b. la predisposizione ed aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di Lavoro (anche per il tramite del SPP).
- effettuazione di periodiche indagini analitiche interne ai luoghi di lavoro a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
  - a. adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
  - b. accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;

c. esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;

- predisposizione di un Piano Sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;

- definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- implementazione di un sistema di flussi informativi interni che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari degli obblighi prevenzionistici a tutti i livelli, ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello e delle procedure attuative, utilizzando i canali di comunicazioni gerarchici consueti;

- verifica da parte del RLS, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;

- monitoraggio periodico dell'efficacia del sistema di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;

- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;

- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;

- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza.

- divieto di richiedere ai Lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;

- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio obbligo per i dipendenti di comunicare limitazioni o ritiro della patente di guida,.);

- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale, degli ambienti, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature generiche e specifiche;

- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), obbligo di valutare l'idoneità tecnico-professionale e di stimare i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;

- informare i Partner ed i Fornitori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività;

- il datore di lavoro, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto, già in fase di procedura di affidamento e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza;

- nei contratti devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico subappalto. Tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture, e non possono essere soggetti a ribasso d'asta;

- nei contratti coi partner ed i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico;

- la assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, devono essere effettuate e monitorate sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate.

- nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne prevedono la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, contenente la verifica della conformità alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;

- definizione ed implementazione di un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'assicurazione dell'attuazione delle azioni correttive;

- verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi acquisendo i verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza ed i relativi "piani di miglioramento" ed ex post, al fine di verificare la

conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento, acquisendo i verbali di verifica del rispetto del piano di miglioramento ipotizzato.

La Società si riserva la facoltà di integrare ed aggiornare i principi descritti nel presente paragrafo ed i protocolli procedurali, qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro e valutazione dei rischi associati all'attività lavorativa ed alla permanenza negli ambienti di lavoro;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità dei RLS, tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il SPP ed i lavoratori:
  - gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
  - gestione del pronto soccorso;
  - gestione degli incidenti/infortuni;
  - gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
  - gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
  - aggiornamento costante in ordine alle novità sopravvenute a livello normativo, regolamentare e tecnico;
  - adempimento degli obblighi documentali stabiliti dalla normativa prevenzionistica;
  - gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Infine, è previsto l'espresso **divieto** per gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e per i terzi, tramite apposite clausole contrattuali da inserire a cura delle funzioni aziendali responsabili del rispettivo contratto, di porre in essere comportamenti:

- non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dalle procedure adottate dalla Società;
- non conformi alle norme di legge ed alle prescrizioni che in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente per i rispettivi ruoli coperti dai Destinatari;
- suscettibili di causare o non prevenire, in ogni caso, qualsiasi situazione di rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

**È fatto espresso divieto a carico dei succitati Destinatari di:**

- 1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- 2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di:

- acquisire precisa conoscenza dei compiti, responsabilità e della natura dei rischi connessi all'espletamento dei rispettivi ruoli, attraverso la partecipazione a corsi di formazione interni od esterni o, se necessario, attraverso iniziative autonome;
- operare nel rispetto delle disposizioni interne aziendali ed in quelle prescritte dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dei pericoli per la salute dei lavoratori, segnalando, secondo il caso, ai Preposti, ai Dirigenti, ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, ai Medici Competenti o, in ultima istanza all'OdV, ogni situazione o comportamento suscettibile di alimentare o non fronteggiare adeguatamente i rischi per i lavoratori;
- non tralasciare tempo ed attenzione da dedicare ai temi della sicurezza, in particolare per la formazione, anche se sussiste l'urgenza di altri compiti aziendali concomitanti.

## **7. - Informazione**

L'Azienda, conformemente alle previsioni della legge, del Modello e delle procedure adottate, fornisce adeguata informazione ai dipendenti, compresi i nuovi assunti, ai lavoratori somministrati e agli stagisti circa i rischi presenti nei rispettivi ambiti di lavoro nonché sulle misure di prevenzioni adottate e sugli effetti, anche disciplinari, che il mancato rispetto di tali misure comporta. In tale informativa deve essere compresa l'illustrazione della struttura organizzativa vigente per la prevenzione.

Le procedure relative al pronto soccorso, l'emergenza, l'evacuazione, la prevenzione degli incendi devono essere capillarmente diffuse e segnalate in tutte le aree aziendali.

Secondo i casi, le iniziative di informazione possono essere dirette a tutti i dipendenti o solo a quelli operanti in un determinato ambito o in particolari mansioni. Di tutte deve essere mantenuta documentazione scritta.

A termini di legge, periodicamente (almeno una volta per anno), deve aversi un incontro tra tutti gli operatori aziendali per la sicurezza e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) per una illustrazione dello stato dei programmi aziendali attinenti il miglioramento del sistema aziendale di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

L'informazione deve essere anche diretta ai terzi che prestano attività lavorativa negli insediamenti aziendali, secondo le modalità previste dalla gestione dei cantieri e degli appalti in genere.

## 8. - Formazione

Conformemente alle previsioni della legge e del Modello Organizzativo, vengono promosse iniziative e svolti programmi di formazione anche con l'ausilio di strumenti informatici quali l'*e-learning*.

La Società è tenuta a dare adeguata formazione a tutti i lavoratori, articolata secondo la tipologia del rischio a cui sono esposti o la mansione a cui sono assegnati. Parte integrante della formazione sono le esercitazioni per incendi, soccorso, emergenze varie.

I corsi di formazione devono essere adeguatamente documentati anche con la registrazione dei partecipanti e devono prevedere sistemi di valutazione dell'apprendimento (ad es. con questionari).

I neo assunti o i lavoratori trasferiti a nuova mansione non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa caratterizzata da potenziali rischi di infortuni se non dopo la somministrazione di un adeguato pacchetto formativo per svolgere in sicurezza i compiti affidati.

**La formazione e l'addestramento del personale** con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano, infatti, un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli

obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## **9. - Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità ai suoi compiti istituzionali l'OdV svolge, in conformità alle previsioni della Parte Generale del Modello, attività di vigilanza in merito all'applicazione ed efficacia dello stesso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## 10. - Flussi informativi verso l'OdV

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- segnala **immediatamente** mediante apposita Scheda di Evidenza:

- qualunque infortunio grave o mancato infortunio grave, trasmettendo il rapporto infortunio e copia di eventuali verbali redatti dalle Autorità intervenute;

- qualunque verifica interna in merito al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui siano scaturiti rilievi, inoltrando copia della relativa relazione;

- segnala **trimestralmente**:

- qualunque ispezione eseguita dalle autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico (es. ASL), da cui siano scaturiti rilievi, inoltrando copia del relativo verbale;

- i dati relativi agli incidenti e infortuni lievi;

- segnala **semestralmente**:

- i dati relativi a verifiche Salute, Sicurezza e Ambiente;

- segnala **annualmente**:

- l'elenco degli adempimenti eseguiti da parte dei RSPP in ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi del Testo Unico, tra cui quelli richiamati all'art. 30 del medesimo.

- trasmette **prontamente**:

- copia dei DVR (ovvero un loro estratto) con l'evidenza dei rischi più significativi e le misure migliorative intraprese/programmate;

Il datore di lavoro:

- segnala **prontamente**:

- la eventuale nuova valutazione del rischio e le relative procedure;

- la nomina di un nuovo RSPP;

- qualunque altro evento rilevante dal punto di vista organizzativo o procedurale in materia di sicurezza.

Al ricevimento di una qualsivoglia segnalazione - proveniente da Destinatari del Modello diversi dal Datore di Lavoro o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente ne abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Qualora il mittente della segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

## **PARTE SPECIALE "G"**

**I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O**

**UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

**(ART. 25-OCTIES D. LGS. 231/2001)**



**ecoambiente**

**1. - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e la nuova fattispecie di “autoriciclaggio”**

1.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

1.2. - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

1.3. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

1.4. - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

1.5. - Alcune considerazioni in tema di autoriciclaggio

1.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del Decreto

**2. – Aree a rischio**

**3. – Destinatari della parte speciale “G” – principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

**4. – Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

## **1. - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e la nuova fattispecie di “autoriciclaggio”**

### **1.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Oltre alle condotte materiali tipizzate e descritte consistenti nell'acquisto, la ricezione o l'occultamento dei beni di provenienza delittuosa, la norma persegue anche la mera mediazione dell'agente indipendentemente dal raggiungimento dello scopo.

È richiesto in capo al soggetto attivo lo specifico scopo di trarre, dalla consumazione del reato, una qualsivoglia forma di profitto, tendenzialmente di natura economica, per sé o per terzi.

Oggetto del materiale della ricettazione può essere il denaro o ogni altra cosa, mobile o immobile.

### **1.2. - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La norma incriminatrice sanziona, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Trova, altresì, applicazione il medesimo precetto stabilito per il delitto di ricettazione, ovvero la punibilità per riciclaggio non è esclusa se “l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose

*provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”.*

Tutte le condotte tipizzate hanno un requisito comune, perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; la prova dell'idoneità delle condotte a raggiungere lo scopo, trattandosi di un reato di mera condotta e non di evento, è sufficiente per integrare il delitto in esame senza dovere accertare l'effettiva dissimulazione.

### **1.3. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p. ovvero la punibilità per il reato di impiego di denaro, beni o altra utilità di illecita provenienza anche qualora *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”.*

Con riferimento al reato di riciclaggio, sussiste tra le due fattispecie un rapporto di specialità, in ragione del quale non solo il delitto di cui all'art. 648-ter si applica in via sussidiaria rispetto a quello di riciclaggio, ma soprattutto si differenzia in relazione alla volontà dell'agente di perseguire lo scopo di occultare la provenienza delittuosa tramite il reimpiego dei proventi illeciti in una lecita attività.

Questa figura di reato costituisce l'ultima fase di un “ciclo criminoso” e consiste nell'impiego dei proventi di origine delittuosi esclusivamente in attività (e, quindi, non in singoli affari) economiche o finanziarie (ovvero per la produzione e la circolazione di beni o servizi o la circolazione di denaro o di valori mobiliari purché non sia prevalente l'aspetto intellettuale).

### **1.4. - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

L'art. 648-ter1, introdotto dall'art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recita:

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i*

*beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

La condotta di “*impiego*” consiste nella re-immissione del provento delittuoso nel circuito economico, mentre il “*trasferimento*” e la “*sostituzione*” alludono a comportamenti che determinano un mutamento della titolarità del bene o che ne causano un utilizzo non più personale.

L'oggetto materiale è costituito dal denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Al quarto comma viene prevista una causa di non punibilità allorché l'agente destini il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto “*alla mera utilizzazione o al godimento personale*”.

La norma, inoltre, prevede una diversificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto. In particolare:

- ai sensi del secondo comma, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro se il denaro, i beni e le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
- ai sensi del terzo comma, si applica in ogni caso, e dunque anche nell'ipotesi da ultimo citata, la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000

se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., o con la finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416-*bis* c.p.;

- ai sensi del quinto comma, la pena è aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o altra attività professionale;
- ai sensi del sesto comma, la pena è diminuita fino alla metà se il colpevole si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni provenienti da reato;

Anche per il reato in questione, come già per il riciclaggio e il reimpiego, si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p.: la condotta è punibile anche qualora *“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”*.

### **1.5. - Alcune considerazioni in tema di autoriciclaggio**

Il reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-*ter.1* c.p., introdotto con la Legge n. 186/2014 punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La nuova fattispecie di autoriciclaggio è stata inserita tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 con il chiaro intento del legislatore di neutralizzare gli sviluppi economici del reato compiuto a monte dal reo, evitando che le condotte di riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita possano essere svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

L'incertezza della norma, nonché l'assenza di pronunce giurisprudenziali sul tema, pongono profili problematici in ordine alla identificazione dei limiti di applicazione della nuova fattispecie.

Il problema principale ruota intorno alla mancata identificazione dei c.d. reati-base da cui può avere origine la condotta tipica di autoriciclaggio (l'art. 648-*ter.1*, infatti, si riferisce genericamente ai “delitti non colposi”) che si riflette, di conseguenza, sulla difficoltà di circoscrivere i confini della responsabilità amministrativa dell'ente.

All'indomani dall'entrata in vigore della nuova fattispecie, infatti, ci si interroga se la responsabilità dell'ente debba essere limitata alle ipotesi in cui il reato-base dell'autoriciclaggio rientri nell'elenco dei reati – presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o se,

viceversa, possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse, estranee al catalogo dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Al riguardo due considerazioni.

In primo luogo, la prima interpretazione (restrittiva) sembrerebbe più coerente con il principio di legalità e tassatività posto alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, sancito dall'art. 2 del Decreto secondo il quale *“l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”*. L'intento del legislatore, fin dall'adozione originaria del D. Lgs. n. 231/2001, è stato, infatti, quello di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati con riferimento ad un catalogo determinato di fattispecie criminose, incrementato di volta in volta attraverso i successivi interventi legislativi.

In secondo luogo, preme evidenziare che laddove si privilegiasse l'interpretazione estensiva, volta a far sorgere la responsabilità dell'ente per autoriciclaggio, qualunque sia il reato-base (potendo, quindi, anche non essere contemplato nell'elenco dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001), sarebbe necessario aggiornare il Modello Organizzativo, ricomprendendovi tutti i delitti non colposi previsti dall'attuale ordinamento, con l'inevitabile ricaduta in termini di inefficacia del Modello stesso. Infatti, tanto maggiore è il numero dei reati la cui realizzazione il Modello mira ad evitare, tanto minore rischia di essere l'efficacia complessiva del Modello stesso, come ribadito dalla circolare n. 19867 di CONFINDUSTRIA.

Un problema di analoga natura si è posto con riferimento alle fattispecie di reati associativi (inclusi nel catalogo dei reati 231 dall'art. 24-ter), anch'essi, a causa della loro struttura “aperta”, idonei ad allargare il campo ad altre fattispecie criminose (i c.d. “reati scopo”).

Sul punto si dà atto dell'intervento della Corte di Cassazione che ha circoscritto l'operatività dell'art. 24-ter nel senso di negare la possibilità di attrarre indirettamente alla responsabilità *ex* 231 i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, “la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione ‘aperta’, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni

efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione” (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

In attesa di riscontri giurisprudenziali che possano essere d’ausilio nel far chiarezza circa i limiti applicativi della nuova fattispecie e alla luce delle indicazioni contenute nella citata Circolare n. 19867 di CONFINDUSTRIA, si è ritenuto ragionevole predisporre un Modello Organizzativo che preveda (rispetto alle aree a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio) dei presidi a valle finalizzati a prevenire il delitto di autoriciclaggio e, quindi, volti ad evitare che siano impiegati in attività imprenditoriali, economiche o finanziarie della Società, proventi illeciti derivanti da qualsiasi delitto non colposo (anche se non previsto come reato – presupposto della responsabilità dell’ente), la cui elusione sia sanzionata in via disciplinare dalla Società.

Tali presidi predisposti ad hoc andranno ad aggiungersi, nel caso in cui il reato-base sia, altresì, previsto come reato – presupposto della responsabilità dell’ente, alle cautele già adottate per la prevenzione del reato fonte.

#### **1.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all’art. 25-*octies* del Decreto**

Ai sensi dell’art. 25-*octies* del Decreto, in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

## 2. – Aree a rischio

Per quel che riguarda il reato di autoriciclaggio non è ancora chiaro quali siano gli esatti confini di responsabilità per l'ente, in quanto la norma sull'autoriciclaggio non specifica quali siano i delitti presupposto dai quali deriva il provento illecito oggetto del successivo autoriciclaggio da parte della Società.

In attesa del consolidarsi di una prassi giurisprudenziale o comunque di un orientamento prevalente in dottrina e soprattutto in assenza di indicazioni a livello di linee guida avallate in sede ministeriale, l'unico punto di riferimento ai fini dell'individuazione dei compiti organizzativi di prevenzione di tale reato è rappresentato dalla Circolare n. 19867 del 2015 di Confindustria.

In tale sede si è ritenuto che l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare, ai fini dell'eventuale responsabilità dell'Ente, soltanto se il reato presupposto rientra tra quelli già previsti dal Decreto 231.

Di conseguenza, almeno in sede di prima applicazione, i presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego, unitamente a quelli previsti nel presente Modello per prevenire tutti le altre ipotesi di delitti presupposto ai sensi del Decreto, dovrebbero rappresentare una sufficiente base di partenza per prevenire i casi di autoriciclaggio.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra delineate ed alla luce dell'attività svolta da Ecoambiente S.r.l., le aree ritenute più specificamente a rischio nello svolgimento dell'attività d'impresa risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- flussi finanziari in entrata;
- stipula e gestione di contratti a supporto delle attività commerciali;
- approvazione, valutazione ed esecuzione dei contratti di compensazione (c.d. Offset) diretti e indiretti;
- gestione del contenzioso e coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali;
- selezione, assunzione, valutazione, remunerazione e incentivazione del personale;
- amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza;
- gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed enti;
- gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;

- approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

### **3. – Destinatari della parte speciale “G” – principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

La presente parte speciale si applica ai seguenti soggetti:

- dipendenti della Società;
- dipendenti di altre società che operano, per conto e nell’ interesse di Ecoambiente S.r.l., nell’ ambito delle aree di attività sensibili identificate nella presente parte speciale;
- collaboratori, consulenti, lavoratori in somministrazione ed in generale soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché personale di fornitori che operano, per conto e nell’interesse di Ecoambiente S.r.l., nell’ambito delle aree di attività sensibili identificate nella presente parte speciale.

I **processi/sottoprocessi sensibili** al rischio sono i seguenti.

- Operazioni di compravendita di strumenti finanziari
- Operazioni di compravendita inerenti la fornitura di prodotti, beni o servizi
- Ciclo Passivo (acquisti ed approvvigionamenti)/Gestione fatturazione
- Ciclo Attivo (vendite)/Gestione fatturazione
- Gestione Amministrativa RTI-ATI/Gestione rapporti economici fra Partner
- Gestione Acquisto-Vendita Partecipazioni e Rami d'Azienda
- Gestione Operazioni con Parti correlate
- Conferimenti o apporti di capitali in società o altri enti
- Operazioni immobiliari.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possano essere posti in essere dai Destinatari del presente Modello operanti nelle aree di attività a rischio.

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, la presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da Ecoambiente S.r.l. alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del presente Modello. Questi ultimi sono, altresì, tenuti ad osservare ogni procedura aziendale che preveda l’analisi dei soggetti che hanno rapporti con Ecoambiente S.r.l., con particolare riguardo alle procedure di selezione dei fornitori, nonché ogni altra normativa interna relativa alla selezione e alla

verifica delle controparti contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede, in particolare, l'espreso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle prescrizioni comportamentali aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Inoltre, la Società si conforma ai seguenti principi di comportamento:

- selezionare i professionisti e *partner* sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
- effettuare una attività di *due diligence* finalizzata all'accertamento delle professionalità, competenze ed esperienze del professionista, nonché atta ad identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi, nonché, la data di costituzione e degli anni di esercizio della Società a cui il professionista fa capo;
- accertare i requisiti di onorabilità del professionista e verifica della eventuale sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;
- accertare la località della sede o residenza del professionista, la quale non deve essere situata in paesi a regime fiscale privilegiato, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con professionisti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato e tale paese sia il medesimo in cui saranno svolte le prestazioni professionali;
- allo scopo di avere totale garanzia che nell'ambito di una fornitura a favore di qualunque Cliente, sia chiara la volontà della Società di rifuggire da qualsiasi comportamento di carattere corruttivo o, comunque, illecito (ancorché condotto nell'interesse o a vantaggio della Società), i Soggetti aziendali obbligatoriamente tenuti ad autorizzare la fornitura, anche con riferimento ad aspetti legati a fasi del "ciclo passivo" (quali, ad esempio, acquisizioni esterne finalizzate all'erogazione della fornitura) sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione con la quale si attesta che, sulla base delle informazioni a loro disposizione e fino alla data di sottoscrizione della dichiarazione in questione, in nessuna fase della trattativa commerciale o della formalizzazione contrattuale si sono verificati episodi che, anche ipoteticamente, appaiano riconducibili o comunque

diretti ad atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01; impegno a comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza *ex* D. Lgs. n. 231/01 eventuali tentativi, episodi o atti anche ipoteticamente inquadrabili fra gli illeciti sopra menzionati, laddove gli stessi si verificassero successivamente alla sottoscrizione della dichiarazione in questione, fino al completo espletamento della fornitura;

➤ assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi avvengano solo qualora: trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito; siano attuati in corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società; siano supportati da giustificativi ed idoneamente documentati.

In particolare:

▪ ogni pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale, indirizzo e numero di conto corrente);

▪ il pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi classificati come "paradisi fiscali", o in favore di società *off shore*;

▪ il pagamento deve corrispondere esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;

▪ vi deve essere piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

➤ nel caso di fornitura resa all'Ente committente da un RTI/ATI a cui partecipa la Società, è severamente vietato attuare tra i Partner compensazioni economiche in forma tacita. Eventuali compensazioni economiche, in qualsiasi forma esse si attuino, dovranno avere forma esplicita, motivata e debitamente formalizzata;

➤ allo scopo di ridurre al minimo il rischio di compimento dei reati qui considerati, con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio, la Società:

- condanna qualunque comportamento volto ad impiegare in proprie attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa;
- vigila affinché coloro i quali operano nelle aree giudicate a rischio reato rispettino le leggi, i regolamenti e le procedure di comportamento stabiliti in materia di gestione delle risorse finanziarie, azionarie e immobiliari, volti ad impedire ogni possibile utilizzo economico di proventi delittuosi;
- prevede obblighi di segnalazione in ordine ad operazioni “atipiche” di impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative della società.

Rappresentano indici di atipicità di un’operazione che la rendono meritevole di essere oggetto di specifica valutazione al fine di garantire la legittimità rispetto alle finalità di prevenzione del rischio riciclaggio:

- 1) l’estraneità o incoerenza con l’oggetto sociale, con l’attività o con il profilo economico – patrimoniale della società;
- 2) l’assenza di adeguata giustificazione, sotto il profilo della normale attività gestionale e sociale, avuto riguardo alla straordinarietà dell’importo o alle inusuali modalità di realizzazione;
- 3) la presenza di controparti commerciali operanti in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità Europea.

In presenza di uno o più indici di atipicità sono previste le seguenti modalità di segnalazione:

- a) in caso di operazioni rientranti nei limiti dei poteri di firma e di spesa di un singolo Responsabile, questi ne informa prontamente il Presidente del CdA e l’OdV per le verifiche necessarie;
- b) se l’operazione atipica è di competenza del CdA, quest’ultimo trasmette, agli stessi fini, all’OdV l’ordine del giorno o la relativa delibera.

➤ La Società prevede con continuità e tenendo conto della evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio, adeguata attività di formazione dei soggetti responsabili di operazioni economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative interessati alle aree a rischio reato sulla corretta individuazione degli elementi di atipicità;

➤ allo scopo di ridurre al minimo il rischio di compimento dei reati qui considerati, è obbligatorio rispettare col massimo rigore tutte le norme aziendali applicabili ai processi sensibili e alle procedure relative alla:

→ qualificazione e al censimento di nuovi Fornitori/modifica dati anagrafici e riferimenti bancari;

→ selezione dei Fornitori da Albo, valutazione dei Fornitori qualificati ed aggiornamento Albo;

→ Gestione Ciclo passivo: autorizzazione alla spesa, analisi e sottoscrizione contratto, gestione fatturazione passiva e mandati di pagamento:

→ Gestione Ciclo attivo: verifica e autorizzazione preventivi costi-ricavi, analisi e sottoscrizione contratto, gestione fatturazione attiva;

→ censimento nuovi Clienti/modifica dati anagrafici;

→ Gestione Acquisto/Vendita Partecipazioni e Rami d'Azienda.

Si indicano, inoltre, i seguenti principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare:

➤ verificare che Fornitori e Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del CdA; monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;

➤ procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto, anche all'estero, attraverso la compilazione della scheda di acquisto;

➤ verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del CdA, sentito l'OdV;

➤ effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle

operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

➤ non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 1.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

➤ mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a € 1.000,00;

➤ deve essere rispettata la regola che vieta che una persona possa, da sola, attivare, gestire, autorizzare e chiudere un processo sensibile. In particolare, i processi autorizzativi dei contratti, sia d'acquisto che di vendita, debbono obbligatoriamente coinvolgere, formalmente, almeno due diversi Responsabili. Entrambi i tipi di contratto devono essere firmati da chi è dotato di apposita specifica Procura;

➤ infine vanno assicurati, nello svolgimento delle diverse attività, la trasparenza ed un adeguato livello di documentazione.

#### **4. – Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

In tale contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo, già dettagliati nella Parte Generale del Modello.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE "H"**

**REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE**

**(Art. 25-NOVIES D. Lgs. n. 231/2001)**

## **1. - I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

1.1. - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*), e terzo comma della legge n. 633/1941)

1.2. - Abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n. 633/1941).

1.3. - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171-*ter* legge n. 633/1941)

1.4. - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n. 633/1941)

1.5. - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n. 633/1941)

## **2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto**

### **3. - Aree a rischio**

### **4. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione**

## **1. - I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

I reati oggetto della presente Parte Speciale hanno tutti natura delittuosa e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le condotte incriminate sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

### **1.1. - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis), e terzo comma della legge n. 633/1941)**

La disposizione, nella parte di interesse in questa sede (primo comma, lettera *a-bis*) e terzo comma), punisce, salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter*, chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (primo comma lettera *a-bis*).

Il terzo comma dell'art. 171 della Legge n. 633/1941 prevede un aumento di pena se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La prima fattispecie, punendo la condotta di messa a disposizione al pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, mediante l'immissione in rete, mira a tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera che potrebbe essere compromesso dalla libera circolazione della stessa in rete.

La fattispecie descritta dal terzo comma della medesima disposizione mira invece a salvaguardare l'onore e la reputazione dell'autore dell'opera.

### **1.2. - Abusiva duplicazione, al fine di trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n. 633/1941).**

Il primo comma dell'art. 171-*bis* della legge n. 633/1941 punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si

applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. E' prevista una circostanza aggravante speciale se il fatto è di rilevante gravità.

Il secondo comma della disposizione in commento punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della stessa legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Anche in questa ipotesi è previsto un aumento di pena se il fatto è di rilevante gravità.

Attraverso la previsione di tale fattispecie, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la tutela giuridica del *software*. Il primo comma punisce, in particolare, la abusiva duplicazione, mentre la seconda parte del primo comma elenca le potenziali modalità di esecuzione della condotta. Quanto all'ambito applicativo della fattispecie, il legislatore richiede, nel primo comma, che la riproduzione sia "abusiva": ne deriverà, pertanto, che il dolo del soggetto agente dovrà ricomprendere anche la conoscenza delle norme (extrapenali) che regolano la materia.

**1.3. - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171-*ter* legge n. 633/1941)**

Il primo comma dell'art. 171-*ter* della legge n. 633/1941 punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il secondo comma dell'art. 171-*ter* della legge n. 633/1941 punisce:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

#### **1.4. - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941)**

Ai sensi dell'art. 171-septies della legge 633/1941, la pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### **1.5. - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n. 633/1941)**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

È previsto un aumento di pena se il fatto è di rilevante gravità.

## **2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto**

Ove venisse accertata la responsabilità dell'Ente per taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si applica alla Società la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

### **3. - Aree a rischio**

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'impiego di opere tutelate dalle norme in materia di diritto d'autore.

Per quanto concerne in particolare i delitti di duplicazione abusiva a fini di profitto di programmi per elaboratore e di messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, si evidenzia che, avendo gli esponenti aziendali accesso a reti telematiche messe a disposizione dalla Società, non può escludersi l'astratto rischio di un abuso di tali strumenti.

A titolo esemplificativo delle modalità attraverso le quali potrebbero essere realizzati i reati in esame si menzionano, oltre a quanto sopra esposto in sede di descrizione delle fattispecie di reato:

- la messa a disposizione, immettendoli in un sistema di reti telematiche, di file audio, video, programmi per elaboratore, disegni industriali tutelati da diritto d'autore, al fine di agevolare l'operatività di specifiche enti aziendali;
- la duplicazione abusiva di un programma informatico per la successiva distribuzione ad altri soggetti, eventualmente facenti parte della Società, affinché possano utilizzarlo nella loro operatività corrente;
- l'utilizzo abusivo delle immagini attinte da fonti esterne per scopi specifici nel contesto delle pubblicazioni aziendali ovvero della organizzazione di eventi istituzionali;
- l'utilizzo abusivo di opere dell'ingegno (ad esempio, disegni industriali) illegittimamente acquisite presso un concorrente per rendere più efficiente la produzione.

#### **4. - Principi generali di comportamento e modalità di attuazione**

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari ed i collaboratori esterni - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati a tutela del diritto d'autore.

È, altresì, vietato:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate ad integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo**

**ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001**

**PARTE SPECIALE "I"**

**REATI AMBIENTALI**

**(ART. 25-UNDECIES D. LGS. N. 231/2001)**

## **Premessa**

### **1. - I reati ambientali**

#### **A) Reati contenuti nel Codice Penale**

A.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)

A.2. - Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)

A.3. - Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

A.4. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-bis del codice penale (art. 452-octies c.p.)

A.5. - Tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

A.6. - Tutela dell'habitat (art. 733-bis c.p.)

#### **B) Reati di cui al D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) – c.d. Codice dell'Ambiente**

B.1. - Reati in materia di scarichi di acque reflue

B.1.1. - Scarico di acque reflue (art. 137, commi 3, 5 primo periodo, e 13 D.Lgs. n. 152/2006)

B.1.2. - Scarico di acque reflue (art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.Lgs. n. 152/2006)

B.2. – Reati in materia di rifiuti

B.2.1. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) e comma 6, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

B.2.2. - Gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, lett. b, 3, primo periodo, e 5 D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.3. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.4. - Tenuta di registri e formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.5. - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.6. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)

B.2.7. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

B.3. - Reati in materia di bonifica dei siti contaminati

B.3.1. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

B.3.2. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)

B.4. - Reati in materia di emissioni in atmosfera

B.4.1. - Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

**C) Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la**

**commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)**

C.1. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (artt. 1, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6, comma 4)

C.2. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (art. 1, comma 2)

C.3. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (art. 3-*bis*, comma 1)

**D) Reati di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**

D.1. - Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 - comma 6)

**E) Reati di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato da navi e relative sanzioni)**

E.1. - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1)

E.2. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (artt. 8, comma 1, e 9, comma 2)

E.3. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 2)

**F) Reati ambientali "esclusi" dai reati presupposto rilevanti ai fini del Modello**

**2. – Aree a rischio**

**3. - Destinatari della Parte Speciale**

**4. – Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

**5. – Principi procedurali e azioni specifiche**

5.1. – Principi procedurali

5.1.1. – Azioni specifiche

5.1.1.A) In relazione agli scarichi idrici

5.1.1.B) In relazione alla gestione dei rifiuti

5.1.1.B1) - con riferimento agli adempimenti inerenti i rifiuti gestiti e prodotti: classificazione, attribuzione CER, imballaggio ed etichettatura, deposito temporaneo e adempimenti documentali

5.1.1.B2) - con riferimento alle attività di gestione: raccolta e trasporto, recupero o smaltimento, commercio ed intermediazione

5.1.1.C) In relazione alle emissioni in atmosfera

5.1.1.D) - In relazione alle attività di bonifica del sito ed in generale per le attività inerenti la gestione di materiali e sostanze, anche pericolose, potenzialmente inquinanti il suolo, sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee

5.1.1E) - In relazione all'attività di selezione dei fornitori

**6. - Procedure verifiche ed aggiornamenti**

**7. – Compiti dell' Organismo di Vigilanza**

## **Premessa**

La presente parte speciale integra la parte Generale del Modello con specifico riferimento alla prevenzione dei reati ambientali.

Rappresenta in armonia con il Sistema di Gestione Ambientale in essere presso Ecoambiente S.r.l., lo strumento finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e di tutela dell'ambiente, attraverso un processo dinamico di diffusione e condivisione, verifica di conformità, aggiornamento e revisione degli obiettivi, procedure e modelli di comportamento.

Ai fini dell'elaborazione della presente parte Speciale si è tenuto conto oltre che delle Linee guida per la costruzione dei Modelli di Confindustria, anche delle indicazioni specifiche fornite dalle Linee guida di Assoambiente approvate da Ministero della Giustizia nel dicembre del 2015, che costituiscono un approfondimento delle prime nello specifico settore delle imprese che operano in campo ambientale.

## **1. - I reati ambientali**

L'art. 25-*undecies* del D.lgs n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 2, comma 2 del D.lgs n. 121 del 7 luglio 2011, ed ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati ambientali.

La norma è entrata in vigore il 16 agosto 2011, pertanto, in forza dei principi di legalità e di irretroattività di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, la stessa è efficace per i reati ambientali di cui al Decreto commessi da tale data, anche nel caso di reati con natura permanente, ove la permanenza (iniziata prima di tale data) permanga oltre la stessa.

Dei diversi reati ambientali, la maggior parte delle ipotesi previste dall'art. 25-*undecies*, consistono in violazioni meramente formali (reati di pericolo presunto) e solo alcuni sono reati di danno o pericolo concreto, considerati, altresì i c.d. "ecoreati" introdotti nel codice penale con la recente Legge n. 68/2015 e quali reati presupposto nell'art. 25 -*undecies*. Trattandosi per lo più di reati contravvenzionali, la maggior parte sono sanzionati a titolo di colpa, per i quali è sufficiente una condotta connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia. L'assenza specifica del requisito del dolo o della colpa grave, rende pertanto ancor più probabile la possibilità che si verifichino, negli ambiti delle attività rilevanti a livello ambientale svolte dall'Ente, le condotte rilevanti ai sensi del Decreto. Ciò comporta una particolare attenzione da parte dell'Ente ad individuare presidi preventivi idonei a prevenire il verificarsi delle condotte sanzionate.

Và, altresì, precisato che la responsabilità per i reati ambientali rilevanti ai fini del Decreto possono in molti casi configurarsi anche a titolo di concorso nell'illecito commesso da altri. Concorso che può realizzarsi non soltanto in caso di consapevolezza della condotta illecita altrui (es. illecita gestione dei rifiuti conferiti ad un trasportatore in appalto) ma anche per violazione specifica dell'obbligo di controllo sul soggetto autore del reato (es. omessa verifica dei requisiti autorizzatori e/o della permanenza degli stessi, in costanza di rapporto, in capo alla ditta appaltatrice per la gestione dei rifiuti).

Di seguito si riportano le singole fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente parte Speciale.

### **A) Reati contenuti nel Codice Penale**

#### **A.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-*bis* c.p.)**

Il nuovo delitto, introdotto dalla Legge n. 68/2015, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una

compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo in commento, quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. a) del Decreto, così come modificato dalla Legge n. 68/2015, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Inoltre, in caso di condanna, si applica all'ente una delle sanzioni interdittive ex art. 9 del Decreto per una durata non superiore ad un anno (art. 25 *undecies*, comma 1-*bis* del Decreto).

Nell'ipotesi in cui il reato sopra descritto sia stato commesso con colpa e non con dolo, ai sensi dell'art. 452-*quinqüies* c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. c del Decreto).

#### **A.2. - Disastro Ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

La norma introdotta dalla Legge n. 68/2015 punisce, con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. b) prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Anche in questo caso alla condanna segue l'applicazione di una delle sanzioni interdittive ex art. 9, D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-*undecies*, comma 1-*bis*).

Così come nell'ipotesi precedente, se il reato è commesso con colpa, ai sensi dell'art. 452-*quinqüies* c.p., si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. c).

### **A.3. - Traffico e Abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

La norma introdotta dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, come previsto dall'art. 25 undecies, comma 1, lett. e).

### **A.4. - Delitti associativi aggravati. Associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-bis del codice penale (art. 452-octies c.p.)**

L'art. 452-octies c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, estende la categoria dei possibili reati – scopo dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e dell'associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) ricomprendendovi anche i reati previsti e disciplinati dal nuovo Titolo VI – Bis del codice penale, intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”.

In particolare, la norma di nuovo conio prevede, al primo comma, un aumento delle pene di cui all'art. 416 c.p., quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al nuovo titolo VI-bis del codice penale.

Il secondo comma prescrive, invece, un aumento delle pene di cui all'art. 416-bis c.p., quando l'associazione di stampo mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dallo stesso titolo VI-bis del codice penale, ovvero è diretta ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In tale ipotesi si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote (art. 25-undecies, comma 1, lett. d).

### **A.5. - Tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

La norma punisce, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene

esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il secondo comma dell'art. 727-*bis* c.p. punisce, invece, con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. f) del Decreto per la violazione dell'art. 727-*bis* c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

#### **A.6. - Tutela dell'habitat (art. 733-*bis* c.p.)**

Ai sensi dell'art. 733 *bis* c.p., chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

L'art. 25-*undecies*, comma 1 lett. g) del Decreto prescrive per l'ipotesi di violazione dell'art. 733 *bis* c.p. l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

### **B) Reati di cui al D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) – c.d. Codice dell'Ambiente**

#### **B.1. – Reati in materia di scarichi di acque reflue**

##### **B.1.1. - Scarico di acque reflue (art. 137, commi 3, 5 primo periodo, e 13 D. Lgs. n. 152/2006)**

La norma punisce con l'arresto fino a due anni, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-*quattordices*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4.

Il comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi

fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Infine, il comma 13 della disposizione in commento prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente

Nelle ipotesi sopra descritte, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. a) n. 1).

**B.1.2. – Scarico di acque reflue (art. 137 commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. n. 152/2006,)**

L'art. 137, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, prescrive la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro, quando le condotte descritte al comma 1 del medesimo articolo riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo provvedimento.

Il comma 5 dell'art. 137 prevede che *“chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”*. L'illecito rilevante ai fini della responsabilità dell'ente è quello dell'evidenziato secondo periodo.

Il successivo comma 11 prevede, poi, la pena dell'arresto sino a tre anni per chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 del medesimo provvedimento.

Quanto alle sanzioni previste per l'ente nelle ipotesi sopra descritte, l'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. a), n. 2 del Decreto, prescrive che si applichi la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi (art. 25-*undecies*, comma 7 D. Lgs. 231/2001).

## **B.2. – Reati in materia di rifiuti**

### **B.2.1. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) e comma 6, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordiecies*, comma 1, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi (lett. a) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Il comma 6 dell'art. 256, invece, punisce con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 1, del Decreto si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4 D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6 del Decreto.

### **B.2.2. - Gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, per quanto di interesse in questa sede (lett. b) prevede che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che chiunque, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, dello stesso provvedimento “*realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi*”.

Il comma 5, infine, prevede che chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena suddetta, di cui al comma 1, lettera b).

Per gli illeciti in questione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 2 del Decreto). Tale sanzione è ridotta della metà nel caso previsto dall'art. 256, comma 4, D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6, del Decreto.

### **B.2.3. - Gestione dei rifiuti (art. 256, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)**

La norma incriminatrice, nella parte rilevante per la responsabilità degli enti, punisce con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila

la condotta di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

La sanzione pecuniaria carico dell'ente è, in questo caso, da 200 a 300 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. b), n. 3 del Decreto), ridotta della metà nel caso previsto dall'art. 256, comma 4, D. Lgs n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 6, del Decreto.

Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

**B.2.4. – Tenuta di registri e formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)**

Secondo quanto disposto dalla norma in questione, si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. d) del Decreto.

**B.2.5. - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 259, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 prescrive che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. e), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

**B.2.6. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006)**

Ai sensi dell'art. 260, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. f del Decreto).

Il secondo comma della stessa norma prevede l'applicazione della pena della reclusione da tre a otto anni se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

All'ente si applica, in quest'ultimo caso, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (art. 25-*undecies*, comma 2, lett. f del Decreto)

In caso di condanna, è prevista l'applicazione di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi, come prevede l'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto.

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto (art. 25-*undecies*, comma 8 del Decreto).

**B.2.7. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)**

A norma dell'art. 260-*bis* del D. Lgs. n. 152/200, comma 6, si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Secondo il comma 7, per la parte di interesse, è punito, sempre ai sensi dell'art 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Con la stessa pena è punito anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede che il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative).

Il secondo periodo del comma 8 prevede l'aggravante della pena fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, nel caso previsto dal comma 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo; si applica, invece, la sanzione pecuniaria da 200 a

300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. g) del Decreto.

### **B.3. – Reati in materia di bonifica dei siti contaminati**

#### **B.3.1. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 257, comma 1, del D. Lgs. n. 156/2006, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica, in tal caso, all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. c) n. 1 del Decreto.

#### **B.3.2. - Bonifica dei siti contaminati (art. 257, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006)**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006, si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento di cui al comma 1 dello stesso articolo è provocato da sostanza pericolose.

In questo caso, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. c) n. 2 del Decreto.

### **B.4. – Reati in materia di emissioni in atmosfera**

#### **B.4.1 - Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)**

La norma in questione punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del titolo primo dello stesso provvedimento, allorchè il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

L'art. 25-*undecies*, comma 2, lett. h, del Decreto dispone l'applicazione in capo all'ente della sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

**C) Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)**

**C.1. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 1, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6, comma 4)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni (in tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

L'art.2, comma 1, della stessa legge prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni :

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Il successivo comma 2 dell'art.2 in commento prescrive che, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'art. 6 della stessa legge n. 150/1992 (che al comma 1 prescrive che fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.) prevede al comma 4 che chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Ai sensi dell'art. 25- *undecies*, comma 3, lett. a) del Decreto all'ente si applica in relazione alla commissione dei predetti reati la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

### **C.2. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 1, comma 2)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 150/1992, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'art. 25-*undecies*, comma 3, lett. b) del Decreto prevede, nel caso di commissione del reato sopra descritto, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

### **C.3. - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche (Legge 7 febbraio 1992, n. 150, art. 3-bis, comma 1)**

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 150/1992, alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di

informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (falsità in atti).

L'art. 25-*undecies*, comma 3, lett. c) del Decreto prevede che, nel caso di commissione dei reati appena citati, si applichino all'ente le seguenti sanzioni:

a) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

b) la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

c) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

d) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

#### **D) Reati di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**

##### **D.1. - Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549 art. 3 - comma 6)**

I commi da 1 a 5 dell'art. 3 della Legge n. 549/1993 dettano disposizioni specifiche sulle modalità di cessazione e riduzione dell'uso di sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

Ai sensi del successivo comma 6, chiunque violi le disposizioni in questione è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 4 del Decreto.

#### **E) Reati di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi e relative sanzioni)**

##### **E.1. - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)**

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 202/2007 punisce con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi

bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 .

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 5, lett. a del Decreto, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

**E.2. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)**

L'art. 8, comma 1, della legge n. 202 del 2007 prevede, invece, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

L'art. 9, comma 2, della stessa legge prescrive che se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla relativa qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 5 del Decreto, lett. b si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e nel caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto).

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007 in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto (art. 25-*undecies*, comma 8 del Decreto).

**E.3. - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)**

L'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 202 del 2007, prescrive che se la violazione di cui al comma 1 (sopra descritto) causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 5, lett. c del Decreto, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e nel caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,

comma 2 del Decreto, per una durata non superiori a sei mesi (come previsto dall'art. 25-*undecies*, comma 7, del Decreto).

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007 in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto (art. 25-*undecies*, comma 8 del Decreto).

#### **F) Reati ambientali “esclusi” dai reati presupposto rilevanti ai fini del Modello**

Non costituiscono reati presupposto, rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies*, i reati previsti dall'art. 29-*quattordices* del D.Lgs 152/2006 relativi a specifiche condotte poste in essere con riferimento ad impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. AIA) nonché i reati previsti dall'art. 16 del D.lgs 36/2006 relativi alle modalità di smaltimento dei rifiuti in discarica.

Ancorchè escluso quale reato presupposto, rilevante è il richiamo all'art.256-*bis* che disciplina il delitto di *combustione illecita di rifiuti*. Tale disposizione intende sanzionare chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, prevedendo, peraltro, un aumento di pena nel caso in cui il delitto sia commesso nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata, specificandosi che: “*Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231*”. La fattispecie risulta comunque rilevante, in quanto permane in capo ai titolari o responsabili dell'impresa il rischio delle sole sanzioni interdittive previste dal citato articolo 9, comma 2, con esclusione di quelle pecuniarie per l'Ente.

La società Ecoambiente S.r.l., pur svolgendo la sua attività di gestione dell'impianto di discarica in regime di AIA, ferma restando l'efficacia, attribuita *ex lege*, dell'autorizzazione integrata ambientale ai fini della prevenzione e riduzione dell'inquinamento per le matrici aria, acque e suolo, in forza dell'adozione delle migliori tecniche disponibili e delle prescrizioni imposte con i Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC)<sup>1</sup>, intende tuttavia, adottare il presente Modello rimarcando un profondo impegno nella prevenzione dei reati ambientali.

---

<sup>1</sup> L'AIA comprende oltre che il PMC per la gestione dell'impianto anche uno specifico PMC delle acque sotterranee ai fini della messa in sicurezza operativa dell'area di Borgo Montello.

## 2. – Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato descritte ed all'esito di un'analisi dell'organizzazione interna si individuano le aree a rischio di reato, classificate come attività sensibili e strumentali, come di seguito indicato:

### Attività sensibili

- Attività da cui originano scarichi idrici;
- Attività di gestione (trattamento, recupero e smaltimento) e produzione di rifiuti e la relativa gestione sotto il profilo operativo e documentale e connesse attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti e gestiti, anche con riferimento alla gestione di eventuale materiale radioattivo;
- Attività da cui originano emissioni in atmosfera;
- Attività da cui originano sostanze lesive per l'ozono stratosferico (es. gestione del biogas di discarica in *outsourcing*);
- Attività di qualsiasi genere (es. uso di sostanze pericolose e gas tecnici) che possono provocare potenziali contaminazioni del sito o inquinamento rilevante ai fini della bonifica dei siti contaminati.

### Attività strumentali

- Attività di selezione dei fornitori e monitoraggio dell'attività svolta sia sotto il profilo operativo e documentale, in relazione all'affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti ed altri servizi connessi alla gestione degli impianti aventi impatto ambientale (attività in *outsourcing*).

Eventuali integrazioni delle aree a rischio ed alla presente Parte Speciale potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, alle quali seguiranno gli opportuni aggiornamenti ed integrazioni o l'eventuale adozione di nuove procedure operative e/o integrazione od aggiornamento delle esistenti.

### **3. - Destinatari della Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come definiti dalla Parte Generale, ossia dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione dell'Ente ovvero le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (Apicali) nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (Sottoposti), nonché i *Partners* e collaboratori esterni come definiti nella Parte Generale.

#### **4. - Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

I Destinatari, nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività individuate come attività sensibili e strumentali ed in considerazione delle diverse posizioni e ruoli rivestiti, devono attenersi a regole di comportamento conformi a quanto prescritto dalla specifica normativa di settore e nella presente Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali.

A tal fine, è fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente essere idonee ad integrarlo;
3. utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

## **5. - Principi procedurali e azioni specifiche**

Con riferimento alle finalità specifiche della presente Parte Speciale, si indicano di seguito dei principi procedurali specifici e le azioni che, in relazione alle Aree di rischio individuate, si ritiene rappresentino un valido sistema di presidio in ordine alla prevenzione dei reati ambientali che i Destinatari sono tenuti a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali.

### **5.1. - Principi procedurali**

- Attribuzione chiara di compiti, funzioni e responsabilità in materia ambientale, attraverso l'individuazione del personale addetto a porre in essere gli specifici adempimenti formali e sostanziali, previsti per la gestione delle acque reflue, rifiuti, emissioni, sostanze pericolose, comunicazioni e procedure in caso di eventi accidentali.
- Pianificazione delle attività di formazione a tutti i livelli in materia ambientale
- Pianificazione ed effettuazione delle attività di verifica periodica degli impianti e di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli asset aziendali necessarie ad assicurare la piena funzionalità e la conduzione nel rispetto della normativa ambientale
- Pianificazione ed effettuazione delle analisi dei reflui/emissioni/rifiuti, ove previsti, volte alla verifica del rispetto dei requisiti e limiti posti da norme, regolamenti e autorizzazioni.
- Adozione di strumenti organizzativi volti a fronteggiare le emergenze ambientali, che contemplino sia le azioni tecnico gestionali che le eventuali dovute comunicazioni nei confronti delle Autorità.
- Adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire il costante aggiornamento normativo in materia ambientale.
- Verifica periodica tramite audit interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale.
- Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 adottato nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza

#### **5.1.1. - Azioni specifiche**

##### **5.1.1.A) In relazione agli scarichi idrici**

- Individuazione delle attività da cui originano scarichi idrici e la verifica della necessità, ottenimento, se ed ove necessario, delle prescritte autorizzazioni ai sensi del D.lgs n. 152/06 e/o della modifica o aggiornamento delle autorizzazioni in essere.
- Verifica periodica delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate nel rispetto delle autorizzazioni, regolamenti, norme tecniche e prescrizioni degli enti di controllo.
- Registrazione e conservazione della documentazione relativa alle analisi dei reflui e comunicazione dei dati, ove previsto, agli organi competenti.
- Effettuazioni di interventi di manutenzione periodica programmata anche al fine di evitare sversamenti accidentali dei reflui e registrazione delle operazioni effettuate.
- Immediata segnalazione, da parte degli addetti al controllo, alle funzioni competenti ed all'Organismo di Vigilanza, se del caso, qualora vengano riscontrate eventuali anomalie gestionali e/o documentali.

#### **5.1.1.B) In relazione alla gestione dei rifiuti**

*5.1.1.B1) - con riferimento agli adempimenti inerenti i rifiuti gestiti e prodotti: classificazione, attribuzione CER, imballaggio ed etichettatura, deposito temporaneo e adempimenti documentali*

- Definizione dei principali adempimenti da adottare in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti gestiti e prodotti – pericolosi, non pericolosi, anche eventualmente radioattivi – attraverso specifiche procedure operative e/o implementazione, se del caso, di quelle esistenti.
- Procedere alla verifica della caratterizzazione, classificazione ed identificazione dei rifiuti (attribuzione CER) in ingresso e di quelli prodotti conformemente al D.lgs n. 152/2006.
- Garantire presidi idonei per le verifiche radiometriche dei rifiuti in ingresso e procedure gestionali di riferimento.
- Garantire il rispetto delle disposizioni normative relative all'imballaggio ed etichettatura dei rifiuti, in base la diversa classificazione, secondo le disposizioni generali del D.lgs 152/06. A tal fine sarà fornita adeguata informazione e formazione al personale operativo preposto alla manipolazione dei rifiuti.
- Istituire presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative allo stoccaggio e/o al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento per il deposito temporaneo:

a) alle modalità ed ai limiti quantitativi e temporali rispettivamente previsti dal D.lgs 152/2006;

b) al deposito per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche e, se del caso, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute.

- Sia osservato, se del caso, il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui al D.lgs 152/2006.

- Siano effettuate le analisi dei rifiuti, ove prescritte, assicurando la conservazione della documentazione analitica.

- Siano valutate eventuali necessità di autorizzazioni, modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni esistenti per lo svolgimento delle attività di deposito/stoccaggio dei rifiuti.

- Siano garantiti gli adempimenti formali di documentazione (registri di carico e scarico, compilazione dei formulari di trasporto, adempimenti relativi al SISTRI, presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), finalizzati alla completa tracciabilità dei rifiuti gestiti e prodotti, garantendo che siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (es. in ordine alle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

- Sia effettuata immediata segnalazione alle Funzioni competenti ed all'Organismo di Vigilanza, se del caso, qualora vengano riscontrate eventuali anomalie gestionali e/o documentali.

**5.1.1.B2) - con riferimento alle attività di gestione: raccolta e trasporto, recupero o smaltimento, commercio ed intermediazione**

- Siano verificate dal personale addetto, in fase esecutiva, la data di scadenza dell'autorizzazione al trasporto della ditta affidataria, la tipologia e la targa del mezzo adibito al trasporto, al fine di verificare che sia abilitato al trasporto dello specifico CER, e, se del caso, l'abilitazione del mezzo e dell'addetto per eventuale trasporto in ADR.

- Sia controfirmato il formulario di identificazione del rifiuto dal personale addetto al trasporto e compilate compiutamente le schede SISTRI.

- Sia verificata la data di scadenza dell'autorizzazione dell'impianto di recupero o smaltimento destinatario dei rifiuti conferiti.

- Sia verificato il ricevimento della quarta copia del formulario e/o la comunicazione SISTRI di avvenuto smaltimento/recupero nei termini prescritti, attivando, in caso contrario, le dovute comunicazioni alle Autorità competenti.

- Siano rispettate le norme del Regolamento 1013/2006 (CEE) relativo alle spedizioni di rifiuti, in caso di spedizioni all'estero dei rifiuti.
- Sia effettuata immediata segnalazione alle Funzioni competenti ed all'Organismo di Vigilanza, se del caso, qualora vengano riscontrate eventuali anomalie gestionali e/o documentali.

#### **5.1.1.C) In relazione alle emissioni in atmosfera**

- Individuazione delle attività da cui originano emissioni in atmosfera e la verifica della necessità ed ottenimento, se ed ove necessario, delle prescritte autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e/o della modifica o aggiornamento delle autorizzazioni in essere.
- Verifica periodica delle caratteristiche qualitative delle emissioni prodotte nel rispetto delle autorizzazioni, regolamenti, norme tecniche e prescrizioni degli enti di controllo.
- Registrazione e conservazione della documentazione relativa alle verifiche analitiche delle emissioni e comunicazione dei dati, ove previsto, agli organi competenti.
- Effettuazioni di interventi di manutenzione periodica programmata anche al fine di evitare sforamenti accidentali dei limiti di emissione e registrazione delle operazioni effettuate.
- Immediata segnalazione, da parte degli addetti al controllo, alle funzioni competenti ed all'Organismo di Vigilanza, se del caso, qualora vengano riscontrate eventuali anomalie gestionali e/o documentali

#### **5.1.1.D) - In relazione alle attività di bonifica del sito ed in generale per le attività inerenti la gestione di materiali e sostanze, anche pericolose, potenzialmente inquinanti il suolo, sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee**

- Siano rispettate le condizioni ed i progetti di bonifica approvati e le attività di monitoraggio e controllo specificamente predisposte ed approvate dagli enti competenti
- In generale, con riferimento alle attività inerenti l'utilizzo di materiali e/o sostanze, anche pericolose, siano disposte specifiche procedure operative per la manipolazione e gestione di tali sostanze
- Sia assicurata una periodica manutenzione delle attrezzature, degli impianti e di eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente
- Sia assicurato il monitoraggio e controllo periodico e programmato delle sorgenti potenzialmente in grado di contaminare il sito (scarichi, emissioni, percolato ecc..).

- Siano adottati strumenti organizzativi idonei a fronteggiare le emergenze ambientali (es. sversamenti accidentali), che contemplino non solo le azioni tecnico gestionali, ma anche gli obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità, in caso di potenziale contaminazione del sito ai sensi del D. Lgs n. 152/2006

- Siano definiti ruoli e responsabilità per la realizzazione dei progetti di bonifica approvati e per il caso sia determinato l'inquinamento del sito al fine di avviare le procedure previste dal D. Lgs. n. 152/2006

#### **5.1.1E) - In relazione all'attività di selezione dei fornitori**

- La selezione dei fornitori destinati a fornire servizi di raccolta e trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti nonché altri servizi interni connessi all'attività dell'Ente aventi impatto ambientale (es. contratti di *outsourcing* e/o attività di manutenzioni) dovrà essere svolta con particolare attenzione, valutando l'affidabilità di tali *Partners* anche attraverso verifiche preliminari relative alla iscrizione ad Albi o al possesso delle necessarie autorizzazioni ed alla loro durata, nonché le capacità e dotazioni tecniche. La selezione dovrà tener conto anche delle tariffe proposte in relazione ai prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi.

- I contratti con i suddetti fornitori dovranno armonizzarsi su modelli standard adottati dalla società e fornire adeguata informazione sul Modello adottato dalla società e l'obbligo di osservarlo anche da parte degli stessi fornitori al fine di prevenire i reati di cui al Decreto e stabilire penali contrattuali e/o, se del caso, clausole risolutive espresse in caso di violazione della normativa ambientale nel corso dello svolgimento del servizio reso e/o inosservanze dei presidi a tenuta del Modello opportunamente richiamati in contratto oltre a prevedere l'impegno dei *Partners* e collaboratori esterni al rispetto degli obblighi in tema di gestione dei rifiuti derivanti dalle attività rese nell'espletamento del servizio.

- Una particolare attenzione dovrà essere posta nella selezione di eventuali laboratori di analisi utilizzati per il monitoraggio delle matrici ambientali, preferendosi Laboratori accreditati ACCREDIA in base agli standard necessari per il servizio richiesto. Preferibilmente i contratti dovranno prevedere che il campionamento venga effettuato direttamente dal personale del Laboratorio incaricato delle analisi; diversamente, il personale interno o addetto dalla società dovrà essere adeguatamente formato e dovrà essere garantita la registrazione e documentazione delle procedure e delle attività svolte.

- Periodicamente si dovrà procedere ad una indagine di mercato per i servizi resi dai *Partners* e fornitori esterni al fine di verificarne la permanenza dei requisiti di efficienza, affidabilità e competitività, valutando, se del caso, l'opportunità di modifica dei rapporti in essere.

## **6. - Procedure verifiche ed aggiornamenti**

Ecoambiente S.r.l., al fine di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia ambientale ha adottato e mantiene attivo, nell'ambito di un Sistema Integrato di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza, uno specifico Sistema di Gestione Ambientale, certificato e conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001. A tal fine, è operativo un insieme di procedure e istruzioni tecniche operative, modelli di comunicazione a presidio delle diverse fasi gestionali dell'impianto che individuano, per i differenti livelli, ruoli e responsabilità nelle fasi operative, di verifica e controllo delle attività, nonché procedure specifiche di comunicazione interna.

Tali procedure costituiscono riferimento dinamico per l'attuazione dei presidi individuati dal presente Modello per la prevenzione dei reati ambientali di cui al Decreto, e potranno essere affiancate e/o aggiornate da ulteriori procedure dovessero rendersi necessarie in base alla valutazione degli organi societari e/o la cui opportunità sia segnalata dall'Organismo di Vigilanza, anche ai fini della specifica attuazione della presente Parte Speciale.

La società adotta un sistema di deleghe al fine di individuare specifici ruoli e responsabilità nella gestione dei settori di impatto ambientale.

## **7. – Compiti dell' Organismo di Vigilanza**

Salvo quanto indicato nella Parte Generale del Modello con riferimento alla costituzione, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla presente Parte Speciale Ecoambiente S.r.l. dovrà:

- fornire tempestiva segnalazione all'ODV di tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni ambientali significative o inosservanze della presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle procedure inerenti la materia ambientale, nonché degli incidenti ambientali significativi.

- informare tempestivamente l'ODV di eventuali accertamenti in materia ambientale da parte di Autorità di controllo ed essere informato dell'esito attraverso opportuna documentazione, nonché degli esiti delle verifiche ispettive esterne effettuate dagli Enti di certificazione o da terze parti.

- garantire un costante e periodico flusso informativo procedimentalizzato tra l'ODV e le funzioni responsabili dei diversi comparti operativi, ovvero di altro esponente ritenuto necessario i quali dovranno fornire all'ODV tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti e/o documentazione fosse da quest'ultimo richiesta. Il flusso delle informazioni dovrà riguardare, in particolare, l'Organigramma relativo al sistema di gestione ambientale e relativi aggiornamenti, il piano periodico di formazione in materia ambientale, l'elenco dei contratti sottoscritti per la gestione dei rifiuti e di altri servizi di rilevanza ambientale (es. contratti con Laboratori di analisi), le eventuali sanzioni disciplinari elevate per violazione delle norme e procedure ambientali. Dovrà essere concesso all'ODV l'accesso ai siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'ODV dovrà:

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle Aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati ambientali

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni

- assicurare un efficace sistema di flussi informativi nei confronti dei vertici aziendali.

Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE "L"

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI

(Art. 25-DUODECIES D. Lgs. n. 231/2001)

**1. – Il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998) di cui all'art. 25-duodecies del Decreto**

1.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del Decreto

**2. – Aree a rischio**

**3. – Destinatari della parte speciale**

**4. – Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

**5. – Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

**1. – Il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998) di cui all’art. 25-duodecies del Decreto**

L’art. 22, comma 12, del D. Lgs n. 286/1998 prescrive che *“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”*.

Il successivo comma 12-bis dell’art. 22 dispone un aumento di pena quando:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale <sup>1</sup>.

L’art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità della persona giuridica per il reato in esame nella sola forma aggravata di cui all’art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998.

---

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell’art. 603-bis c.p.: **“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:*

- 1) *la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

Ciò, ovviamente, non esime la Società dall'adozione di misure e regole comportamentali idonee a prevenire il verificarsi del reato *de quo* anche nella forma c.d. ordinaria di cui al precedente comma 12 dell'art. 22.

Trattasi di reato posto a tutela della regolarità della presenza dello straniero sul territorio italiano e dei rapporti lavorativi che lo interessano.

Si tratta di reato proprio, perché la condotta penalmente sanzionata deve essere commessa da taluno che ricopra la qualifica di “datore di lavoro”.

**1.1. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del Decreto**

Ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del decreto in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

## **2. – Aree a rischio**

In relazione alla presente Parte Speciale e tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- attività di selezione del personale;
- rapporti contrattuali con imprese che utilizzino lavoratori non qualificati e provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- *partnership* con imprese che operano, in maniera prevalente, presso Stati extracomunitari.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto di Ecoambiente S.r.l., in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

### **3. – Destinatari della parte speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dalla Società e dal personale che in essa opera.

Ci si riferisce, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, ai vertici aziendali, ai responsabili di funzione e alle persone sottoposte alla loro direzione e coordinamento, per il tramite della funzione Risorse Umane.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nell'art. 25-*duodecies* del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- c) indicare i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello devono attenersi;
- d) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### **4. – Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio**

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari, come individuati nel paragrafo che precede e, in generale, ai soggetti che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente S.r.l., in collaborazione con l'OdV.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare, incluso quello previsto dal CCNL applicabile;
- le procedure interne per l'assunzione e la formazione del personale;
- il sistema afferente i criteri utilizzati da Ecoambiente S.r.l. per la qualificazione delle

imprese con cui intrattenere rapporti di *partnership*.

La Società si impegna a verificare tempestivamente, al momento della selezione e dell'assunzione di personale di nazionalità straniera, la regolarità del permesso di soggiorno.

In particolare, in caso di candidati immigrati, anche mediante il supporto di una società esterna specializzata, si dovrà verificare l'idoneità dei seguenti documenti forniti dagli stessi:

- permesso o carta di soggiorno in corso di validità, se già in possesso, e verifica dei motivi di rilascio dello stesso al fine di assicurarne la coerenza e la compatibilità con l'assunzione di lavoro subordinato;
- idoneità alloggiativa del comune di domiciliazione, se già in possesso;
- passaporto o carta d'identità;
- titolo di studio;
- codice fiscale.

Qualora ad esito della suddetta verifica si renda necessaria la regolarizzazione dello stato di soggiorno del candidato selezionato, è garantita la tracciabilità dei rapporti intrattenuti presso la

Prefettura o il comune di domiciliazione ai fini del rilascio / rinnovo / conversione del permesso di soggiorno o del rilascio della idoneità alloggiativa.

Il medesimo controllo deve essere effettuato sul personale interno eventualmente distaccato in Italia per brevi e/o lunghi periodi.

Inoltre, la Società si impegna a monitorare periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno ed il loro rinnovo nei termini previsti dalla Legge.

Nel caso in cui la disposizione di Legge prevista in materia di permessi di soggiorno non venga rispettata dal lavoratore la Società ha la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni compreso lo scioglimento del rapporto di lavoro.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari e i collaboratori esterni a Ecoambiente S.r.l. - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.

È, altresì, vietato:

- utilizzare manodopera di origine straniera senza la preventiva verifica della regolarità del permesso di soggiorno;
- assumere personale senza il rispetto della normativa contrattuale e sindacale in vigore;
- selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgano di manodopera assunta mediante procedure tali da non garantire il rispetto della normativa in tema di impiego di lavoratori stranieri.

A tutti i Destinatari è imposto di segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'OdV qualsiasi anomalia riscontrata nella gestione delle procedure di selezione del personale e nelle procedure relative alla scelta di *partners* e fornitori.

Ecoambiente S.r.l. si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui *partners* e fornitori confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente S.r.l. potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e ad integrazione dei comportamenti sopra elencati.

## **5. – Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio-reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;

- proposta al Consiglio di Amministrazione delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;

- esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, dirigenti o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;

- verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE "M"

REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(ART. 25-QUATER D. LGS. 231/2001)

## **1. - Le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo di cui all'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001**

1.1. - Art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

1.2. - Art. 270-*ter* c.p. (Assistenza agli associati)

1.3. - Art. 270-*quater* c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

1.4. - Art. 270-*quater.1* c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

1.5. - Art. 270-*quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

1.6. - Art. 270-*sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

1.7. - Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

1.8. - Art. 280-*bis* c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

1.9. - Art. 289-*bis* c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

1.10. - Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

## **2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quater* del Decreto**

## **3. Aree a rischio**

## **1. - Le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo di cui all'art. 25-quater D. Lgs. 231/2001**

L'articolo 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati taluni delitti in materia di terrorismo o contro l'ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

Le predette sanzioni trovano applicazione anche in relazione alla commissione di delitti che comunque violino quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **1.1. - Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)**

L'art. 270-bis c.p. punisce “chiunque *promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*”.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Tale reato ha natura plurioffensiva, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime, sia la libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali. Il bene giuridico protetto è l'ordinamento costituzionale italiano, dovendosi escludere, pertanto, la configurabilità del reato quando la finalità suddetta che connota il programma di atti violenti riguardi uno Stato straniero.

### **1.2. - Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)**

Tale norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

### **1.3. - Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)**

Detta norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Fuori dei casi di cui all'art. 270-bis e salvo il caso di addestramento la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

#### **1.4. – Art. 270-*quater*.1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)**

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

#### **1.5. - Art. 270-*quinquies* c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)**

Tale norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

#### **1.6. - Art. 270-*sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di

un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

### **1.7. - Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)**

Detta norma punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

### **1.8. - Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)**

Tale norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti

rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

### **1.9. - Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)**

Tale norma punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena della reclusione è da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

### **1.10. - Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)**

Detta norma punisce chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi contro la personalità dello Stato, preveduti dai capi primo e secondo del titolo I, Libro II C.P., per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, se l'istigazione non è accolta o se è accolta ma il delitto non è commesso.

La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

## **2. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-quater del Decreto**

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **3. – Aree a rischio**

Dall'analisi eseguita sulla realtà aziendale, il rischio di commissione dei suddetti reati non è parso significativo nell'ambito delle attività svolte da Ecoambiente S.r.l., sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione.

In particolare, questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: a) della natura dolosa dei reati stessi; b) della difficoltà di ipotizzare che la Ecoambiente S.r.l. possa trarre un interesse o vantaggio dalla commissione di questo genere di illeciti.